

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'Italia

Firmato digitalmente da



## **Matrice dei conti**

# VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA

## MATRICE DEI CONTI

Circolare n. 272 del 30 luglio 2008

*Aggiornamenti* (\*):

**1° Aggiornamento del 10 dicembre 2009** – ristampa integrale

**2° Aggiornamento del 9 febbraio 2011:** pagine modificate: **Avvertenze Generali:** pagg.: da B.2 a B.5, da B.9 a B.11, da B.18 a B.29, da B.39 a B.40, da C.2 a C.10, da C.18 a C.25, da C.40 a C.42 **Sezione I:** pagg.: da I.1.1.4 a I.1.1.5, da I.1.1.8 a I.1.1.11, I.1.1.15, I.2.1.8, I.3.1.3, da I.3.1.7 a I.3.1.15, da I.3.1.28 a I.3.1.29, I.3.1.43, I.3.1.45, da I.3.1.62 a I.3.1.64, da I.3.1.67 a I.3.1.68, I.4.1.4, I.4.1.7, I.4.1.9 **Sezione II:** pagg.: da II.1.1.8 a II.1.1.9, II.1.1.19, II.1.1.21, II.1.1.30, II.1.2.5, da II.1.2.8 a II.1.2.9, da II.1.2.14 a II.1.2.15, II.1.3.9, II.1.3.15, da II.2.1.19 a II.2.1.20, da II.3.1.25 a II.3.1.26, da II.3.1.36 a II.3.1.37, da II.3.1.47 a II.3.1.49, da II.3.1.54 a II.3.1.55, II.3.1.58, II.4.1.9, II.4.1.11, da II.4.2.7 a II.4.2.8, da II.4.2.11 a II.4.2.12, da II.4.2.14 a II.4.2.18, da II.4.2.30 a II.4.2.31, II.4.2.34 **Sezione III:** pagg.: III.1.1.13, III.3.1.6, da III.3.2.9 a III.3.2.11, da III.3.2.39 a III.3.2.40, III.3.2.57, III.3.4.22, III.3.4.24 **Sezione IV:** pagg.: da IV.1.1.3 a IV.1.1.6, da IV.1.1.8 a IV.1.1.12, IV.2.1.6, da IV.3.1.4 a IV.3.1.7.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo. **Avvertenze Generali:** pagg.: da B.6 a B.8, da B.12 a B.17, da B.30 a B.38, da B.41 a B.48, da C.11 a C.17, da C.26 a C.39 **Sezione I:** pagg.: da I.3.1.16 a I.3.1.27, da I.3.1.30 a I.3.1.42, I.3.1.44, da I.3.1.46 a I.3.1.61, da I.3.1.65 a I.3.1.66 **Sezione II:** pagg.: da II.3.1.38 a II.3.1.46, da II.3.1.50 a II.3.1.53, da II.3.1.56 a II.3.1.57 **Sezione IV:** pagg.: IV.1.1.7, da IV.1.1.13 a IV.1.1.18, da IV.3.1.8 a IV.3.1.10.

**3° Aggiornamento del 23 dicembre 2011:** pagine modificate: **Avvertenze Generali:** pagg.: A.16, B.7, B.11, da B.37 e B.38, da C.2 a C.14, da D.2 a D.3 **Sezione I:** pagg.: I.1.1.4, I.3.1.7, I.3.1.22, I.3.1.32, I.3.1.65 **Sezione II:** pagg.: II.1.1.11, II.1.1.15, da II.1.3.1 a II.1.3.12, II.1.4.1 a II.1.4.18, II.2.1.9, da II.3.1.28 a II.3.1.33, II.3.1.39, da II.3.1.57 a II.3.1.58, da II.3.1.60 a II.3.1.64, II.4.2.22 **Sezione III:** pagg.: da III.3.2.1 a III.3.2.4, da III.3.2.14 a III.3.2.16, III.3.2.18, da III.3.2.28 a III.3.2.31, da III.3.2.38 a III.3.2.39, da III.3.2.53 a III.3.2.58 **Sezione IV:** pagg.: IV.1.1.4, IV.2.1.6, IV.2.1.10, IV.4.2.1.13, da IV.4.1.5 a IV.4.1.8, IV.4.1.12, IV.4.1.14, IV.4.1.17, IV.4.1.20

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo. **Avvertenze Generali:** pagg.: da A.17 a A.18, da C.15 a C.46, D.4 **Sezione I:** pagg.: da I.3.1.8 a I.3.1.10, da I.3.1.66 a I.3.1.68 **Sezione II:** pagg.: da II.1.5.1 a II.1.5.10, da II.1.6.1 a II.1.6.6, da II.3.1.34 a II.3.1.38, da II.3.1.40 a II.3.1.56, II.3.1.59, III.3.2.17, III.3.2.19, III.3.2.53 **Sezione IV:** pagg.: IV.2.1.14, da IV.4.1.9 a IV.4.1.11, IV.4.1.13, da IV.4.1.15 a IV.4.1.16, da IV.4.1.18 a IV.4.1.19, da IV.4.1.21 a IV.4.1.22.

---

(\*) Accanto a ciascun aggiornamento vengono indicate tutte le nuove pagine a stampa recanti le indicazioni del mese e dell'anno di emanazione dell'aggiornamento stesso.

Con il presente aggiornamento sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici: 40742, 40743, 40712.14, 40713.14, 407114, 40715.14, 40720.12, 40721.12, 40722.12, 40723.12, 58170.02, 58170.06, 58435.12, 58460.09, 58460.11, 58460.13, 58460.15, 58633.06, 58633.08, 58633.10, 58675.02, 58675.04, 58855.02, 58855.06, 59530.08, 59566.02, 59566.08, 59566.22, 59566.28, 59566.32, 59566.38, 59566.42, 59566.48, 59568.04, 59568.06, 59568.08, 59568.10, 59568.24, 59568.26, 59568.28, 59568.30, 59576, 59580.06, 59580.08, 59580.10, 59580.12, 59580.14, 59582.08, 59582.10, 59584.12, 59586, 59592.02.

**4° Aggiornamento del 18 dicembre 2012:** pagine modificate: **Avvertenze Generali:** pagg.: da A.9 a A.10, A.14, da B.8 a B.9, da B.12 a B.13, da B.16 a B.17, B.19, da B.22 a B.23, B.33, da B.39 a B.40, B.42, da C.3 a C.7, C.31, da C.35 a C.55 **Sezione I:** pagg.: I.1.1.7, da I.1.1.11 a I.1.1.12, da I.1.1.20 a I.1.1.22, da I.2.1.3 a I.2.1.4, da I.2.1.6 a I.2.1.7, da I.2.1.11 a I.2.1.12, da I.3.1.14 a I.3.1.15, I.3.1.23, I.3.1.28, da I.3.1.30 a I.3.1.31, da I.3.1.33 I.3.1.34, a da I.3.1.66 a I.3.1.68, I.4.1.5 **Sezione II:** pagg.: II.1.1.7, II.1.1.19, da II.1.1.21 a II.1.1.22, da II.1.3.3 a II.1.3.7, da II.1.3.11 a II.1.3.13, II.1.4.18, da II.3.1.60 a II.3.1.62, II.4.1.7, da II.4.2.7 a II.4.2.8, II.4.2.20, II.4.2.22, II.4.2.29, da II.4.2.35 a II.4.2.36, II.5.1.4, II.5.1.17, da II.5.1.28 a II.5.1.30 **Sezione III:** pagg.: III.1.1.9, III.1.1.15, III.1.1.17, III.3.2.36, da III.3.2.55 a III.3.2.56, III.3.4.12.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo. **Avvertenze Generali:** pagg.: da B.10 a B.11, da B.20 a B.21, da B.24 a B.25, B.41, da B.43 a B.48, da C.8 a C.14, C.56 **Sezione I:** pagg.: I.2.1.8, da I.2.1.13 a I.2.1.14, da I.3.1.69 a I.3.1.70 **Sezione II:** pagg.: da II.1.1.23 a II.1.1.32, da II.1.3.8 a II.1.3.10, da II.1.3.14 a II.1.3.16.

Con il presente aggiornamento sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici: 58020.22, 58030.20, 58045.26, 58160.02, 58160.04, 58165.02, 58165.04, 58185, 58190, 58446.02, 58446.06, 58446.10, 58446.12, 58446.14, 58446.18, 58446.22, 58446.26, 58446.30, 58446.34, 58446.38, 58446.42, 58446.46, 58446.50, 58446.54, 58446.58, 58446.62, 58446.66, 58446.70, 58446.74, 58446.78.

**5° Aggiornamento del 16 luglio 2013:** pagine modificate: **Avvertenze Generali:** pagg.: da A.4 a A.9, A.11, A.14, da B.10 a B.12, B.39, da C.3 a C.14 **Sezione I:** pagg.: I.3.1.7, I.3.1.9, I.3.1.25, da I.3.1.46 a I.3.1.62, da I.3.1.68 a I.3.1.72 **Sezione II:** pagg.: II.1.1.9, da II.1.1.32 a II.1.1.36, II.3.1.11, II.3.1.33, da II.3.1.36 a II.3.1.37, da II.3.1.47 a II.3.1.50, da II.3.1.67 a II.3.1.78, II.4.2.8, II.4.2.35 **Sezione III:** pagg.: da III.3.2.3 a III.3.2.4, da III.3.2.15 a III.3.2.18, III.3.2.20, III.3.2.22, III.3.2.24, III.3.2.26, III.3.2.28, da III.3.2.30 a III.3.2.40, da III.3.2.63 a III.3.2.64, da III.3.4.27 a III.3.4.28, da III.7.1.1 a III.7.1.8 **Sezione IV:** pagg.: da IV.7.1.1 a IV.7.1.8.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo. **Avvertenze Generali:** pagg.: da B.13 a B.38, da B.40 a B.48 **Sezione I:** pagg.: da I.3.1.73 a I.3.1.76 **Sezione II:** pagg.: da II.3.1.38 a II.3.1.46, da II.3.1.51 a II.3.1.66 **Sezione III:** pagg.: da III.3.2.5 a III.3.2.14, III.3.2.19, III.3.2.21, III.3.2.23, III.3.2.25, III.3.2.27, III.3.2.29, da III.3.2.41 a III.3.2.62.

Con il presente aggiornamento sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici: 58218.00, 58308.02, 58308.04, 58650.02, 58720.02, 58720.10, 58725 da 02 a 14, 40712.30, 40713.30, 40714.32, 40715.32, 40716.30, 40717.30, 40718.30, 40719.30, 40720.12, 40720.26, 40721.12, 40721.26, 40722.12, 40722.28, 40723.12, 40723.28, 40724.09, 40724.22, 40725.09, 40725.22, 40726.11, 40726.28, 40727.11, 40727.28.

**6° Aggiornamento del 30 settembre 2014:** pagine modificate: **Avvertenze Generali:** pagg.: A.5, da A.7 a A.8, da A.10 a A.12, da A.14 a A.15, da A.17 a A.18, B.5, da B.13 a B.14, da B.17 a B.18, da B.23 a B.24, B.34, B.37, B. 40, C.6, C.10, C.12, C.16, C.31, D.2 **Sezione I:** pagg.: da I.1.1.4 a I.1.1.12, da I.1.1.20 a I.1.1.22, da I.2.1.6 a I.2.1.8, da I.2.1.11 a I.2.1.14, da I.3.1.4 a I.3.1.5, da I.3.1.11 a I.3.1.18, I.3.1.65, I.3.1.80, da I.4.1.1 a I.4.1.4 **Sezione II:** pagg.: da II.1.1.15 a II.1.1.16, II.1.1.35, da II.3.1.3 a II.3.1.5, da II.3.1.8 a II.3.1.9, da II.3.1.12 a II.3.1.14, da II.3.1.16 a II.3.1.21, da II.3.1.28 a II.3.1.30, da

II.3.1.35 a II.3.1.36, da II.3.1.39 a II.3.1.40, II.3.1.47, da II.3.1.54 a II.3.1.56 **Sezione III:** pag.: III.6.1.14 **Sezione IV:** pagg.: da IV.1 a IV.2.

pagine eliminate: **Sezione I:** pagg.: da I.4.1.5 a I.4.1.11 **Sezione II:** pagg.: da II.1.3.15 a II.1.3.16 **Sezione IV:** pagg.: da IV.1.1.1 a IV.7.1.8.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo. **Avvertenze Generali:** pagg.: A.6, da B.25 a B.29, da C.17 a C.19 **Sezione I:** pagg.: da I.3.1.19 a I.3.1.64, da I.3.1.66 a I.3.1.79 **Sezione II:** pagg.: da II.1.1.17 a II.1.1.34, II.1.1.36, da II.3.1.22 a II.3.1.27, da II.3.1.31 a II.3.1.34, II.3.1.37, da II.3.1.41 a II.3.1.46, da II.3.1.48 a II.3.1.53, da II.3.1.57 a II.3.1.80.

Con il presente aggiornamento sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici: 58020.25, 58045.27, 58625.02, 58625.04, 58625.06, 58625.08, 58665.02, 58665.04, 58665.06, 58665.08, 58735.00, 40990.

**7° Aggiornamento del 20 gennaio 2015:** pagine modificate: **Avvertenze Generali:** pagg.: A.9, A.11, da B.6 a B.12, B.22, B.24, B.30, da B.36 a B.37, da C.3 a C.6, da C.10 a C.12, C56, E2 **Sezione I:** pagg.: I.3.1.4, I.3.1.40, I.3.1.44, **Sezione II:** II.1.1.5, II.1.1.32, pagg.: da II.1.2.3 a II.1.2.7, II.1.3.3, II.1.3.8, II.1.4.3, II.1.4.5, da II.1.4.8 a II.1.4.9, II.4.2.30 **Sezione III:** pagg.: III.1.1.4, III.2.1.17, da III.3.2.3 a III.3.2.45, da III.3.2.47 a III.3.2.62, III.3.2.66, da III.3.2.68 a III.3.2.72, da III.3.3.3 a III.3.3.6, da III.3.3.10 a III.3.3.13, III.3.4.11, da III.3.4.24 a III.3.4.25, da III.3.5.5 a III.3.5.12, da III.6.1.17 a III.6.1.20

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo. **Avvertenze Generali:** pagg.: B23, da B.25 a B.29, da B.31 a B.35, da E3 a E8 **Sezione II:** pagg.: da II.1.2.8 a II.1.2.20, da II.1.3.4 a II.1.3.7, II.1.4.4, da II.1.4.6 a II.1.4.7, II.4.2.31 **Sezione III:** pagg.: III.3.2.46, da III.3.2.63 a III.3.2.65, III.3.2.67, da III.3.4.26 a III.3.4.28, da III.3.5.13 a III.3.5.14,

Con il presente aggiornamento sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici: 58365, 40700, 40701, 40702, 40703, 40704, 40707, 40709, 40712, 40713, 40714, 40715, 40716, 40717, 40718, 40719, 40720, 40721, 40722, 40723, 40724, 40725, 40726, 40727, 40730, 40731, 40732, 40747, 40734, 40736, 40737, 40739, 40741, 40746, 40752, 40765, 40766, 40767, 40772, 40773, 40812.32, 40812.34, 40812.36, 40812.38, 40812.40, 40812.42, 40827.02, 40827.04, 40827.06, 40827.08, 40827.10, 40827.12, 40827.14, 40827.16, 40847, 40848, 40850, 40851, 40994.01, 40994.03, 40994.05, 40994.07, 40994.09, 40994.11

**8° Aggiornamento del 15 marzo 2016:** pagine modificate: **Avvertenze Generali:** pagg.: da A.1 a A.20, da B.6 a B.12, da B.19 a B.20, da C.3 a C.4, C.32, da D.1 a D.8 **Sezione I:** pagg.: I.1.1.15, da I.3.1.11 a I.3.1.12, da I.3.1.16 a I.3.1.18, I.3.1.22, da I.3.1.27 a I.3.1.35 **Sezione II:** pagg.: II.1.1.8, II.1.1.15, II.1.1.27, da II.1.2.3 a II.1.2.6, II.1.2.9, II.1.2.11, II.1.2.13, da II.3.1.81 a II.3.1.82, da II.5.1.4 a II.5.1.30 **Sezione III:** pagg.: da III.1.1.1 a III.16.1.8.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo. **Avvertenze Generali:** pagg.: da B.21 a B.25, C.5 **Sezione I:** da I.3.1.36 a I.3.1.84 **Sezione II:** pagg.: da II.1.1.16 a II.1.1.26, da II.1.1.28 a II.1.1.38.

Con il presente aggiornamento sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici: 40601, 40603, 40605, 40607, 40609, 40615, 40617, 40619, 40621, 40623, 40627, 40629, 40631, 40635, 40649, 40651, 40653, 40655, 40657, 40661, 40663, 40667, 40669, 40671, 40679, 41061.30, 41061.34, 41061.42, 41062.30, 41062.34, 41062.42, 40815, 40816, 40819, 40827, 40829, 40866, 40868, 40870, 40872, 40874, 40878, 40882, 40884, 40886, 40900, 40902, 40904, 40908, 40912, 40926, 40928, 40930,

40932, 40934, 40936, 40940, 40944, 40946, 40948, 40958, 40960, 40962, 40964, 40966, 40982, 40983, 40986, 40987, 40979, 40995, 40996, 40999, 41000, 41002.

**9° Aggiornamento del 20 dicembre 2016:** pagine modificate: **Avvertenze Generali:** pagg.: da B.5 a B.13, da C.23 a C.28, da C.30 a C.31; **Sezione I:** pagg.: da I.1.1.9 a I.1.1.10, I.1.1.20, da I.3.1.12 a I.3.1.13, I.3.1.16; **Sezione II:** pagg.: II.2.1.3; II.2.1.5, II.2.1.7; II.2.1.10; II.2.1.12; II.2.1.17, da II.2.1.22 a II.2.1.24, II.4.2.28; **Sezione III:** pagg.: III.1.3.9, da III.1.4.3 a III.1.4.4, da III.1.18.3 a III.1.18.4, da III.1.19.4 a III.1.19.5, da III.1.19.9 a III.1.19.10, da III.1.19.14 a III.1.19.15, da III.1.19.17 a III.1.19.18, da III.1.19.22 a III.1.19.24, da III.1.19.27 a III.1.19.29, da III.1.19.33 a III.1.19.34, da III.1.19.38 a III.1.19.39, da III.1.20.4 a III.1.20.5, da III.1.20.9 a III.1.20.10, da III.1.20.14 a III.1.20.15, da III.1.20.19 a III.1.20.20, da III.1.20.24 a III.1.20.25, da III.1.20.29 a III.1.20.30, da III.1.20.33 a III.1.20.35, da III.1.20.38 a III.1.20.40, da III.1.20.44 a III.1.20.45, da III.1.20.49 a III.1.20.50, da III.2.1.16 a III.2.1.17, III.2.1.26, da III.3.2.10 a III.3.2.12, III.4.2.11, da III.4.4.3 a III.4.4.4, III.4.4.13, III.4.4.15, III.5.3.9, III.5.4.3, III.5.4.5, III.5.6.14, da III.5.12.3 a III.5.12.5, III.5.12.7, da III.5.12.12 a III.5.12.15, da III.5.12.17 a III.5.12.20, da III.5.13.9 a III.5.13.14, da III.5.18.3 a III.5.18.4, da III.5.19.4 a III.5.19.5, da III.5.19.9 a III.5.19.10, da III.5.19.14 a III.5.19.15, da III.5.19.17 a III.5.19.18, da III.5.19.22 a III.5.19.24, da III.5.19.27 a III.5.19.29, da III.5.19.33 a III.5.19.34, da III.5.19.38 a III.5.19.39, da III.5.20.4 a III.5.20.5, da III.5.20.9 a III.5.20.10, da III.5.20.14 a III.5.20.15, da III.5.20.19 a III.5.20.20, da III.5.20.24 a III.5.20.25, da III.5.20.29 a III.5.20.30, da III.5.20.33 a III.5.20.35, da III.5.20.38 a III.5.20.40, da III.5.20.44 a III.5.20.45, da III.5.20.49 a III.5.20.50, da III.6.1.18 a III.6.1.19, III.6.1.28, da III.7.2.10 a III.7.2.12, III.8.2.11, da III.8.4.3 a III.8.4.4, III.8.4.17, III.8.4.19, III.11.2.4, III.11.2.6, da III.11.2.70 a III.11.2.72, da III.11.3.10 a III.11.3.11, III.11.3.13, da III.11.4.8 a III.11.4.13, III.11.4.23, da III.11.4.23 a III.11.4.28.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo. **Avvertenze Generali:** pagg.: da B.14 a B.50, C.29, da C.32 a C.58; **Sezione I:** da I.1.1.21 a I.1.1.22, da I.3.1.14 a I.3.1.15; **Sezione II:** pagg.: II.2.1.4, II.2.1.6, da II.2.1.8 a II.2.1.9, II.2.1.11, da II.2.1.13 a II.2.1.16, da II.2.1.18 a II.2.1.21; **Sezione III:** pagg.: III.4.2.12, III.5.12.6, da III.5.12.8 a III.5.12.11, III.5.12.16, da III.5.12.21 a III.5.12.22, da III.5.13.15 a III.5.13.24, III.8.2.12, da III.8.4.5 a III.8.4.16, III.8.4.18, da III.8.4.20 a III.8.4.22, da III.11.2.73 a III.11.2.76, III.11.3.12, da III.11.4.14 a III.11.4.22.

**10° Aggiornamento del 28 dicembre 2017 – revisione integrale.**

**11° Aggiornamento dell'11 dicembre 2018 – pagine modificate:** **Avvertenze Generali:** pagg.: da A.3 a A.4, C.16, C.18, C.36, C.41, da C.43 a C.50, D.7, da E.4 a E.5; **Sezione I:** pagg.: I.1.1.7, I.1.1.9, I.1.1.18, I.2.1.2; **Sezione II:** pagg.: da II.1.1.26 a II.1.1.27, II.1.2.2, da II.1.2.8 a II.1.2.9, II.1.3.2, II.1.3.7, II.1.4.4, da II.1.4.7 a II.1.4.8, II.3.1.59, II.4.2.30, **Sezione III:** pagg.: da III.2.1.2 a III.2.1.3, III.3.1.7, III.4.1.3, III.4.2.2, III.4.2.6, da III.4.2.10 a III.4.2.11, III.4.2.13, da III.4.2.17 a III.4.2.18, III.4.2.20, III.4.2.41, III.4.2.44, da III.4.2.59 a III.4.2.60, III.4.2.67, da III.4.2.73 a III.4.2.78, da III.4.2.91 a III.4.2.94, III.4.2.96, III.4.4.19, III.5.1.2, da III.5.1.7 a III.5.1.10, III.5.1.13, da III.5.1.15 a III.5.1.16, III.6.1.3, da III.6.1.7 a III.6.1.11, da III.6.1.13 a III.6.1.14, III.7.1.12, III.7.1.14, III.8.1.5, III.8.1.7, III.8.1.9, III.8.1.11.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo. **Avvertenze Generali:** pagg.: da C.19 a C.35, da C.37 a C.40, C.42, da C.51 a C.57, da E.6 a E.7; **Sezione I:** pagg.: I.1.1.8; **Sezione II:** pagg.: da II.1.1.28 a II.1.1.30, II.1.2.3, da II.1.3.3 a II.1.3.6, da II.1.4.5 a II.1.4.6, II.4.2.31, **Sezione III:** pagg.: III.4.1.4, da III.4.2.3 a III.4.2.5, da III.4.2.7 a III.4.2.9, III.4.2.12, III.4.2.14, III.4.2.19, III.4.2.21, da III.4.2.42 a III.4.2.43, da III.4.2.45 a III.4.2.46, III.4.2.68, III.4.2.72, III.4.2.79, III.4.2.97, III.4.4.20, da III.5.1.11 a III.5.1.12, III.5.1.14, da III.5.1.17 a III.5.1.20, III.6.1.2, III.6.1.12, da III.6.1.15 a III.6.1.17, III.7.1.13, III.7.1.15, III.8.1.6, III.8.1.8, III.8.1.10, III.8.1.12.

Con il presente aggiornamento sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici: 58373.10, 58373.26, 58376.06, 58376.10, 41063.10, 40895.04, 40895.08, 40895.12, 40895.16,

40895.20, 40895.24, 40895.32, 40895.36, 40896.06, 40896.12, 40941.04, 40941.08, 40941.12, 40941.16, 40941.28, 40941.32, 40945.04, 40945.08, 40945.16, 40945.20, 40954.06.

**12° Aggiornamento del 17 settembre 2019** – pagine modificate: **Avvertenze Generali:** pag.: A.7; **Sezione I:** pag.: I.2.1.8, I.3.1.86; **Sezione II:** pagg.: II.3.1.27, da II.3.1.29 a II.3.1.33, da II.3.1.35 a II.3.1.43, II.3.1.45, da II.3.1.47 a II.3.1.50, da II.3.1.52 a II.3.1.54, II.3.1.56, da II.3.1.65 a II.3.1.67, da II.3.1.77 a II.3.1.79, da II.3.1.81 a II.3.1.82, II.3.1.84, II.4.2.27.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo. **Sezione II:** pagg.: II.3.1.28, II.3.1.34, II.3.1.44, II.3.1.46, II.3.1.51, II.3.1.55, da II.3.1.57 a II.3.1.64, da II.3.1.68 a II.3.1.76, II.3.1.80, II.3.1.83, II.3.1.85.

Con il presente aggiornamento sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici: 58885

**13° Aggiornamento del 23 dicembre 2020** – pagine modificate: **Avvertenze Generali:** da B.7 a B.13; da D.2 a D.5; **Sezione III:** pagg.: da III.4.2.2 a III.4.2.15, III.4.2.92.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo. **Sezione III:** pagg.: da III.4.2.16 a III.4.2.91, da III.4.2.93 a III.4.2.102.

**14° Aggiornamento del 25 ottobre 2021** – pagine modificate: **Avvertenze Generali:** pagg.: da B.7 a B.9, da B.12 a B.13, da D.2 a D.5, D.8; **Sezione II:** pagg.: da II.1.2.2, II.1.2.6; **Sezione II:** pagg.: da II.4.2.10 II.4.2.11, II.4.2.13, II.4.2.17, II.5.1.5, II.5.1.10; **Sezione III:** pagg.: III.1.1.2, da III.2.1.2 a III.2.1.3, da III.4.2.2 a III.4.2.15, da III.4.2.18 a III.4.2.22, da III.4.2.40 a III.4.2.41, da III.4.2.45 a III.4.2.47, da III.4.2.61 a III.4.2.67, III.4.2.92, III.4.4.28, III.5.1.3, da III.5.1.5 a III.5.1.8, III.5.1.15, da III.6.1.2 a III.6.1.5, da III.6.1.7 a III.6.1.10, III.6.1.14, da III.7.1.10 a III.7.1.12, da III.8.1.5 a III.8.1.12, III.8.2.14, III.8.2.19, III.8.2.22.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo. **Sezione II:** pagg.: da II.1.2.7 a II.1.2.21; **Sezione III:** pagg.: da III.4.2.93 a III.4.2.99, da III.5.1.9 a III.5.1.14, da III.5.1.16 a III.5.1.19, da III.6.1.11 a III.6.1.13, da III.7.1.5 a III.7.1.9, da III.7.1.13 a III.7.1.19, da III.8.2.15 a III.8.2.18, da III.8.2.20 a III.8.2.21, da III.8.2.23 a III.8.2.31.

Con il presente aggiornamento sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici: 58810.13, 58810.15, 58810.16, 58820.04, 5258.02, 5258.04, 5274.08, 40692, 40694, 40696, 40698, 41098, 41099, 41110, 40822.02, 40822.10, 40864.08, 40864.14, 40864.18, 40864.20, 40864.22, 40879.04, 40879.08, 40881, 40885, 40924.06, 40924.08, 40924.16, 40924.18, 40924.23, 40924.30, 40924.32, 40924.34, 40924.38, 40924.44, 40924.46, 40941.02, 40949, 40985.

**15° Aggiornamento del 26 ottobre 2021** – pagine modificate: **Avvertenze Generali:** pagg.: da A.3 a A.4, A9, da B.2 a B.5, da E.1 a E.2, da E.6 a E7; **Sezione I:** pagg.: I.1.1.3, da I.3.1.6 a I.3.1.17, I.3.1.38, da I.3.1.43 a I.3.1.50, da I.3.1.52 a I.3.1.68, da I.3.1.71 a I.3.1.72, I.3.1.81, da I.3.1.87 a I.3.1.89; **Sezione II:** pagg.: II.1.1.5, II.1.1.16, da II.3.1.1 a II.3.1.11, da II.3.1.14 a II.3.1.27, da II.3.1.29 a II.3.1.31, da II.3.1.33 a II.3.1.56, da II.3.1.59 a II.3.1.76, da II.3.1.79 a II.3.1.81, II.3.1.90, da II.3.1.98 a II.3.1.173, da II.4.1.4 a II.4.1.8; **Sezione III:** pagg.: da III.4.2.65 a III.4.2.67.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo. **Avvertenze Generali:** pagg.: A.10, B.6, da E.3 a E.5, E8; **Sezione I:** pagg.: da I.3.1.18 a I.3.1.37; da I.3.1.39 a I.3.1.42, I.3.1.51, da I.3.1.69 a I.3.1.70, da I.3.1.73 a I.3.1.80, da I.3.1.82 a I.3.1.86; **Sezione II:** pagg.: da II.3.1.12 a II.3.1.13, II.3.1.28, II.3.1.32, da II.3.1.57 a II.3.1.58, da II.3.1.77 a II.3.1.78, da II.3.1.82 a II.3.1.89, da II.3.1.91 a II.3.1.97, II.3.1.174.

Con il presente aggiornamento sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici:

58080.30, 58080.46, 58080.62, 58080.78, 58080.90, 58081.02, 58081.06, 58083, 58084, 58086, 58087, 58170.12, 58170.14, 58209, 58214, 58577.06, 58577.08, 58620.06, 58620.08, 58633.12, 58633.14, 58645.10, 58645.12, 58645.14, 58645.15, 58665, 58670, 58675, 58700.06, 58700.08, 58672, 3300.02, 3300.08.

**16° Aggiornamento del 2 novembre 2022** – pagine modificate: **Avvertenze Generali:** pagg.: da A.3 a A.4, A.7, da B.5 a B.6, B.41, da C.22 a C.30, D.6; **Sezione I:** pagg.: da I.3.1.12 a I.3.1.14, da I.3.1.90 a I.3.1.91; **Sezione II:** Ristampa integrale della sottosezione 2, pagg.: da II.3.1.126 a II.3.1.127, II.3.1.167, II.3.1.173, da II.4.2.28 a II.4.2.29.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo. **Avvertenze Generali:** pagg.: da C.31 a C.56; **Sezione II:** pagg.: da II.1.1.26 a II.1.1.28, da II.3.1.168 a II.3.1.172, da II.3.1.174 a II.3.1.175, II.4.1.8.

È istituita la Sottosezione 7 denominata “Relazioni con la clientela” nell’ambito della Sezione II “Altri dati statistici” con le relative voci aventi i seguenti codici: 52430 (dalla sottosezione III.4, parte quarta), 52541, 52543, 52545, 52549, 52553, 52555, 52558, 52559, 52563 (da pag. II.7.1.1 a II.7.1.13).

Con il presente aggiornamento sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici:

41400.12, 41400.14, 41400.16, 41400.18, 41401.10, 41401.12, 41401.14, 41401.16, 41401.18, 41401.20, 41402.02, 41402.04, 41402.38, 41402.40, 41403.12, 41403.14, 41403.20, 41403.22, 41403.24, 41404.10, 41404.12, 41404.14, 41404.16, 41404.18, 41404.20, 41405.02, 41405.04, 41410.04, 41410.06, 41410.08, 41410.10, 41410.12, 3302.



## INDICE

### AVVERTENZE GENERALI

A) ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE	A.1
1) Destinatari	A.2
2) Struttura della matrice dei conti	A.3
3) Regole generali di compilazione	A.5
4) Modalità e termini di invio	A.7
5) Classificazione delle informazioni rispetto alla “residenza” e alla “valuta”	A.9
6) Succursali italiane di banche estere	A.11
7) Classificazione delle operazioni per settori e gruppi di attività economica	A.13
8) Bancoposta	A.14
9) Regole di cancellazione delle attività finanziarie	A.15
10) Dati di flusso	A.16
Allegato A – Lettera di attestazione	A.17
B) DATI STATISTICI - REGOLE RIGUARDANTI SPECIFICHE TIPOLOGIE DI OPERAZIONI	B.1
1) Operazioni di cessione di attività finanziarie	B.2
2) Qualità del credito	B.7
3) Contrattazioni di depositi e finanziamenti in euro e in valuta. Negoziazioni di valuta, disposizioni di bonifico e di giroconto	B.14
4) Operazioni in “pool”	B.16
5) Titoli e derivati	B.18
6) Strumenti finanziari strutturati	B.31
7) Riporti, pronti contro termine e prestito titoli	B.39
8) Operazioni di factoring	B.41
9) Operazioni di anticipo salvo buon fine (s.b.f.)	B.42
10) Crediti passanti	B.45
11) Finanziamenti assistiti da garanzie reali e personali a loro volta supportate da depositi in denaro dei garanti	B.46
12) Covered bond	B.48
C) DATI STATISTICI - REGOLE RIGUARDANTI PARTICOLARI SOTTOSEZIONI INFORMATIVE O VOCI	C.1
1) Vita residua	C.2
2) Rapporti intercreditizi	C.15
3) Classificazione del credito per destinazione economica degli investimenti	C.16
4) Partite viaggianti tra filiali operanti in Italia e altre partite sospese	C.19
5) Servizi di investimento	C.22
6) Sistemi di pagamento con regolamento tramite sistemi di compensazione	C.31
7) Informazioni trimestrali sull’andamento di conto economico	C.32
8) Unità operanti all’estero	C.33
9) Tassi di interesse	C.34
10) Costi e ricavi connessi con transazioni non finanziarie internazionali	C.35

11) Rapporti partecipativi con società non residenti	C.52
12) Traslazione del rischio	C.55
<b>D) INFORMAZIONI FINANZIARIE ARMONIZZATE PER IL MECCANISMO DI VIGILANZA UNICO E ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI</b>	<b>D.1</b>
1) Segnalazioni armonizzate	D.2
2) Segnalazioni non armonizzate	D.6
3) Filiazioni di gruppi bancari significativi	D.8
<b>E) GLOSSARIO</b>	<b>E.1</b>

#### **SEZIONE I - DATI STATISTICI MENSILI**

1 - Situazione patrimoniale: attivo	I.1.1.1
2 - Situazione patrimoniale: passivo	I.2.1.1
3 - Situazione patrimoniale: altre informazioni	I.3.1.1
4 - Tassi di interesse	I.4.1.1

#### **SEZIONE II – ALTRI DATI STATISTICI**

1 - Dati patrimoniali	II.1.1.1
Parte prima – Dati territoriali e settoriali	II.1.1.2
Parte seconda – Altri dati patrimoniali	II.1.2.1
Parte terza – Vita residua –Rischio di liquidità	II.1.3.1
Parte quarta – Vita residua –Rischio di tasso di interesse	II.1.4.1
Parte quinta – Derivati	II.1.5.1
Parte sesta – Partite viaggianti e sospese	II.1.6.1
2 - Servizi di investimento	II.2.1.1
3 - Servizi di pagamento	II.3.1.1
4 - Altre informazioni	II.4.1.1
Parte prima – Canali distributivi	II.4.1.2
Parte seconda – Altre informazioni	II.4.2.1
5 - Andamento conto economico	II.5.1.1
6 - Dati patrimoniali filiali estere	II.6.1.1
Parte prima – Attivo	II.6.1.2
Parte seconda – Passivo	II.6.2.1
Parte terza – Altre informazioni	II.6.3.1
7 - Relazioni con la clientela	II.7.1.1

**SEZIONE III – INFORMAZIONI FINANZIARIE ARMONIZZATE PER IL MECCANISMO  
DI VIGILANZA UNICO E ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI**

1	- Informazioni armonizzate	III.1.1.1
2	Altri dettagli informativi: dati patrimoniali attivo	III.2.1.1
3	Altri dettagli informativi: dati patrimoniali passivo	III.3.1.1
4	Altri dettagli informativi: dati patrimoniali integrativi	III.4.1.1
	Parte 1 – Garanzie rilasciate e impegni	III.4.1.1
	Parte 2 – Qualità del credito	III.4.2.1
	Parte 3 – Cartolarizzazioni	III.4.3.1
	Parte 4 – Notizie complementari	III.4.4.1
5	Altri dettagli informativi: conto economico - costi	III.5.1.1
6	Altri dettagli informativi: conto economico - ricavi	III.6.1.1
7	Altri dettagli informativi: conto economico - dati integrativi	III.7.1.1
8	Altri dettagli informativi: unità operanti all'estero	III.8.1.1
	Parte 1 – dati patrimoniali	III.8.1.1
	Parte 2 – dati di conto economico	III.8.2.1
9	Altri dettagli informativi: perdite storicamente registrate sulle posizioni in default	III.9.1.1

**SEZIONE IV – PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI      IV.1**

**A) ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE**

## 2. STRUTTURA DELLA MATRICE DEI CONTI

La matrice dei conti è composta da quattro sezioni informative (<sup>1</sup>):

- Sezione I – Dati statistici mensili;
- Sezione II – Altri dati statistici;
- Sezione III – Informazioni finanziarie armonizzate per il Meccanismo di Vigilanza Unico e altri dettagli informativi;
- Sezione IV – Patrimonio di vigilanza e coefficienti prudenziali.

Le sezioni informative si articolano in sottosezioni; per alcune di queste (Sottosezioni II.1, II.4, II.6, III.4 e III.8) è prevista una ulteriore suddivisione in parti.

La Sezione I, a periodicità mensile, è riferita alle unità operanti in Italia e contiene:

- dati di stato patrimoniale disaggregati in funzione di diverse variabili di classificazione (valuta di denominazione, provincia/stato di residenza della controparte, settore e ramo di attività economica della clientela, codice nominativo delle controparti bancarie, codice ISIN dei titoli in portafoglio ed emessi, ecc.);
- dati di tipo integrativo attinenti a diversi profili di analisi; vi rientrano, in particolare, le informazioni riferite ai titoli in deposito e ai titoli oggetto di operazioni di riporto, pronti contro termine e prestito (classificati per codice ISIN, settore della controparte e codice del depositario centralizzato), ai rapporti intercreditizi nominativi, ai tassi di interesse applicati alle operazioni di raccolta e impiego (consistenze e nuove operazioni), alla raccolta soggetta agli obblighi di riserva, alle attività finanziarie oggetto di operazioni di cessione non cancellate dall'attivo, alle attività sottostanti operazioni di cartolarizzazione per le quali la banca svolge attività di *servicing*.

Da tale Sezione vengono tratte le informazioni da rassegnare alla Banca centrale europea per la costruzione delle statistiche sugli aggregati monetari e le relative contropartite nonché sui tassi di interesse applicati e sulla bilancia dei pagamenti.

La Sezione II, tipicamente a periodicità trimestrale, si riferisce, in alcune parti, all'intera azienda, in altre alle sole unità operanti in Italia ed è organizzata in sottosezioni informative riferite a specifici segmenti di operatività bancaria ovvero a determinati profili di analisi. Tale Sezione prevede:

- dati patrimoniali integrativi rispetto a quanto segnalato nella Sezione I (ad es. finanziamenti e depositi ripartiti per sportello; classificazione delle operazioni finanziarie per vita residua; derivati; partite viaggianti e sospese, dati sulla traslazione del rischio);
- dati sui servizi di investimento (a periodicità mensile ed inoltre trimestrale);
- dati sui servizi di pagamento;
- altri dati (ad es. canali distributivi; informazioni numeriche; costi e ricavi connessi con transazioni non finanziarie internazionali; incassi e pagamenti con soggetti non residenti effettuati per conto di imprese residenti; dati sulle attività e passività finanziarie verso soggetti non residenti appartenenti al gruppo);

---

<sup>1</sup> Tutte le voci e le sottovoci presenti nella matrice prevedono la rilevazione della "residenza", della "divisa" e della "durata". Le modalità di valorizzazione di tutti gli attributi informativi (inclusi, residenza, divisa e durata) sono specificate nella Circolare n. 154 del 22 novembre 1991 "Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi".

- dati sull'andamento di conto economico;
- dati di stato patrimoniale, riferiti alle sole unità operanti all'estero, strutturati in analogia a quanto previsto nella Sezione I con l'obiettivo di ricostruire, per i fenomeni di interesse, il profilo "intera azienda";
- dati relativi alle relazioni con la clientela (ad esempio informazioni sui conti di base, portabilità dei servizi di pagamento, richieste di disconoscimento di operazioni di pagamento, modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali).

La Sezione III accoglie le informazioni finanziarie armonizzate per il Meccanismo di Vigilanza Unico (di seguito MVU) e altri dettagli informativi ed è suddivisa in 9 sottosezioni.

La Sottosezione III.1 contiene le "segnalazioni armonizzate" ai sensi del Regolamento (UE) 2015/534 della Banca centrale europea e successive modificazioni e integrazioni.

Le Sottosezioni da III.2 a III.9 contengono informazioni non armonizzate chieste dalla Banca d'Italia e sono così articolate:

- Sottosezione 2, avente periodicità semestrale, contenente dati patrimoniali relativi all'attivo;
- Sottosezione 3, avente periodicità semestrale, contenente dati patrimoniali relativi al passivo;
- Sottosezione 4, avente periodicità semestrale e suddivisa nelle seguenti parti:
  - Parte 1 – "Garanzie rilasciate e impegni";
  - Parte 2 – "Qualità del credito" <sup>(1)</sup>;
  - Parte 3 – "Cartolarizzazioni";
  - Parte 4 – "Notizie complementari";
- Sottosezione 5, avente periodicità semestrale, contenente dati di conto economico relativi ai costi;
- Sottosezione 6, avente periodicità semestrale, contenente dati di conto economico relativi ai ricavi;
- Sottosezione 7, avente periodicità semestrale, contenente dati integrativi di conto economico;
- Sottosezione 8, avente periodicità semestrale e suddivisa nelle seguenti parti:
  - Parte 1 – "Unità operanti all'estero: dati patrimoniali";
  - Parte 2 – "Unità operanti all'estero: dati di conto economico";
- Sottosezione 9, avente periodicità annuale, contenente le informazioni relative alle perdite storicamente registrate sulle posizioni in default.

La Sezione IV ha periodicità trimestrale e accoglie le segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali di cui alla Circolare n. 286.

---

<sup>1</sup> Le voci 41054; 41055; 41058; 41061; 41062; 41063; 41057; 41059 hanno periodicità trimestrale.

## 4. MODALITÀ E TERMINI DI INVIO

### 1. RESPONSABILITÀ E TERMINI D'INVIO DELLE SEGNALAZIONI

Le responsabilità in ordine alla correttezza delle segnalazioni all'Organo di Vigilanza e, quindi, alla adeguatezza delle procedure di produzione e di controllo di tali segnalazioni, fanno capo agli organi aziendali (amministratori, sindaci, direttore generale, dirigente preposto/capo contabile), ciascuno per quanto di propria competenza.

In tale ambito, particolare cura va posta anche nella predisposizione e nell'utilizzo di appositi strumenti di controllo interno, che prevedano anche forme di rendicontazione sintetica delle informazioni per i responsabili aziendali, volti ad assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della contabilità e del sistema informativo aziendale.

Le banche neocostituite sono tenute a produrre le segnalazioni di vigilanza a partire dal mese di inizio della loro operatività.

Le banche costituite a seguito di fusione sono tenute a trasmettere le segnalazioni di vigilanza a partire dal mese in cui la fusione ha effetto legale, ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 2, del codice civile.

Le banche sottoposte a liquidazione coatta amministrativa non sono tenute a produrre le segnalazioni di vigilanza a partire da quelle riferite al mese in cui viene emanato il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze (di seguito MEF) di cui all'art. 80 del TUB.

In linea generale, le segnalazioni devono pervenire alla Banca d'Italia entro il 25 del mese successivo alla data o al periodo di riferimento.

Fanno eccezione a tale regola le segnalazioni di seguito indicate:

- 1) i dati della Sezione I, da trasmettersi entro l'11° giorno lavorativo successivo alla data di riferimento;
- 2) i dati sui servizi di investimento (Sottosezione II.2), per i quali è prevista una periodicità mensile ma termini di inoltro trimestrali (25 aprile, 25 luglio, 25 ottobre, 25 gennaio) <sup>(1)</sup>;
- 3) i dati sui canali distributivi (Sottosezione II.4, Parte Prima) e i dati sulla traslazione del rischio (voci 58352, 58354, 58356, 58358 e 58359) da trasmettersi entro il 25 del secondo mese successivo alla data o al periodo di riferimento;
- 4) le informazioni finanziarie armonizzate di cui alla Sottosezione III.1 da trasmettersi entro il 42° giorno solare successivo alla data di riferimento;
- 5) gli ulteriori dettagli informativi di cui alle Sottosezioni da III.2 a III.8, da trasmettersi entro il 25 del terzo mese successivo alla data di riferimento;
- 6) le informazioni sulle perdite storicamente registrate sulle posizioni in default (Sottosezione III.9), per i cui termini di invio, si rinvia alla Circolare n. 284;
- 7) le informazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali (Sezione IV) <sup>(2)</sup>, per i cui termini d'invio si fa rimando alla Circolare n. 286.

---

<sup>1</sup> A titolo di esempio le segnalazioni riferite alle date contabili del 31 gennaio, 28 febbraio e 31 marzo andranno inviate entro il 25 aprile.

<sup>2</sup> Ivi inclusa la voce 58886 di cui alla Sottosezione II.4, Parte seconda.

## 2. LETTERA DI ATTESTAZIONE

Le banche devono inviare alla Banca d'Italia una comunicazione redatta secondo il facsimile di cui all'allegato A) sottoscritta dal presidente del consiglio d'amministrazione (o di altro organo equipollente), dal presidente del collegio sindacale (o di altro organo equipollente), dal direttore generale e dal dirigente preposto/capo contabile. Nel caso di succursali italiane di banche estere tale comunicazione va sottoscritta dal legale rappresentante in Italia. Tale comunicazione, che va rinnovata soltanto nel caso di cessazione dalla carica di uno dei predetti esponenti, deve essere inviata entro 10 giorni dalla data di nomina del successore. Le banche devono comunicare direttamente al Servizio Rilevazioni ed elaborazioni statistiche (RES) il nome, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica del funzionario o dei funzionari ai quali il Servizio RES stesso può rivolgersi per ottenere delucidazioni tecnico-amministrative sui rilievi emersi dai controlli di affidabilità dei dati.

## 3. QUESITI SULLE SEGNALAZIONI

Eventuali quesiti sulle istruzioni amministrative che disciplinano la compilazione della matrice dei conti vanno avanzati all'Amministrazione Centrale della Banca d'Italia – Servizio Regolamentazione e analisi macroprudenziale – Divisione Bilanci e segnalazioni.

I quesiti sulle istruzioni di tipo tecnico e gestionale per l'invio e per il trattamento dei dati devono essere trasmessi direttamente al Servizio RES.



**B) DATI STATISTICI – REGOLE RIGUARDANTI SPECIFICHE  
TIPOLOGIE DI OPERAZIONI**

## 1. OPERAZIONI DI CESSIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

### 1.1 PREMESSA

Come precisato nel paragrafo “Regole di cancellazione delle attività finanziarie”, nelle Sezioni I, II e III trovano applicazione i criteri di cancellazione (*derecognition*) previsti dall’IFRS 9.

Al fine di corrispondere alle richieste informative della Banca Centrale Europea, nella Sezione I vengono rilevati dettagli informativi relativi alle attività finanziarie oggetto di operazioni di cessione non cancellate dall’attivo.

In particolare, nelle voci 58202 e 58204 va indicato l’ammontare delle attività cedute e non cancellate ai sensi dell’IFRS 9, con esclusione delle attività oggetto di pronti contro termine passivi che non soddisfano le regole di *derecognition* previste dall’IFRS 9. Sono invece incluse le attività oggetto di operazioni di cartolarizzazione nelle fasi c.d. di *warehousing*, le “auto-cartolarizzazioni” nonché le attività cedute ai fini dell’emissione di *covered bond*.

Formano in particolare oggetto di rilevazione nelle anzidette voci le attività finanziarie sottostanti le:

- a) operazioni di cartolarizzazione nelle quali la società veicolo non ha ancora emesso i titoli ABS e l’acquisto delle attività da parte della stessa è finanziato dalla banca segnalante *originator* (ovvero - in tutto o in parte - da un altro intermediario finanziario) con un finanziamento di pari importo (c.d. fase di *warehousing*);
- b) operazioni di “auto-cartolarizzazione”, nelle quali la banca *originator* sottoscrive, al momento della loro emissione, la totalità dei titoli ABS emessi dalla società veicolo; in tale ambito è richiesta la distinzione tra operazioni effettuate entro la data del 30 novembre 2008 e per le quali la banca aveva segnalato nell’attivo - sino alla data del 31 maggio 2010 - i titoli ABS riacquistati (c.d. “auto-cartolarizzazioni grandfathered”) e altre auto-cartolarizzazioni;
- c) “altre cartolarizzazioni”, relative alle operazioni di cartolarizzazione diverse da quelle indicate nei punti a) e b) che non soddisfano le regole di *derecognition* previste dall’IFRS 9;
- d) operazioni di cessione finalizzate all’emissione di *covered bond* con separata indicazione delle situazioni nelle quali la banca cedente coincida con la banca finanziatrice (cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “*Covered bond*”) e delle altre situazioni;
- e) “altre cessioni”, relative alle operazioni di cessione diverse da quelle indicate nei punti a), b), c) e d).

\* \* \*

Nell’ambito delle operazioni di cartolarizzazione, si procede al trasferimento da una categoria all’altra nella segnalazione riferita al mese in cui si è verificato l’evento che determina il suddetto trasferimento. Ad esempio: a) le attività oggetto di *warehousing* vanno riclassificate nelle “altre cartolarizzazioni” nella segnalazione riferita al mese nel corso del quale è avvenuto il collocamento delle ABS sul mercato e la banca ha sottoscritto la “*tranche junior*”; b) nelle operazioni di “auto-cartolarizzazione”, nel caso in cui la banca proceda ad una cessione parziale dei titoli ABS che non soddisfi i criteri di *derecognition* dell’IFRS 9, le attività finanziarie sottostanti vanno segnalate nell’ambito delle “altre cartolarizzazioni”.

I suddetti trasferimenti trovano rappresentazione nella voce 58242 "Cessioni di finanziamenti", secondo le modalità segnaletiche riportate in corrispondenza della citata voce.

## 1.2 OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

### 1.2.1 FLUSSI DI CASSA INTERCORRENTI TRA LA BANCA ORIGINATOR E LA SOCIETÀ VEICOLO

Da un punto di vista generale, per le operazioni di cartolarizzazione che non superano il test di "derecognition" previsto dall'IFRS 9 vale il criterio segnaletico secondo cui la differenza tra l'importo delle attività cartolarizzate e quello della corrispondente passività verso la società veicolo rappresenta, indirettamente, l'esposizione per cassa della banca *originator* verso la cartolarizzazione.

Ciò premesso, i flussi di cassa di seguito indicati che si possono realizzare tra l'*originator* e la società veicolo vanno così rilevati:

- a) rimborso delle attività finanziarie cartolarizzate con tempistica anticipata rispetto a quella dei titoli ABS: a fronte della diminuzione di valore delle attività cartolarizzate collegata al rimborso delle stesse occorre ridurre, di pari importo, le corrispondenti "passività per attività cedute non cancellate". Qualora la società veicolo depositi la liquidità incassata presso la medesima banca *originator*, quest'ultima segnala il corrispondente debito in base alla pertinente forma tecnica (es. conto corrente), in contropartita della cassa ricevuta;
- b) utilizzo della linea di liquidità concessa alla cartolarizzazione; in tale situazione occorre distinguere due casi:
  - i. utilizzo della linea di liquidità da parte della società veicolo per effettuare pagamenti in linea capitale sulle passività emesse: in tal caso, la banca *originator* riduce l'ammontare delle "passività a fronte di attività cedute non cancellate" per un importo pari alle somme "tirate" dalla società veicolo, senza dar luogo all'iscrizione di corrispondenti attività per cassa. Nella sostanza, l'erogazione di liquidità al veicolo può essere considerata come una forma di pagamento anticipato del debito da parte della banca;
  - ii. utilizzo della linea di liquidità da parte della società veicolo per effettuare pagamenti in linea interessi sulle passività emesse: in tal caso, la banca rileva un credito nei confronti del veicolo.

Il successivo rientro delle somme "tirate" va rilevato in modo coerente con quello seguito per rilevare i suddetti utilizzi. In entrambi i casi, la differenza tra l'importo delle attività cedute e non cancellate (più l'eventuale credito verso la società veicolo) e delle relative "passività a fronte di attività cedute non cancellate" riflette sempre, di tempo in tempo, l'esposizione per cassa della banca *originator* verso la cartolarizzazione.

### 1.2.2 FINANZIAMENTO ALLA CARTOLARIZZAZIONE

Nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione può accadere che la banca *originator*, in aggiunta alla cessione delle attività alla società veicolo, conceda a tale ultima un finanziamento. In tali situazioni, il cedente cede crediti (si ipotizzi a un prezzo pari a 100), il veicolo emette titoli ABS di importo pari al prezzo di cessione dei crediti (nell'esempio, 100) – con la quota junior di tali titoli sottoscritta, di regola, dall'*originator* (si ipotizzi pari a 10) – e il cedente concede pure alla società veicolo un finanziamento (si ipotizzi, pari a 5).

Nel caso in esame, considerato il criterio sopra riportato secondo cui, per le operazioni di cartolarizzazione che non superano il test di “*derecognition*” previsto dall’IFRS 9, la differenza tra l’importo delle attività cartolarizzate e quello della corrispondente passività verso la società veicolo rappresenta indirettamente l’esposizione per cassa dell’*originator* verso la cartolarizzazione, l’*originator* non deve rilevare separatamente il finanziamento concesso alla società veicolo (nell’esempio, pari a 5), ma deve segnalare una passività verso la società veicolo di importo pari a soddisfare il criterio segnaletico sopra indicato. Nell’esempio, l’importo della passività verso la società veicolo da segnalare è pari a 85 <sup>(1)</sup>.

### 1.3 OPERAZIONI DI “AUTO-CARTOLARIZZAZIONE”

#### 1.3.1 FLUSSI DI CASSA INTERCORRENTI TRA LA BANCA ORIGINATOR E LA SOCIETÀ VEICOLO

Coerentemente con i criteri di rilevazione delle operazioni di “auto-cartolarizzazione” – in base ai quali non esistono passività nei confronti della società veicolo detenute dalla banca *originator* – le somme rivenienti dalla liquidità originata dal rimborso delle attività oggetto di “auto-cartolarizzazione”, qualora depositate dalla società veicolo presso la medesima banca *originator*, danno luogo a una riduzione delle attività in esame con contropartita “cassa”. Nel caso in cui le somme siano depositate presso altre istituzioni, occorre rilevare un credito nei confronti della società veicolo.

#### 1.3.2 OPERATIVITÀ DI FACTORING

Nel caso in cui un’operazione di “auto-cartolarizzazione” abbia ad oggetto crediti precedentemente acquisiti “pro-soluto” e/o “pro-solvendo” nell’ambito dell’operatività di factoring, si osserva preliminarmente che:

- a) la cessione dei crediti precedentemente acquisiti “pro-soluto” (cfr. Avvertenze Generali, paragrafo “Operazioni di factoring”) non comporta né la cancellazione dei crediti dal proprio attivo, né la rilevazione della liquidità ricevuta dalla società veicolo per l’acquisto dei crediti medesimi;
- b) la cessione dei crediti precedentemente acquisiti “pro-solvendo”, avendo il factor iscritto nell’attivo l’anticipo riconosciuto al cedente e non il credito acquisito, dà luogo alla sottoscrizione dei titoli emessi dalla società veicolo e alla contestuale iscrizione di una passività verso la società veicolo stessa. Poiché tali titoli e la relativa passività verso il veicolo sono originati con la liquidità fornita dall’*originator*, sul piano sostanziale tali attività e passività si possono considerare come perfettamente correlate (cioè il rimborso dell’una è connesso con il rimborso dell’altra), avendo le medesime caratteristiche tecniche (durata, tasso d’interesse, importo, ecc.). Pertanto, sia i titoli sottoscritti sia la passività non devono essere segnalati.

Nelle voci riferite alle attività finanziarie cedute dalle banche nell’ambito di operazioni di “auto-cartolarizzazione” (ad esempio, 58242 “Cessioni di finanziamenti” e voce 58202 “Attività finanziarie oggetto di operazioni di cessione non cancellate dall’attivo”, sottovoci da 02 a 24), vanno segnalati i soli crediti precedentemente acquisiti “pro-soluto” dalla banca ed iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale. Viceversa, nella voce 58218 “Esposizioni per cassa verso proprie cartolarizzazioni: titoli di debito”, nonché nella voce 58148 “Titoli di proprietà non iscritti nell’attivo”, forma oggetto di rilevazione il complesso dei titoli ABS

---

<sup>1</sup> In tal modo, la differenza (pari a 15) con l’importo delle attività cartolarizzate (pari a 100) corrisponde alla complessiva esposizione per cassa dell’*originator* verso la cartolarizzazione (10 titoli junior + 5 finanziamento).

sottoscritti dalla banca *originator*, anche se riferiti a cartolarizzazioni di crediti precedentemente acquisiti “pro-solvendo”.

#### 1.4 COVERED BOND

Nelle cessioni a società veicolo finalizzate all’emissione di *covered bond*, nelle quali la banca cedente non abbia concesso alle medesime società il finanziamento subordinato da utilizzare per l’acquisto delle attività sottostanti, si applicano criteri analoghi a quelli indicati nel precedente paragrafo 1.2.1 “Operazioni di cartolarizzazione - Flussi di cassa intercorrenti tra la banca *originator* e la società veicolo”.

Nelle cessioni a società veicolo finalizzate all’emissione di *covered bond*, nelle quali la banca cedente abbia concesso alle medesime società il finanziamento subordinato da utilizzare per l’acquisto delle attività sottostanti, si applicano criteri analoghi a quelli indicati nel precedente paragrafo 1.3.1 “Operazioni di “auto-cartolarizzazione” - Flussi di cassa intercorrenti tra la banca *originator* e la società veicolo”.

#### 1.5 ATTIVITA’ DI *SERVICING*

Nella sottosezione I.3 sono richieste informazioni sulle attività finanziarie oggetto di operazioni di cartolarizzazione per le quali la banca segnalante svolge il ruolo di *servicer*, ripartite a seconda che il cedente (*originator*) sia una IFM o un soggetto diverso. In termini generali si precisa che, ai fini delle informazioni in argomento, l’attività di *servicing* non è da intendersi come applicabile unicamente alle attività oggetto di cartolarizzazione, ma anche alle attività oggetto di altre operazioni di cessione <sup>(1)</sup>. Inoltre si precisa che, come previsto dalla vigente normativa nazionale, nel perimetro della definizione di *servicer* rientrano anche i soggetti cui sono delegate le attività di controllo attinenti alla verifica di conformità dell’operazione alla legge <sup>(2)</sup>.

La segnalazione dell’attività di *servicing* deve essere effettuata a partire dalla data di cessione effettiva dei finanziamenti (es. trasferimento di rischi e benefici in presenza di derecognition) e non dalla data in cui viene sottoscritto il contratto di cessione.

Il caso di ri-cessione ad altra società veicolo è da intendersi come la successiva cessione dei finanziamenti dalla società veicolo cessionaria dei finanziamenti bancari a un ulteriore società veicolo per la cartolarizzazione. Tali finanziamenti vanno convenzionalmente rilevati come bancari.

Si precisa inoltre che ,ai fini delle informazioni in argomento, con il termine *originator* si indica il soggetto che nelle operazioni di cartolarizzazione cede alla società veicolo le attività finanziarie oggetto di cartolarizzazione, prescindendo dalla circostanza che il soggetto cedente abbia o meno originato le attività finanziarie oggetto di cessione. Ciò premesso, si forniscono di seguito alcune casistiche e i corrispondenti criteri segnaletici da seguire:

- a) un soggetto (es. IFM) cede attività finanziarie a un veicolo di cartolarizzazione che emette a sua volta titoli ABS sottoscritti da un secondo veicolo di cartolarizzazione: le attività finanziarie oggetto della prima cartolarizzazione vanno segnalate come originate dal soggetto cedente (es. IFM), mentre i titoli ABS sottoscritti dal secondo veicolo vanno segnalati come originati dal primo veicolo che li ha emessi;

---

<sup>1</sup> Ai sensi del Regolamento (UE) 2021/379, *servicer* (“gestore”) s’intende un’IFM che gestisce i crediti sottostanti una cartolarizzazione o i crediti che sono stati altrimenti trasferiti in relazione alla riscossione dai debitori di capitale e interessi.

<sup>2</sup> Ai sensi dell’art. 2, comma 6-bis della 130/99.

- b) cessione da parte di un veicolo di cartolarizzazione delle attività finanziarie precedentemente acquisite (ad es. da IFM) a favore di un nuovo veicolo di cartolarizzazione: benché quest'ultimo abbia acquisito le attività da un altro veicolo, il *servicer* segnala tali attività, convenzionalmente, come originate dal cedente originario (es. da IFM); ove specificato, in caso di ri-cessione ad altro veicolo di finanziamenti bancari, il *servicer* segnala tali attività, convenzionalmente, con il codice censito della società veicolo cedente;
- c) cessione da parte di una banca di propri finanziamenti a un intermediario finanziario che, a sua volta, cede tali attività finanziarie, iscritte nel proprio attivo, a una società veicolo di cartolarizzazione: l'*originator* è l'intermediario finanziario che ha ceduto le attività finanziarie alla società veicolo.

Le attività finanziarie per le quali la banca segnalante svolge il ruolo di *servicer* vanno valorizzate seguendo i medesimi criteri previsti per la sottosezione I.1. Pertanto, la banca fa riferimento al valore nominale delle attività finanziarie al lordo di eventuali fondi rettificativi e al netto dei rimborsi e dei write-off (antecedentemente o successivamente alla cessione). Non vanno, tuttavia, dedotte dal valore delle attività le eventuali perdite rilevate dal soggetto *originator* nel mese in cui è intervenuta la cessione.

## 8. OPERAZIONI DI FACTORING

Il factoring è rappresentato dall'attività mediante la quale si realizza un trasferimento di crediti sorti nell'esercizio dell'impresa dal soggetto titolare (impresa fattorizzata) a un intermediario (*factor*) che assume l'impegno della riscossione e può anticipare in tutto o in parte, con clausola "pro-solvendo" o "pro-soluto", l'importo dei crediti stessi.

Con tale attività il *factor* svolge anche un servizio di assistenza e di consulenza all'impresa cedente consistente di regola nella gestione contabile delle fatture commerciali e nella selezione della clientela.

Ai fini della classificazione delle operazioni di factoring tra "pro-soluto" e "pro-solvendo", indipendentemente dalla forma contrattuale, si considera "pro-soluto" l'operazione che realizza in capo alla banca il pieno trasferimento dei rischi e dei benefici connessi con le attività oggetto della transazione, ai sensi dell'IFRS 9 (c.d. *derecognition*). Per converso, sono da considerarsi come "pro-solvendo" le operazioni che non realizzano in capo alla banca il suddetto trasferimento dei rischi e dei benefici.

Pertanto, nelle forme tecniche relative al factoring le esposizioni connesse con operazioni "pro-solvendo" vanno imputate ai soggetti cedenti, mentre quelle relative ad operazioni "pro-soluto" ai debitori ceduti <sup>(1)</sup>.

In particolare, nella Sezione I le banche che esercitano direttamente il factoring rilevano gli anticipi concernenti le operazioni "pro-solvendo" nella sottovoce 58005.36 ("Finanziamenti – verso clientela – operazioni di factoring"), per un importo pari alle somme effettivamente erogate. L'importo erogato è comprensivo degli interessi e delle competenze contabilizzati. Sono invece esclusi gli interessi maturati sulle dilazioni nei pagamenti concesse ai debitori dei rapporti sottostanti ai contratti di factoring; tali interessi, se non ancora incassati, vanno ricondotti nelle "Altre attività - altre" (sottovoce 58020.28).

Nel caso di operazioni "pro-solvendo" i crediti acquisiti per effetto dell'attività di factoring non devono formare oggetto di rilevazione, sia nel caso in cui venga prestato soltanto il servizio di incasso sia nel caso in cui abbiano costituito oggetto di anticipo.

Nel caso in cui la banca esercente l'attività di factoring assicuri il pagamento di una predeterminata percentuale dei crediti ceduti dalla società fattorizzata, il relativo importo, per la quota eccedente gli anticipi erogati, andrà rilevato nella sottosezione II.1, parte seconda, nella voce 58387, tra gli "Impegni irrevocabili a erogare fondi".

---

<sup>1</sup> Criteri analoghi si applicano alle altre operazioni di cessione di crediti.

**C) DATI STATISTICI – REGOLE RIGUARDANTI PARTICOLARI  
SOTTOSEZIONI INFORMATIVE O VOCI**



## 5. SERVIZI DI INVESTIMENTO

Le informazioni di cui alla sottosezione II.2 vanno fornite dalle banche autorizzate a svolgere i servizi di investimento così come definiti dal Testo Unico della Finanza – T.U.F. (Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58).

I dati vanno riferiti all'intera azienda, includendo l'operatività di tutte le filiali estere (comunitarie ed extra-comunitarie) della banca segnalante.

Formano oggetto della rilevazione sia dati di flusso sia dati di stock.

Ai fini della presente sottosezione negli strumenti finanziari di debito sono inclusi i certificati di deposito e i buoni fruttiferi.

Gli importi vanno segnalati escludendo le spese per bolli e le commissioni.

Le sottovoci "inoperatività nel periodo" vanno attivate quando la banca segnalante, pur autorizzata alla prestazione del servizio di investimento interessato, non ha nel periodo di riferimento alcun importo da segnalare nelle restanti sottovoci. Va convenzionalmente indicato il valore "1".

Ai fini dell'attributo informativo "Servizio consulenza", vanno indicati con:

- il valore "1", gli strumenti finanziari detenuti dai clienti a seguito di specifiche operazioni per le quali l'intermediario ha prestato il servizio di consulenza su base indipendente;
- il valore "2", gli strumenti finanziari detenuti dai clienti a seguito di specifiche operazioni per le quali l'intermediario ha prestato il servizio di consulenza non su base indipendente;
- il valore "3", gli strumenti finanziari per i quali non è stato effettivamente prestato il servizio di consulenza;
- il valore "7", i casi residuali quali, a titolo esemplificativo, gli strumenti finanziari trasferiti da altro intermediario.

Ai fini della compilazione della voce 41419 "Strumenti finanziari della clientela", posto che andranno specificamente individuati gli strumenti che confluiscono nei dossier della clientela nell'una o nell'altra modalità (consulenza o meno), ove la banca segnalante incontri significative difficoltà operative a ripartire puntualmente lo stock di titoli sulla base dell'attributo informativo "Servizio consulenza", è possibile ripartire convenzionalmente le quantità, il valore nominale e il fair value degli strumenti finanziari aventi il medesimo codice ISIN sulla base della proporzione di operazioni eseguite in acquisto nell'una o nell'altra modalità. Analoghi criteri vanno seguiti per la rilevazione del valore nozionale e del *fair value* degli strumenti derivati.

### 1. ATTIVITÀ DI NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO

Nelle sottovoci 41400 da 05 a 19 formano oggetto di rilevazione le operazioni di negoziazione per conto proprio effettuate dalla banca alternativamente:

- in qualità di "market maker" <sup>(1)</sup>;

---

<sup>1</sup> In tale categoria rientrano anche le operazioni effettuate dalla banca in qualità di "specialist", nell'ambito della sua attività di "market making".

- in contropartita diretta e in relazione a ordini dei clienti, su strumenti finanziari di debito, di capitale, quote di O.I.C.R. e derivati, anche se non ancora regolate finanziariamente. Sono pertanto escluse operazioni non riconducibili ad alcun servizio di investimento quali, ad esempio, acquisti e vendite effettuate per finalità di investimento o di gestione della tesoreria ed eventuali operazioni di copertura <sup>(1)</sup><sup>(2)</sup>.

Nell'ambito dell'operatività delle succursali italiane di banche estere, formano oggetto di rilevazione anche le operazioni di negoziazione di strumenti finanziari effettuate con clientela residente in Italia, qualora gli ordini dei clienti siano eseguiti utilizzando titoli detenuti dalla casa madre (si rammenta che, ai fini della disciplina sui servizi d'investimento, le succursali sono soggetti non distinti dalle case madri). In tal caso, le succursali non segnalano i titoli in questione nelle sottovoci 21 e 22 relative al "portafoglio di fine periodo".

Vi rientrano le negoziazioni di strumenti finanziari di debito e di capitale di propria emissione. Formano oggetto di rilevazione anche le operazioni di vendita operate dalla banca secondo la modalità del c.d. "*direct listing*", sia in *qualità di market maker* (in tal caso le operazioni andranno rilevate tra le sottovoci 05 e 11 della voce 41400) che in contropartite di ordini della clientela (in tal caso le operazioni andranno rilevate tra le sottovoci 13 e 19 della voce 41400).

Sono escluse dalla rilevazione le operazioni di riporto, pronti contro termine e quelle di prestito titoli.

Sono altresì esclusi dalla rilevazione gli acquisti di strumenti finanziari oggetto di operazioni di collocamento da parte della banca segnalante (ad esempio, acquisti a fermo).

Gli acquisti e le vendite sono disaggregati in relazione alle caratteristiche degli strumenti finanziari negoziati (variabili "raggruppamento titoli/derivati" ovvero "codice ISIN", "indicatore di quotazione", "mercato di negoziazione", "categoria emittente", "rapporti con emittente") e della clientela con la quale si è operato (variabile "clientela Mifid"); è altresì richiesto di segnalare i casi nei quali è stato prestato il servizio di consulenza (variabile "servizio consulenza"). Per l'esatta individuazione delle variabili applicate a ciascuna sottovoce si rimanda alle istruzioni di compilazione fornite in corrispondenza di ciascuna di esse.

Le sottovoci 41400 da 13 a 19 ("Attività di negoziazione per conto proprio – in contropartita di ordini") vanno altresì ripartite a seconda che le operazioni siano svolte in contropartita del servizio di esecuzione degli ordini per conto dei clienti oppure del servizio di gestione di portafogli. Le due fattispecie sono individuate mediante uno specifico attributo informativo (variabile "servizio in contropartita").

Le compravendite vanno rilevate unicamente nella segnalazione riferita al mese in cui sono stati stipulati i relativi contratti.

---

<sup>1</sup> Ad esempio, non forma oggetto di rilevazione l'operazione di acquisto effettuata a fronte della vendita a clientela di uno strumento finanziario non presente nel proprio portafoglio.

<sup>2</sup> Formano oggetto di rilevazione i contratti derivati negoziati dalle banche con la clientela al fine di soddisfare esigenze di copertura dai rischi di mercato rappresentate da quest'ultima, in quanto negoziati in contropartita diretta e in relazione ad ordini della stessa. Viceversa, non vanno rilevati i derivati negoziati dalle banche con finalità di copertura di proprie attività e/o passività, sempreché non siano stati negoziati in contropartita diretta e in relazione ad ordini dei clienti.

Le compravendite di strumenti finanziari già regolate finanziariamente vanno indicate al prezzo di acquisto o di vendita (per gli strumenti finanziari di debito occorre fare riferimento al “corso secco” <sup>(1)</sup>). I contratti a termine e i contratti derivati con strumento finanziario sottostante (ivi inclusi quelli che prevedono lo scambio di una o più valute) <sup>(2)</sup>, vanno segnalati in base al prezzo convenuto (“*strike price*”) <sup>(3)</sup>; i contratti derivati senza strumento finanziario sottostante vanno indicati in base al valore nozionale <sup>(4)</sup>. Per gli strumenti di seguito indicati occorre segnalare:

- per le opzioni su indici di borsa (ad esempio, sul MIB30) il capitale di riferimento moltiplicato per il valore dell’indice alla data di riferimento del contratto;
- per le opzioni su “*future*” (es. MTO) il capitale di riferimento moltiplicato per il prezzo convenuto del “*future*”;
- per i “*futures*” su indici di borsa (es. FIB30) il capitale di riferimento moltiplicato per il valore dell’indice alla data di riferimento del contratto;
- per i “*futures*” su strumenti finanziari di debito (anche se fittizi, ad esempio i “*futures*” negoziati sull’IDEM) il capitale di riferimento moltiplicato per il prezzo convenuto del “*future*”.

Nel portafoglio di fine periodo (sottovoci 41400.21 e 22) forma oggetto di rilevazione la “rimanenza” a fine periodo dei titoli e degli altri strumenti finanziari che la banca destina allo svolgimento dell’attività di “negoiazione per conto proprio” così come definita dal T.U.F.. Tale portafoglio, che non coincide necessariamente con la definizione contabile di *trading*, include anche i titoli di propria emissione riacquistati e destinati all’attività di negoziazione <sup>(5)</sup>.

Sono incluse le sole operazioni regolate finanziariamente <sup>(6)</sup>.

I titoli e i contratti derivati vanno indicati al *fair value* (i titoli di debito al corso secco) <sup>(7)</sup> dell’ultimo giorno lavorativo del mese di riferimento.

Le consistenze di fine periodo sono disaggregate in relazione alle caratteristiche degli strumenti finanziari (variabile “codice ISIN” per gli strumenti finanziari con ISIN; variabili “raggruppamento titoli/derivati”, “indicatore di quotazione”, “mercato di negoziazione”, “categoria emittente”, “rapporti con emittente” per gli altri strumenti finanziari).

## 2. ATTIVITÀ DI ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI

---

<sup>1</sup> Per i titoli del tipo “*zero coupon bond*” ovvero “*one coupon*” occorre includere anche i ratei di interesse ricompresi nel prezzo della compravendita.

<sup>2</sup> I “*currency interest rate swaps*” valuta contro valuta vanno segnalati una sola volta facendo riferimento alla valuta oggetto di acquisto.

<sup>3</sup> Ivi inclusi i contratti ISOα.

<sup>4</sup> Tali contratti sono segnalati come acquisti o vendite secondo il criterio fissato nelle “Avvertenze Generali”, paragrafo “Titoli e derivati”.

<sup>5</sup> Relativamente ai derivati, la banca include nel portafoglio di fine periodo il complesso dei contratti detenuti dalla medesima, negoziati nello svolgimento dell’attività di “negoiazione contro proprio”. La segnalazione va operata sino alla scadenza contrattuale di tali contratti derivati.

<sup>6</sup> I contratti derivati senza titolo sottostante (ad esempio, “Interest Rate Swap”) formano oggetto di segnalazione a partire dal trimestre in cui sono stipulati, anche qualora non sia avvenuto il regolamento del primo differenziale.

<sup>7</sup> Per i titoli del tipo “*zero coupon bond*” ovvero “*one coupon*” occorre includere anche i ratei di interesse ricompresi nel prezzo della compravendita.

Formano oggetto di rilevazione le operazioni di compravendita di strumenti finanziari, anche se non ancora regolate finanziariamente, effettuate in nome proprio e per conto della clientela. Sono escluse le operazioni di esecuzione di ordini che trovano contropartita nel portafoglio di proprietà della banca segnalante, da segnalare unicamente nell'ambito dell'attività di negoziazione per conto proprio.

Nell'ambito dell'operatività delle succursali italiani di banche estere, formano oggetto di rilevazione anche le operazioni di negoziazione di strumenti finanziari effettuate con clientela residente in Italia, qualora gli ordini dei clienti siano eseguiti dalle case madri (si rammenta che, ai fini della disciplina sui servizi d'investimento, le succursali sono soggetti non distinti dalle case madri).

Vanno escluse: a) le operazioni che si configurano come attività di collocamento (che devono essere segnalate nelle voci "attività di collocamento con o senza garanzia") oppure come attività di raccolta ordini (che devono formare oggetto di rilevazione nella voce "attività di ricezione e trasmissione di ordini"); b) le operazioni di riporto, pronti contro termine e prestito titoli.

Vanno, invece, incluse le operazioni di compravendita effettuate per gestione di patrimoni, qualora la banca segnalante eserciti entrambe le attività (di esecuzione di ordini per conto dei clienti e di gestione di portafogli).

Ciascuna operazione di compravendita per conto terzi deve essere segnalata in una sola delle sottovoci 41401.09 e 11 (acquisti) ovvero 41401.13 e 15 (vendite), in relazione al tipo di ordine impartito dalla clientela.

Gli strumenti finanziari vanno valorizzati secondo le medesime modalità previste per gli acquisti e le vendite relativi all'attività di negoziazione per conto proprio.

Le informazioni sono disaggregate in relazione alle caratteristiche degli strumenti finanziari negoziati (variabili "raggruppamento titoli/derivati" ovvero "codice ISIN", "indicatore di quotazione", "mercato di negoziazione", "categoria emittente", "rapporti con emittente") e della clientela con la quale si è operato (variabile "clientela Mifid"); è altresì richiesto di segnalare i casi nei quali è stato prestato il servizio di consulenza (variabile "servizio consulenza").

### 3. ATTIVITÀ DI GESTIONE DI PORTAFOGLI

Si distingue tra gestioni di portafogli svolte dalla banca segnalante: a) in proprio (voce 41402 - sottovoci , da 01 a 39 e 45); b) su delega ricevuta da terzi (voce 41402 - sottovoci 42, 44 e da 46 a 75). È prevista altresì l'evidenza delle gestioni in proprio di cui al punto a) delegate a terzi (voce 41405).

Le gestioni in proprio comprendono le gestioni di portafogli su base individuale e i fondi pensione. In particolare, si è in presenza di una gestione propria quando il mandato gestorio sia stato conferito alla banca segnalante da un soggetto non abilitato all'attività in esame (es. imprese di assicurazione, finanziarie, persone fisiche etc.) o qualora il mandato sia stato conferito, in qualità di "cliente finale", da un soggetto abilitato all'attività di gestione (es. banca che delega la gestione del portafoglio di proprietà).

Per gestioni delegate da terzi sono da intendersi:

- 1) gli incarichi affidati alla banca segnalante da soggetti abilitati all'attività di gestione con riferimento all'intero portafoglio o a specifiche scelte di investimento;

- 2) gli incarichi affidati alla banca segnalante da parte del gestore di un fondo pensione;
- 3) altri incarichi ricevuti relativi a fattispecie non riconducibili a quelle precedenti.

Le sottovoci relative alle gestioni delegate da terzi di cui al precedente punto sub b) vanno compilate facendo riferimento esclusivamente all'ammontare di patrimonio ricevuto effettivamente in gestione. Pertanto, relativamente, ad esempio, agli incarichi ricevuti dalla banca segnalante relativi a specifiche scelte di investimento deve essere segnalata soltanto la parte del patrimonio per la quale sono state affidate alla banca specifiche scelte di investimento.

Formano oggetto di rilevazione gli acquisti (ivi incluse le sottoscrizioni) e le vendite (ivi inclusi i rimborsi) di strumenti finanziari di debito, di capitale, di quote di O.I.C.R. e di contratti derivati, anche se non ancora regolati finanziariamente (sottovoci 41402.01/03/09/11/47/48/49/51///e 41405.01/03/09/11). Tali compravendite vanno rilevate unicamente nella segnalazione riferita al mese in cui sono stati stipulati i relativi contratti. Gli strumenti finanziari vanno indicati secondo le medesime modalità previste per gli acquisti e le vendite relativi all'attività di negoziazione per conto proprio.

Nel "portafoglio di fine periodo" (sottovoci 41402.34-35-59-67 e 41405.34-35) vanno segnalate le "rimanenze" a fine periodo del portafoglio gestito, quale risulta dalle compravendite già regolate finanziariamente, inclusi i contratti derivati ancora aperti alla data di riferimento della segnalazione. In particolare, i titoli di proprietà e i contratti derivati vanno indicati al *fair value* (gli strumenti finanziari di debito al "corso secco" <sup>(1)</sup>) dell'ultimo giorno lavorativo del mese di riferimento. Vanno inoltre riportati (sottovoci 41402.36/37/39/45/69/71/73/75 e 41405.36/37/39/45) rispettivamente: i) il valore nominale degli strumenti finanziari di natura obbligazionaria detenuti in portafoglio; ii) la quantità di strumenti di natura azionaria e parti di OICR detenuti in portafoglio.

Nel caso in cui la banca segnalante acquisisca patrimoni in gestione per effetto di operazioni di carattere straordinario (es. fusioni, acquisti/cessioni rami d'azienda), nel mese nel quale hanno efficacia tali operazioni occorre segnalare:

- a) nelle sottovoci "acquisti", "portafoglio di fine periodo" e "raccolta effettuata nel periodo", rispettivamente, gli strumenti finanziari e il patrimonio oggetto delle gestioni di portafogli acquisite;
- b) nelle sottovoci "vendite" e "rimborsi effettuati nel periodo", rispettivamente, gli strumenti finanziari e il patrimonio oggetto delle gestioni di portafogli cedute.

Nelle sottovoci relative agli acquisti, alle vendite e al "portafoglio di fine periodo" non vanno segnalate le operazioni di pronti contro termine, di riporto, di prestito titoli nonché i conti correnti e i depositi a risparmio (liberi e vincolati).

Nella "Liquidità" per gestione di portafogli (sottovoci 41402.27/33/65/70 e 41405.25/27) formano oggetto di segnalazione le disponibilità liquide in essere a fronte di contratti di gestione, ivi incluse quelle investite in operazioni di pronti contro termine, di riporto, di concessione di titoli in prestito nonché in conti correnti e in depositi a risparmio (liberi e vincolati). Eventuali passività liquide di competenza della clientela non vanno rilevate, ma concorrono unicamente a determinare il valore del "patrimonio gestito".

---

<sup>1</sup> Per i titoli del tipo "zero coupon bond" ovvero "one coupon" occorre includere anche i ratei di interesse inclusi nel valore corrente.

Qualora i titoli ricevuti dal cliente prestatario in operazioni di prestito titoli siano venduti dal cliente stesso:

- la liquidità incassata va rilevata per le gestioni proprie nelle sottovoci 27 oppure 33 e per le gestioni delegate da terzi nelle sottovoci 65 oppure 70. Alla chiusura dell'operazione la liquidità in uscita va rilevata in riduzione delle richiamate sottovoci;
- il debito connesso con l'impegno a restituire i titoli venduti alla controparte prestatrice va segnalato, sia per le gestioni proprie che per quelle delegate da terzi, rispettivamente nelle sottovoci 10 e 42, in riduzione del patrimonio gestito. Alla chiusura dell'operazione il citato debito va stornato dalle richiamate sottovoci.

Il "Patrimonio gestito" (sottovoci 41402.10/42 e 41405.10) è rappresentato dalla somma algebrica del "portafoglio di fine periodo", della "liquidità", dei ratei di interesse maturati sulle attività (strumenti finanziari, liquidità, ecc.), e sulle passività, delle eventuali passività non segnalate nella "liquidità" per gestione di portafogli e di tutti gli oneri maturati a carico della clientela.

Nella "Raccolta effettuata nel periodo" (sottovoci 41402.12/44 e 41405.12) va segnalato l'ammontare della liquidità e degli strumenti finanziari conferiti in gestione alla banca segnalante nel mese di riferimento della segnalazione. La segnalazione va effettuata nel mese in cui la banca segnalante riceve la disponibilità dei valori in gestione e li include nel patrimonio gestito. Gli strumenti finanziari vanno indicati al valore corrente (gli strumenti finanziari di debito al "corso secco" <sup>(1)</sup>) del giorno di conferimento.

Nei "Rimborsi effettuati nel periodo" (sottovoci 41402.14/46 e 41405.14) va indicato l'ammontare della liquidità e dei valori mobiliari restituiti alla clientela nel mese di riferimento della segnalazione. Gli strumenti finanziari vanno indicati al valore corrente (i titoli di debito al "corso secco" <sup>(2)</sup>) del giorno di rimborso.

Le informazioni sono disaggregate in relazione alle caratteristiche degli strumenti finanziari gestiti (variabili "raggruppamento titoli/derivati" ovvero "codice ISIN", "indicatore di quotazione", "categoria emittente", "rapporti con emittente", "sostenibilità") e della clientela con la quale si è operato (variabili "clientela Mifid" e "provincia di controparte"). Per l'esatta individuazione delle variabili applicate a ciascuna sottovoce si rimanda alle istruzioni di compilazione fornite in corrispondenza di ciascuna di esse.

Ai fini dell'attributo "sostenibilità", il "patrimonio gestito" dovrà essere suddiviso tra:

- la quota qualificabile come art. 6 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 – "SDFR";
- la quota qualificabile come art. 8 del medesimo "SDFR";
- la quota qualificabile come art. 9 del medesimo "SDFR";
- la quota eventuale per la quale predetta classificazione non sia applicabile.

---

<sup>1</sup> Per i titoli del tipo "zero coupon bond" ovvero "one coupon" occorre includere anche i ratei di interesse inclusi nel prezzo di conferimento.

<sup>2</sup> Per i titoli del tipo "zero coupon bond" ovvero "one coupon" occorre includere anche i ratei di interesse inclusi nel prezzo di rimborso.

#### 4. ATTIVITÀ DI COLLOCAMENTO CON GARANZIA

Formano oggetto di rilevazione le operazioni di collocamento con garanzia, ivi incluse quelle con preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo. È prevista la distinzione tra “attività di collocamento per conto di società del gruppo” e “attività di collocamento per conto di altre società”. È inclusa l’attività di collocamento effettuata mediante promotori finanziari.

Le sottoscrizioni di titoli di Stato (ivi inclusi i BOT fino a concorrenza degli ordini di sottoscrizione ricevuti dalla clientela) effettuate per conto di terzi si configurano: a) come attività di collocamento con o senza garanzia, qualora la banca segnalante abbia sottoscritto apposita convenzione di collocamento con la Banca d’Italia e intervenga all’asta di emissione sulla base di una preventiva richiesta della clientela; b) come “attività di ricezione e trasmissione di ordini”, nel caso in cui la banca segnalante non partecipi direttamente all’asta <sup>(1)</sup>.

Negli “strumenti finanziari collocati” (sottovoci 41403. da 09 a 15) va segnalato l’ammontare degli strumenti finanziari collocati nel mese di riferimento della segnalazione, ivi inclusi quelli eventualmente collocati presso la medesima banca segnalante. Gli strumenti vanno indicati al prezzo di collocamento.

In caso di distribuzione di quote di O.I.C.R. alla clientela dietro loro richiesta, tale attività si configura come collocamento (con o senza garanzia) qualora la banca segnalante abbia ricevuto dalla SGR emittente l’incarico di collocamento delle quote. Ove la banca segnalante non abbia ricevuto tale incarico, le sottoscrizioni delle quote vanno segnalate nell’ambito della voce 41410 “Attività di ricezione e trasmissione ordini”. Tale criterio segnaletico si applica anche alle sottoscrizioni di O.I.C.R. operate sulla base di specifici contratti stipulati con i clienti, che prevedano, ad esempio, che: i) ogni mese vengano sottoscritte, per un importo prefissato, nuove quote di uno o più fondi comuni prestabiliti mediante addebito in c/c; ii) una volta superata una predeterminata soglia di liquidità sul c/c, l’importo eccedente sia automaticamente investito nella sottoscrizione di nuove quote di fondi comuni prestabiliti; iii) al momento dell’accredito della remunerazione delle quote di O.I.C.R. detenute, l’importo ricevuto venga reinvestito in nuove quote del medesimo fondo comune o di altri fondi prestabiliti.

Le informazioni sono disaggregate in relazione alle caratteristiche degli strumenti finanziari collocati (variabili “raggruppamento titoli” ovvero “codice ISIN”, “indicatore di quotazione”, “categoria emittente”) e della clientela con la quale si è operato (variabili “clientela Mifid” e “provincia di controparte”). Per l’esatta individuazione delle variabili applicate a ciascuna sottovoce si rimanda alle istruzioni di compilazione fornite in corrispondenza di ciascuna di esse.

#### 5. ATTIVITÀ DI COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA

Valgono i medesimi criteri segnaletici previsti per l’attività di collocamento con garanzia.

Rientrano in questa attività anche il collocamento di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.) nonché le sottoscrizioni di strumenti

---

<sup>1</sup> In tale ultimo caso, le sottoscrizioni vanno rilevate nella voce 41410 “Attività di ricezione e trasmissione ordini” nel trimestre in cui avviene l’assegnazione dei titoli alla banca segnalante, considerato che solo in quel momento si può dire che si è verificata l’esecuzione dell’ordine ricevuto dalla clientela.

finanziari diverse da quelle connesse con l'attività di collocamento con preventiva sottoscrizione.

Vanno convenzionalmente rilevate le operazioni di trasferimento, parziale o totale, delle quote di O.I.C.R. detenute dalla clientela relative a fondi differenti appartenenti alla medesima SGR (c.d. *switch*), laddove la banca non sia autorizzata all'esercizio dell'attività di ricezione e trasmissione ordini, considerata la necessità di rilevare comunque tale operatività. In particolare, formano oggetto di segnalazione le sole operazioni di sottoscrizione di quote.

È prevista la distinzione tra "attività di collocamento per conto di società del gruppo" e "attività di collocamento per conto di altre società". E' inclusa l'attività di collocamento effettuata mediante promotori finanziari.

Le informazioni sono disaggregate in relazione alle caratteristiche degli strumenti finanziari collocati (variabili "raggruppamento titoli" ovvero "codice ISIN", "indicatore di quotazione", "categoria emittente") e della clientela con la quale si è operato (variabili "clientela Mifid" e "provincia di controparte"). Per l'esatta individuazione delle variabili applicate a ciascuna sottovoce si rimanda alle istruzioni di compilazione fornite in corrispondenza di ciascuna di esse.

## 6. RIMBORSI RICHIESTI DALLA CLIENTELA

Nella voce 41422 figurano le segnalazioni dei prodotti finanziari, precedentemente collocati con o senza garanzia, di cui è stato richiesto il rimborso nel periodo di riferimento della segnalazione, o rimborsati perché giunti a naturale scadenza o rimborsati anticipatamente.

Le informazioni sono disaggregate in relazione alle caratteristiche degli strumenti finanziari per cui si è richiesto il rimborso (variabili "raggruppamento titoli" ovvero "codice ISIN", "rapporto con l'emittente").

## 7. NUMERO DEI CONSULENTI FINANZIARI DIPENDENTI E NUMERO DEI CONSULENTI FINANZIARI MANDATARI E AGENTI

Nelle voci 41408 e 41409 è prevista la segnalazione rispettivamente dei consulenti finanziari dipendenti della società e dei consulenti finanziari mandatari e agenti.

## 8. ATTIVITÀ DI RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI

Nella voce 41410 ("Attività di ricezione e trasmissione di ordini) figurano le operazioni relative a compravendite di strumenti finanziari di debito, di capitale ecc., anche se non ancora regolate finanziariamente, eseguite da intermediari finanziari diversi dalla banca segnalante.

Sono inclusi gli ordini relativi ad operazioni di riporto, pronti contro termine e prestito titoli.

Vanno convenzionalmente rilevate, sia tra gli acquisti che tra le vendite per i rispettivi importi, le operazioni di trasferimento, parziale o totale, delle quote di OICR detenute dalla clientela relative a fondi differenti appartenenti alla medesima SGR (c.d. *switch*).



Nell'ambito dell'operatività delle succursali italiane di banche estere, formano oggetto di rilevazione anche le operazioni intermedie per conto di clientela residente in Italia, qualora le case madri trasmettano l'ordine per l'esecuzione ad altri intermediari (si rammenta che, ai fini della disciplina sui servizi d'investimento, le succursali sono soggetti non distinti dalle case madri).

Sono escluse dalla rilevazione le operazioni di compravendita per le quali la banca segnalante provvede direttamente all'esecuzione degli ordini ricevuti (ricondotte nell'attività di negoziazione per conto proprio) ovvero agisce in nome proprio e per conto della clientela (da segnalare nell'ambito dell'attività di esecuzione ordini per conto terzi).

Ciascuna operazione è segnalata una sola volta come acquisto o come vendita sulla base del tipo di ordine impartito dal cliente.

Si distingue tra ordini trasmessi ad intermediari appartenenti al medesimo gruppo bancario della banca segnalante o ad altri intermediari.

Gli strumenti finanziari vanno valorizzati secondo le medesime modalità previste per gli acquisti e le vendite relativi all'attività di negoziazione per conto proprio.

Le informazioni sono disaggregate in relazione alle caratteristiche degli strumenti finanziari intermediati (variabili "raggruppamento titoli/derivati" ovvero "codice ISIN" e "rapporti con emittente") e della clientela con la quale si è operato (variabili "clientela Mifid"); è altresì richiesto di segnalare i casi nei quali è stato prestato il servizio di consulenza (variabile "servizio consulenza"). Per l'esatta individuazione delle variabili applicate a ciascuna sottovoce si rimanda alle istruzioni di compilazione fornite in corrispondenza di ciascuna di esse.

## 9. ATTIVITÀ DI CONSULENZA

Nelle voci 41414 e 41416 formano oggetto di rilevazione il numero dei contratti in essere relativi all'attività di consulenza in materia, rispettivamente, di investimenti e di struttura finanziaria.

## 10. ATTIVITÀ DI GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI SCAMBIO

Nella voce 41418 figurano i volumi scambiati nell'ambito dell'attività di gestione di sistemi multilaterali di scambio.

## 11. ATTIVITÀ DI GESTIONE DI SISTEMI ORGANIZZATI DI NEGOZIAZIONE

Nella voce 41423 figurano i volumi scambiati nell'ambito dell'attività di gestione di sistemi multilaterali di scambio.

## 12. FINANZIAMENTI CONCESSI AGLI INVESTITORI E DEPOSITI STRUTTURATI

Nelle voci 41435 e 41437 formano oggetto di rilevazione, rispettivamente, i finanziamenti concessi agli investitori esclusivamente finalizzati ad effettuare transazioni su strumenti finanziari nelle quali interviene la banca segnalante e i depositi strutturati.

## **6. SISTEMI DI PAGAMENTO CON REGOLAMENTO TRAMITE SISTEMI DI COMPENSAZIONE**

Nelle procedure di pagamenti interbancari scambiati in forma elettronica e regolati per il tramite del Sistema di compensazione BI-COMP e/o di altri sistemi di compensazione (es. STEP2) possono determinarsi casi di disallineamento temporale fra l'operazione di addebitamento o di accredito nei conti della clientela e il regolamento tramite i suddetti sistemi, che discendono dall'invio o dalla ricezione della pertinente messaggistica elettronica in giorni non coincidenti con quello del regolamento stesso.

Con riferimento alle diverse procedure interbancarie (a fronte di operazioni di bonifico, addebito preautorizzato, prelievo da ATM, etc.), nel rispetto della normativa vigente, ove i conti della clientela vengano movimentati dalle banche in data antecedente il giorno di regolamento tramite i suddetti sistemi la relativa contropartita deve essere segnalata nelle seguenti sottovoci:

- a) nel caso di operazioni di addebito (es. a fronte di bonifici ordinati, prelievi bancomat con carte emesse dalla banca del cliente, etc.), "Altre passività - altre" (sottovoce 58045.31) da parte della banca ordinante o banca emittente (banca del debitore) a fronte dell'addebitamento del conto del cliente ordinante o che ha effettuato un prelievo presso sportelli automatici di altre banche;
- b) nel caso di operazioni di accredito (es. per incarichi di pagamento e disposizioni di incasso presso la banca del creditore, negoziazione assegni, prelievi di contante a fronte di carte emesse da altre banche), "Altre attività - altre" (sottovoce 58020.28) da parte della banca destinataria (banca del creditore o del beneficiario) a fronte dell'accREDITAMENTO del conto del cliente beneficiario o a fronte dei prelievi di contante effettuati da titolari di carte emesse da altre banche.

Per le banche riceventi le disposizioni di pagamento (banca del creditore nei bonifici, banca del debitore negli incarichi di pagamento) si rammenta quanto riportato nel paragrafo "Regole generali di compilazione" delle Avvertenze Generali, laddove si prevede che nell'ambito del sistema informativo interno e nell'ordinamento contabile vengano registrate senza indugio le operazioni originate dall'iniziativa delle controparti e che siano contenute entro livelli fisiologici le contabilizzazioni di tipo transitorio.

## **7. INFORMAZIONI TRIMESTRALI SULL'ANDAMENTO DEL CONTO ECONOMICO**

Cfr. anche “Avvertenze Generali, Parte A “Istruzioni di carattere generale”, paragrafo 3 “Regole generali di compilazione”.

La segnalazione di cui alla sottosezione II.5 si riferisce alle sole unità operanti in Italia, è trimestrale e ha carattere cumulativo. Le voci previste nella presente sottosezione includono anche i corrispondenti costi e ricavi delle attività in via di dismissione (IFRS 5).

Il criterio da seguire per la determinazione dei costi e dei ricavi relativi ai periodi contabili di riferimento della segnalazione (primo trimestre, primo semestre, primi nove mesi, intero esercizio) è, in via generale, quello della stretta competenza economica, a prescindere dal momento sia della loro manifestazione finanziaria sia del recepimento nella contabilità aziendale.

Tale criterio tende a individuare, nella maniera più completa e obiettiva, gli elementi reddituali relativi alle operazioni effettivamente sviluppatesi nei diversi periodi considerati, tenendo presenti le condizioni che regolano i rapporti con la clientela e con le istituzioni creditizie, i contratti collettivi o individuali con i dipendenti, le disposizioni di legge che impongono tributi e contributi ecc. Non si intende, pertanto, rilevare l'entità infrannuale delle singole voci di costo e di ricavo in via previsionale, sulla base di aspettative riguardanti l'andamento dei tassi di interesse, l'evoluzione operativa della banca, la dinamica salariale ecc..

Obiettivo della segnalazione è, in linea generale, quello di quantificare il risultato lordo di pertinenza del periodo delle unità operanti in Italia. Tale risultato include pertanto i costi e i ricavi relativi ai rapporti intercorrenti tra la casa madre e le filiali estere. Il dettaglio degli interessi e delle commissioni derivanti dai rapporti attivi e passivi tra la casa madre e le filiali estere è evidenziato nelle voci 5246 e 5276.

Qualora la determinazione degli importi di competenza risulti particolarmente problematica, possono essere indicati i costi o i ricavi effettivamente sostenuti o percepiti a condizione che la componente reddituale da rilevare sia di scarso rilievo nell'ambito dell'operatività aziendale.

Le ripartizioni “residenti – non residenti” e “euro–valuta” vanno operate con riguardo alle operazioni sottostanti.

## **8. UNITÀ OPERANTI ALL'ESTERO**

Nella Sezione II.6 sono richiesti, con periodicità trimestrale, alcuni dati patrimoniali relativi alle filiali operanti all'estero della banca segnalante.

I dati relativi all'insieme delle unità operanti in ciascun paese estero vanno determinati in una logica di consolidamento. Devono essere pertanto elisi i rapporti reciproci tra gli stabilimenti insediati nel medesimo paese, tenendo presente che le "partite viaggianti" vanno appostate nelle voci di definitiva imputazione.

Le segnalazioni relative alle filiali estere vanno compilate applicando, salvo che non sia diversamente precisato, i principi di carattere generale e le istruzioni particolari forniti relativamente alla Sezione I, facendo ricorso a criteri di analogia per le fattispecie non previste.

Anche relativamente alla classificazione dei dati rispetto alla residenza e alla valuta nonché all'utilizzo della valuta di segnalazione valgono i principi precedentemente richiamati. Si precisa che la nozione di "residenza" deve intendersi riferita all'Italia, secondo la disciplina valutaria vigente.

La valorizzazione in euro dei rapporti in valuta va effettuata al tasso di cambio a pronti di fine periodo (tra l'euro e la valuta in cui è espressa la contabilità di ciascuna filiale) utilizzato per le unità operanti in Italia.

## **9. TASSI DI INTERESSE**

Ai fini della compilazione della sottosezione I.4 si rinvia a quanto previsto dalla Circolare n.248 del 26 giugno 2002, “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni statistiche relative ai tassi d’interesse attivi e passivi”.

## 10. COSTI E RICAVI CONNESSI CON TRANSAZIONI NON FINANZIARIE INTERNAZIONALI

Nella sottosezione II.4 - parte seconda (voce 58790), è prevista la segnalazione, con periodicità trimestrale, dei costi e dei ricavi connessi con transazioni non finanziarie internazionali effettuate dalla banca segnalante.

E' prevista la classificazione per le seguenti tipologie di transazione (variabile "causale"):

### *SERVIZI DI COMUNICAZIONE*

#### *Servizi postali e di corriere*

Comprendono i servizi per raccolta, trasporto, spedizione e consegna di lettere, giornali, periodici, brochure ed altro materiale stampato, pacchi ed imballaggi. Tali servizi possono essere resi sia da amministrazioni postali nazionali sia da corrieri privati che si avvalgono di una propria rete di distribuzione, con o senza ricorso al sistema di trasporto pubblico per l'erogazione dei propri servizi. Comprendono anche servizi postali allo sportello come la vendita di francobolli, servizi di telegrammi, *mailbox*, etc.. Il valore dei servizi deve essere registrato su base lorda (cioè deve includere gli eventuali importi oggetto di compensazione).

Sono esclusi: servizi finanziari resi da amministrazioni postali (per esempio servizi di postagiro, servizi di conto/deposito o di risparmio postale), da segnalare come "servizi finanziari"; servizi di preparazione posta (quali etichettatura, fascicolazione, imbustamento, imballaggio, etc.) da segnalare come "altri servizi alle imprese non inclusi altrove".

#### *Servizi di telecomunicazione*

Comprendono i servizi per la trasmissione di suoni, immagini e altre informazioni attraverso telefono, telex, radio, televisione, internet, teleconferenza, satellite, posta elettronica e altre tecnologie analoghe. Includono anche la riparazione e la manutenzione delle apparecchiature di comunicazione e dei satelliti, il *leasing* di linee di comunicazione e i servizi di interconnessione internazionale. Si ricorda che il valore dei servizi deve essere registrato su base lorda (cioè deve includere gli eventuali importi oggetto di compensazione).

Esempi: trasmissione di programmi radiofonici e televisivi; noleggio e *leasing* di satelliti e di linee di telecomunicazione; servizi di telefonia fissa e mobile; servizi di *internet backbone*, altri servizi telematici diversi dai servizi di *web hosting* e di *web search portal*.

Sono esclusi: il valore delle informazioni trasportate (da includere in "servizi di informazione di agenzie di stampa" oppure in "altri servizi di informazione"); l'installazione di impianti di telecomunicazioni (da segnalare come "costruzioni"); i servizi di *database*, servizi informatici per l'accesso o la manipolazione di dati, servizi di *web hosting* (da segnalare come "servizi informatici"); i servizi di *web search portal* (da segnalare come "altri servizi di informazione").

### *COSTRUZIONI*

Comprendono la costruzione di edifici, la creazione, l'ammodernamento, la riparazione e l'ampliamento di immobili, il miglioramento di natura ingegneristica dei terreni e la

realizzazione di altre opere di ingegneria civile (inclusi strade, ponti, dighe, ferrovie, porti ed aeroporti). Sono compresi i connessi lavori di installazione e assemblaggio di impianti (compresi quelli di telecomunicazioni) e macchinari, la preparazione del sito, i servizi specializzati quali quelli idraulici, di tinteggiatura e di demolizione. Sono compresi in questa voce anche i lavori di *manutenzione e riparazione* di edifici, di opere di ingegneria civile, di impianti e macchinari (esclusi quelli effettuati su computer, periferiche e apparecchiature e impianti di telecomunicazioni).

E' inclusa nelle costruzioni anche l'acquisizione di beni e servizi da parte delle imprese che effettuano i lavori di costruzione nell'economia di ubicazione delle opere e/o in terze economie.

Si distingue tra "costruzioni all'estero" e "costruzioni in Italia" sulla base del paese in cui l'erogazione del servizio di costruzione è realizzata. In dettaglio, nelle "costruzioni all'estero", è necessario indicare i servizi di costruzione erogati all'estero dal segnalante in favore di non residenti; simmetricamente, nelle "costruzioni in Italia", è necessario indicare i servizi di costruzione erogati in Italia da non residenti in favore del segnalante.

Sono esclusi: la progettazione architettonica, pianificazione, sviluppo e supervisione del progetto, cartografia, test e collaudo dell'opera, servizi di ispezione tecnica (tutti i precedenti servizi sono da registrare in "servizi di architettura" o "servizi di ingegneria" o "altri servizi scientifici e tecnici"). Sono esclusi anche i seguenti servizi, da registrare nei "servizi estrattivi e minerari": servizi di perforazione e sondaggio di giacimenti petroliferi e di gas; servizi per la mobilitazione, trasporto e demobilitazione di impianti di perforazione; servizi di rivestimento con tubi e cementazione di pozzi per la ricerca e la produzione di idrocarburi, altri *oil and gas field services*; servizi di ingegneria mineraria; servizi di esplorazione geologica e mineraria.

#### *Costruzioni all'estero*

Comprendono i servizi prestati dal segnalante in lavori di costruzione ed installazione realizzati all'estero in favore di non residenti e i relativi beni e servizi acquistati dal segnalante nell'economia in cui è ubicata la costruzione e/o in terze economie ovvero i soli beni acquistati in Italia.

Come importo deve essere indicata la quota del valore totale del contratto che si riferisce al trimestre di competenza della segnalazione. Per valore totale del contratto deve intendersi il valore complessivamente stabilito per il servizio di costruzione nelle condizioni contrattuali (tenendo conto degli aggiornamenti successivi alla prima versione del contratto).

Sono esclusi: le costruzioni realizzate attraverso una filiale o succursale dell'impresa segnalante residente all'estero; i lavori di costruzione ed installazione all'estero commissionati dal segnalante a non residenti.

#### *Costruzioni in Italia*

Comprendono i servizi prestati al segnalante da imprese non residenti in lavori di costruzione e installazione realizzati in Italia e i relativi beni e servizi acquistati nell'economia residente dall'impresa non residente che effettua i lavori di costruzione.

Come importo deve essere indicata la quota del valore totale del contratto che si riferisce al trimestre di competenza della segnalazione. Per valore totale del contratto deve intendersi il valore complessivamente stabilito per il servizio di costruzione nelle condizioni contrattuali (tenendo conto degli aggiornamenti successivi al contratto originario).

Sono esclusi: le costruzioni realizzate da imprese non residenti attraverso proprie filiali o succursali ubicate in Italia; i servizi prestati dal segnalante, per lavori di costruzione ed installazione realizzati in Italia, in favore di imprese non residenti.

#### *SERVIZI DI ASSICURAZIONE*

Ricavi per esportazioni: registrare

- i premi assicurativi spettanti al segnalante (impresa di assicurazione) in contropartita di soggetti non residenti;

- gli indennizzi spettanti al segnalante in contropartita di imprese di assicurazione non residenti.

Costi per importazioni: registrare

- i premi assicurativi dovuti dal segnalante in favore di imprese di assicurazione non residenti. Includere anche i premi versati dal segnalante a imprese assicurative non residenti, per servizi di assicurazione di cui beneficiano dipendenti del segnalante, comprendendo l'eventuale quota a carico dei dipendenti stessi;

- gli indennizzi dovuti dal segnalante (impresa di assicurazione) in favore di soggetti non residenti.

#### *Premi per assicurazioni vita*

##### *Indennizzi per assicurazioni vita*

Nelle assicurazioni vita il detentore effettua regolari pagamenti o un singolo pagamento all'assicuratore in modo da garantirsi una somma concordata a una certa data futura; sono incluse anche le "assicurazioni miste"- in cui, oltre alla prestazione "caso vita", è prevista una prestazione in favore dei beneficiari designati in polizza, anche al verificarsi della morte dell'assicurato nel corso della durata contrattuale.

Sono escluse le assicurazioni "caso morte", per le quali gli indennizzi sono erogati solo in caso di decesso dell'assicurato nel corso della durata contrattuale (da registrare come "altre assicurazioni dirette").

#### *Premi per garanzie standardizzate del credito*

##### *Indennizzi per garanzie standardizzate del credito*

Le garanzie standardizzate coprono un rischio di credito a livello collettivo per il quale può essere pertanto definita, sempre a livello collettivo, la probabilità di *default*. Esempi di tali garanzie sono rappresentati dalle garanzie rilasciate dai governi sui crediti all'esportazione, garanzie sui prestiti agli studenti e sui prestiti alle piccole imprese.

Sono escluse le garanzie provenienti da derivati finanziari, le garanzie *una tantum* e le garanzie del credito definite su base individuale.



#### *Premi per assicurazioni trasporto merci*

##### *Indennizzi per assicurazioni trasporto merci*

Le assicurazioni trasporto merci coprono i rischi associati al furto, danno o perdita della merce durante il trasporto, indipendentemente dal tragitto delle merci stesse.

#### *Premi per altre assicurazioni dirette*

##### *Indennizzi per altre assicurazioni dirette*

Le altre assicurazioni dirette comprendono le assicurazioni “caso morte” (per le quali gli indennizzi sono erogati solo in caso di decesso dell’assicurato), le assicurazioni infortuni e malattie, le assicurazioni incidenti per veicoli terrestri, marittimi e aerei, le assicurazioni responsabilità civile, le assicurazioni incendi, le assicurazioni altri danni alla proprietà, le assicurazioni perdite pecuniarie, le assicurazioni viaggi, le garanzie del credito definite su base individuale.

#### *Premi per riassicurazioni*

##### *Indennizzi per riassicurazioni*

Si realizzano riassicurazioni quando parte del rischio assicurativo viene ceduto da un’impresa di assicurazione ad un altro operatore specializzato.

Ricavi per esportazioni: registrare

- i premi spettanti al segnalante quando esso funge da soggetto riassicuratore, in contropartita di un soggetto non residente.

- gli indennizzi spettanti al segnalante quando esso costituisce il soggetto riassicurato, in contropartita di un soggetto non residente.

Costi per importazioni: registrare

- i premi dovuti dal segnalante quando esso costituisce il soggetto riassicurato, in contropartita di un soggetto non residente.

- gli indennizzi dovuti dal segnalante quando esso funge da soggetto riassicuratore, in contropartita di soggetti non residenti.

#### *Servizi assicurativi ausiliari*

Comprendono le commissioni degli agenti, il brokeraggio assicurativo, i servizi di agenzia, i servizi di consulenza assicurativa.

#### *SERVIZI FINANZIARI*

Comprendono i servizi erogati da banche, operatori di borsa, imprese di *factoring*, imprese emittenti carte di credito e da altre imprese finanziarie.

Includono: a) le commissioni per servizi finanziari espliciti; b) i margini denaro-lettera dei *dealer*; c) i costi di gestione degli intermediari che detengono attività finanziarie per conto di terzi.

I servizi finanziari espliciti sub a) comprendono ad esempio le commissioni su conti correnti, depositi e prestiti, su garanzie una-tantum (escluse le garanzie standardizzate), su pagamenti anticipati o ritardati. Sono incluse le commissioni relative a lettere di credito, linee di credito, *leasing* finanziario, attività di *money transfer* e cambio valuta. Sono comprese anche le commissioni su transazioni in titoli: mediazioni, collocamento di emissioni, sottoscrizioni e rimborsi; commissioni pagate per la collocazione di contratti in derivati; servizi di gestione delle attività e di custodia titoli.

I servizi finanziari sub b) comprendono i costi di transazione impliciti per servizi resi dagli intermediari che assumono la natura di *dealer*, spesso inclusi indistintamente nelle transazioni finanziarie alle quali si riferiscono. Il margine di profitto lordo del *dealer* è rappresentato dalla differenza denaro-lettera (*bid-ask spread*), ovvero la differenza tra il più basso prezzo *ask* presente sul mercato (il più basso prezzo al quale gli operatori sono disposti ad acquistare uno strumento finanziario) e il più elevato prezzo *bid* presente sul mercato (ovvero il più elevato prezzo al quale gli operatori sono disposti a vendere uno strumento finanziario). Assumendo che il “prezzo di riferimento” è generalmente intermedio tra i prezzi di acquisto e i prezzi di vendita, il servizio addebitato al venditore è rappresentato dalla differenza tra il prezzo di riferimento e il prezzo di acquisto; analogamente, il valore del servizio fornito all’acquirente è rappresentato dalla differenza tra il prezzo di riferimento e il prezzo di vendita. Il servizio può essere misurato anche applicando il margine medio dei *dealers* come percentuale al valore totale delle transazioni operate dai *dealers*.

I servizi finanziari sub c) riguardano le spese amministrative relative al pagamento da parte di intermediari che detengono attività finanziarie per conto di terzi (ad esempio fondi di investimento, *holding*, ecc.). Tali spese sono addebitate a fronte dei costi interni oppure di quelli sostenuti per servizi resi da gestori dei fondi, depositari, banche, contabili, legali. Tali spese possono essere addebitate esplicitamente (come commissione) o pagate implicitamente deducendole dai redditi che i detentori delle attività finanziarie ricevono.

Esempi: commissioni su: depositi, prestiti e mutui ipotecari, lettere di credito, accettazioni bancarie e linee di credito, *leasing* finanziario, *factoring*, transazioni su strumenti finanziari e contratti in derivati, sottoscrizione di collocamenti all’emissione, compravendite immobiliari, altre tipologie di operazioni finanziarie; brokeraggio e rimborso di titoli, consulenza finanziaria, custodia di titoli, attività finanziarie e metalli preziosi, gestione attività finanziarie, servizi di *merger and acquisition*, servizi di finanza d’impresa, servizi di carte di credito, servizi di monitoraggio, di immissione di liquidità, di assunzione dei rischi (diversi dalle assicurazioni), di fusione e acquisizione, di valutazione del credito, di borsa e di amministrazione fiduciaria.

Sono esclusi: gli interessi e il valore del credito, del *leasing* finanziario, dei titoli, ecc. (non si tratta di servizi); i servizi assicurativi (da includere tra i “servizi di assicurazione”).

## SERVIZI INFORMATICI E DI INFORMAZIONE

### *Servizi informatici*

Comprendono i servizi collegati all'*hardware* ed al *software* e i servizi di elaborazione dati.

Esempi: consulenza e implementazione di *hardware* e *software*; manutenzione e riparazione di computer e periferiche; manutenzione dei sistemi e altri servizi di supporto, come il *training* specifico, cioè fornito nel quadro di una consulenza ad-hoc; analisi,

progettazione e programmazione di sistemi; sviluppo, produzione, offerta e documentazione di *software* personalizzato; *disaster recovery* di dati e/o *software*; servizi di elaborazione dati (*data entry*, tabulazione, elaborazione in *time sharing* ecc.); servizi connessi all'inserimento di pagine web (inclusi i servizi di *web hosting*); servizi di gestione di centri elaborativi.

Sono esclusi: la fornitura di pacchetti *software* non personalizzati (non sono considerati servizi da includere nella segnalazione in oggetto); *training* non specifico, cioè non fornito nel quadro di una consulenza *ad-hoc* (da includere nei "servizi per l'istruzione"); servizi di *internet backbone* (da includere in "servizi di telecomunicazione"); servizi di database e *web search portal* (da includere in "altri servizi di informazione"); compensi per le licenze e la riproduzione e/o distribuzione di *software* (da includere in "compensi per l'uso della proprietà intellettuale"); *leasing* di computer senza operatore (da includere in "altri servizi alle imprese non inclusi altrove").

#### *Servizi di informazione di agenzie stampa*

Comprendono i servizi di fornitura ai media (giornali, televisioni, radio, ecc.) di news (notizie, fotografie, articoli, ecc.), da parte di agenzie di stampa ed aziende similari.

#### *Altri servizi di informazione*

Esempi: servizi di *database* sia in linea, sia su supporto magnetico, ottico o cartaceo (progetto di *database*, immagazzinamento e diffusione di dati e *database* - incluse *directories* e *mailing lists* - sia *on-line* che attraverso supporti fisici); servizi di *web search portal* (servizi dei motori di ricerca che provvedono a cercare indirizzi internet per i clienti che lo richiedono tramite l'inserimento di parole chiave); fornitura di informazioni *on-line* (ad esempio erogati dai cosiddetti *financial information providers*); abbonamenti a giornali e periodici (diffusi per posta o mezzi elettronici).

Sono esclusi: i servizi di *internet backbone* (da includere in "servizi di telecomunicazione"); i servizi di *web hosting* (da includere in "servizi informatici").

### *ATTIVITA' INTANGIBILI*

#### *Compensi per l'uso della proprietà intellettuale*

Comprendono:

- a) i ricavi/costi per l'uso di diritti di proprietà (quali brevetti, marchi di fabbrica, *copyright*, processi industriali e disegni, inclusi segreti commerciali e *franchising*). Tali diritti possono derivare da ricerca e sviluppo, così come da attività di *marketing*;
- b) i ricavi/costi per l'uso di licenze/diritti per la riproduzione e/o la distribuzione di proprietà intellettuale incorporata in prodotti originali o prototipi (quali *copyright* su libri e manoscritti, programmi informatici, opere cinematografiche e registrazioni sonore) e dei relativi diritti (come per esibizioni dal vivo e trasmissioni televisive, via cavo o via satellite).

Sono esclusi: i diritti per il solo utilizzo di prodotti audiovisivi (da registrare in "servizi audiovisivi ed altri servizi collegati").

### *Compravendita di attività intangibili*

Comprendono i ricavi/costi per l'effettiva/o vendita/acquisto di concessioni e diritti simili, di *royalties* e di altre licenze, a esclusione dei risultati dell'attività di ricerca e sviluppo. Includere anche le somme spettanti o dovute per il trasferimento di calciatori e altri sportivi da una società sportiva residente (impresa segnalante) ad una società sportiva non residente (ricavi per esportazioni) o viceversa (costi per importazioni). La registrazione deve avvenire nel periodo in cui la compravendita è effettuata e per l'intero importo.

Escludere la compravendita in via definitiva dei risultati dell'attività di ricerca e sviluppo (da includere in "acquisto/vendita di diritti di proprietà derivanti dalla ricerca e sviluppo").

### *MERCHANTING*

*Merchanting - Acquisti e rivendite contestuali*

*Merchanting - Acquisti di beni non rivenduti nello stesso periodo*

*Merchanting - Rivendite di beni con acquisto in periodo precedente*

Il *merchanting* consiste nell'acquisto di un bene, effettuato dal segnalante con una controparte non residente, e alla sua successiva rivendita ad un terzo soggetto non residente, limitatamente ai casi in cui il bene non sia entrato né uscito dai confini dell'Italia. Sono previsti tre distinti casi di *merchanting*, come dettagliato di seguito.

Gli acquisti e rivendite contestuali si verificano quando l'acquisto e la rivendita del bene sono avvenuti entrambi nel trimestre di riferimento. Occorre registrare tra i costi per importazioni il costo sostenuto dal segnalante per l'acquisto del bene e tra i ricavi per esportazioni il ricavo della sua rivendita.

Gli acquisti di beni non rivenduti nello stesso periodo si riferiscono ai beni acquistati dal segnalante nel trimestre di riferimento e rivenduti alla controparte non residente in un periodo successivo. Occorre segnalare il valore del bene all'acquisto tra i costi per importazioni (nessuna registrazione è richiesta nelle esportazioni), salvo eventuali "operazioni di storno"<sup>(1)</sup>.

---

<sup>1</sup> Ai fini del presente paragrafo si definiscono "operazioni di storno" le rettifiche, totali o parziali, di transazioni non finanziarie che hanno formato oggetto di rilevazione in precedenti trimestri (nel seguito "operazioni originarie"). Ne costituisce un esempio l'annullamento di una fattura, già emessa a fronte di un ricavo per la fornitura di un servizio di telecomunicazioni a non residenti, rivelatasi errata.

Non costituiscono operazioni di storno le rettifiche di errate segnalazioni, non connesse a storni contabili, precedentemente inviate (in tali casi l'ente segnalante è tenuto a produrre una nuova segnalazione con i dati corretti riferita allo specifico trimestre di riferimento).

Le "operazioni di storno" devono essere segnalate come segue:

- se l'operazione di storno e l'operazione originaria si verificano entrambe nell'ambito del trimestre di riferimento, l'importo dell'operazione di storno deve essere portato in detrazione all'importo dell'operazione originaria (segnalando, quindi, solo il saldo);

Esempio:

– fattura di euro 5.000 registrata per "Servizi informatici - Ricavi per esportazioni", paese Francia, valuta euro, aprile anno T;

– storno dell'operazione, sopra riportata, per euro 1.000, effettuato nel mese di maggio anno T.

Nelle segnalazioni riferite al 30 giugno dell'anno T va segnalato: euro 4.000, per "Servizi informatici - Ricavi per esportazioni", paese Francia, valuta euro.

- se l'operazione di storno si verifica nel trimestre di riferimento mentre quella originaria si è verificata in un precedente trimestre, l'operazione di storno deve essere segnalata nel trimestre di riferimento indicando, convenzionalmente, una transazione di segno opposto (ricavo per esportazioni o costo per importazioni) rispetto a quella dell'operazione originaria.

Le rivendite di beni con acquisto in periodo precedente si riferiscono ai beni rivenduti dal segnalante nel trimestre di riferimento, quando l'acquisto è avvenuto in un periodo precedente. Occorre registrare il ricavo della rivendita del bene tra i ricavi per esportazioni ed il costo originariamente sostenuto per l'acquisto tra i costi per importazioni.

## *SERVIZI CONNESSI AL COMMERCIO E ALTRI SERVIZI ALLE IMPRESE*

### *Servizi legati al commercio*

Comprendono le commissioni e le provvigioni di intermediazione per transazioni su beni e servizi, escludendo i margini relativi alle operazioni di *merchandising*, di cui alle voci precedenti.

Esempi: commissioni e provvigioni per servizi resi da *broker* di merci, agenti, ecc.; servizi per vendite mediante aste.

Sono esclusi: le tariffe di *franchising* (da includere nello "compensi per l'uso di proprietà intellettuale"); il brokeraggio su titoli (da includere in "servizi finanziari"); le tariffe di trasporto (non oggetto di rilevazione).

### *Riparazioni di beni mobili*

Comprende le attività di riparazione e manutenzione di beni mobili diversi da computer, periferiche e apparecchiature di telecomunicazione effettuate sia sul sito del riparatore/manutentore sia altrove e finalizzate al ripristino delle funzionalità e/o delle caratteristiche originarie di tali beni. Si registrano tra le esportazioni i lavori di riparazione/manutenzione effettuati dal segnalante su beni mobili di proprietà di non residenti e tra le importazioni i lavori di riparazione/manutenzione effettuati da non residenti su beni mobili di proprietà del segnalante. Occorre registrare il valore della riparazione/ manutenzione e non il valore dei beni su cui la riparazione è effettuata. La voce include anche le parti e gli eventuali materiali utilizzati nella riparazione/manutenzione forniti dal riparatore e inclusi nelle spese. Sono comprese le riparazioni e la manutenzione di navi, aerei ed altri mezzi di trasporto, ad eccezione della loro pulizia.

Sono esclusi: le riparazioni di edifici, opere di ingegneria civile, impianti – compresi quelli di telecomunicazioni – e macchinari (da includere nelle "costruzioni"), le riparazioni di computer e periferiche (da includere nei "servizi informatici"), parti e materiali fatturati separatamente (non sono considerati servizi).

### *Lavorazioni con vendita nel paese di lavorazione e/o in paesi terzi*

Comprende le lavorazioni (ad esempio raffinamento di petrolio, lavorazione di metalli, assemblaggio di macchinari, confezione di articoli di abbigliamento, ecc.) su beni inviati in un paese estero, senza cambiamento di proprietà, per essere sottoposti a un processo di

---

Esempio:

- fattura di euro 5.000 registrata per "Servizi informatici - Ricavi per esportazioni", paese Francia, valuta euro, aprile anno T;
  - storno dell'operazione, sopra riportata, per euro 1.000, effettuato nel mese di ottobre anno T.
- Nella segnalazione riferita al 31 dicembre dell'anno T va segnalato euro 1.000, "Servizi informatici - Costi per importazioni", paese Francia, valuta euro.

lavorazione e successivamente venduti nel paese di lavorazione e/o in paesi terzi. E' necessario registrare esclusivamente il valore del compenso richiesto o pagato per il servizio manifatturiero su fattori di produzione fisici di proprietà altrui (che non è necessariamente pari alla differenza tra il valore dei beni inviati in lavorazione e il valore dei beni dopo la lavorazione). Si registra tra i costi per importazioni il valore delle lavorazioni su beni di proprietà del segnalante inviati in un paese estero e successivamente rivenduti dal segnalante in un qualsiasi paese estero. Si registra tra i ricavi per esportazioni il valore delle lavorazioni effettuate in Italia dal segnalante su beni di proprietà di non residenti, che sono successivamente rivenduti in Italia e/o in paesi terzi dai soggetti non residenti.

Sono esclusi: le lavorazioni su beni che, dopo il processo di lavorazione, vengono rispediti al paese di origine; l'assemblaggio di costruzioni prefabbricate (da includere nelle "costruzioni"), l'etichettatura e l'imballaggio accessori al trasporto (da includere nei "servizi postali e di corriere" se il trasporto è effettuato tramite corriere).

#### *Bunkeraggi e provviste di bordo*

Comprendono i beni (ad esempio carburanti, provviste, scorte) acquistati dal segnalante, all'estero e da non residenti, ai fini della operatività di propri vettori (ad esempio aerei e navi). Nessuna registrazione è richiesta dal lato delle esportazioni, salvo eventuali "operazioni di storno".

Sono esclusi i servizi eventualmente collegati alla fornitura dei suddetti beni (ad esempio pilotaggio di navi, rimorchio, immagazzinamento) e la manutenzione (da includere in "riparazioni beni mobili").

#### *Leasing operativo*

Comprende il noleggio di navi, aerei e attrezzature di trasporto (vagoni ferroviari, container, etc.) senza operatore o equipaggio ed il noleggio di altri tipi di beni. Devono essere inclusi in questa voce anche gli affitti/noleggi di edifici o attrezzature a fini commerciali.

Sono esclusi: il leasing finanziario (non si tratta di servizi); il *leasing* di linee di telecomunicazione (da includere in "servizi di telecomunicazione"); il noleggio di navi o aerei con equipaggio; il noleggio di veicoli ai viaggiatori non residenti.

### *SERVIZI PROFESSIONALI E DI CONSULENZA MANAGERIALE*

#### *Servizi legali*

Comprendono la consulenza legale e i servizi di rappresentanza in procedimenti legali, giudiziari e statutari, i servizi di redazione di documentazione legale e i servizi di deposito atti.

#### *Servizi contabili, di auditing e di consulenza fiscale e contabile*

Comprendono i servizi connessi alle registrazioni contabili, i servizi di *auditing* di documenti contabili, finanziari e di bilancio, i servizi di consulenza e pianificazione fiscale e contabile.

### *Consulenza manageriale ed imprenditoriale e servizi di pubbliche relazioni*

Comprendono i servizi di consulenza, guida e assistenza operativa alle imprese per la definizione delle politiche aziendali, delle strategie e della pianificazione generale.

Esempi: servizi di *management auditing*; servizi di consulenza manageriale, inerente risorse umane, produzione e progettazione; consulenza e guida operativa relative all'immagine dei clienti e alle relazioni con il pubblico e le istituzioni.

### *Servizi pubblicitari, ricerche di mercato e sondaggi d'opinione*

Comprendono l'ideazione, la creazione e la commercializzazione di pubblicità, il collocamento presso i media, compreso l'acquisto e la vendita di spazi pubblicitari, la promozione all'estero di prodotti, i servizi espositivi per fiere ed eventi simili, le ricerche di mercato, il *telemarketing* e i sondaggi d'opinione.

## **RICERCA E SVILUPPO**

### *Servizi di ricerca e sviluppo*

Comprendono la fornitura di servizi di ricerca e sviluppo personalizzati (creati *ad hoc*) e non relativi alla ricerca di base, alla ricerca applicata e allo sviluppo sperimentale di nuovi prodotti e processi. Sono comprese in questa categoria le attività nell'ambito delle scienze fisiche, sociali e umane, incluso lo sviluppo di sistemi operativi che rappresentano progressi tecnologici. È altresì inclusa la ricerca commerciale relativa all'elettronica, ai medicinali e alla biotecnologia.

Sono esclusi: l'acquisto/vendita di diritti di proprietà (da registrare in "acquisto/vendita di diritti di proprietà derivanti dalla ricerca e sviluppo") e l'acquisto/vendita relativo a licenze di riproduzione o uso (da registrare nella voce "compravendita di attività intangibili"), studi tecnici (da registrare in "servizi scientifici, di architettura, di ingegneria e altri servizi tecnici") e attività di consulenza (da registrare nella voce "consulenza manageriale ed imprenditoriale e servizi di pubbliche relazioni").

### *Acquisto/Vendita di diritti di proprietà derivanti dalla ricerca e sviluppo*

Comprendono la vendita in via definitiva dei risultati dell'attività di ricerca e sviluppo: brevetti, *copyright*, processi e disegni industriali (inclusi i segreti commerciali).

### *Altri servizi di ricerca e sviluppo*

Comprendono le altre attività di collaudo e di sviluppo di prodotti/processi non inclusi nelle voci "servizi di ricerca e sviluppo" e "acquisto/vendita di diritti di proprietà derivanti dalla ricerca e sviluppo".

## **SERVIZI SCIENTIFICI, DI ARCHITETTURA, DI INGEGNERIA E ALTRI SERVIZI TECNICI**

### *Servizi di architettura*

Comprendono i servizi relativi alla progettazione di edifici.

### *Servizi di ingegneria*

Comprendono servizi relativi al progetto, lo sviluppo e l'utilizzo di macchine, materiali, attrezzature, strutture, processi e sistemi (ad es. progetti, pianificazioni e studi).

Sono esclusi: i servizi di progettazione di edifici (inclusi in "servizi di architettura"), i servizi connessi all'industria estrattiva e mineraria (inclusi in "trattamento rifiuti e disinquinamento" e in "servizi estrattivi e minerari") e tutti i servizi connessi alle costruzioni (inclusi in "costruzioni").

### *Altri servizi scientifici e tecnici*

Comprendono rilevamenti, cartografie, collaudo e certificazione di prodotto e i servizi di ispezione tecnica.

## *TRATTAMENTO RIFIUTI E DISINQUINAMENTO, SERVIZI AGRICOLI E MINERARI*

### *Trattamento rifiuti e disinquinamento*

Comprendono i servizi di trattamento dei rifiuti radioattivi e di altri tipi di rifiuti, i servizi di decontaminazione del suolo, di pulizia di siti inquinati (anche a seguito di perdite di petrolio), di ripristino di siti minerari e, in generale, di pulizia e recupero dell'ambiente.

### *Servizi agricoli*

Comprendono i servizi collegati all'agricoltura.

Esempi: Fornitura di macchine agricole con operatore; servizi di mietitura; trattamento del raccolto; controllo pesticidi; servizi di cura e alimentazione del bestiame; servizi veterinari; servizi per la caccia, forestali, ecc.

### *Servizi estrattivi e minerari*

Comprendono i servizi collegati all'industria estrattiva e mineraria.

Esempi: Servizi di perforazione e sondaggio giacimenti petroliferi e di gas; servizi per la mobilitazione, trasporto e demobilitazione di impianti di perforazione; servizi di rivestimento con tubi e cementazione di pozzi per la ricerca e la produzione di idrocarburi, altri *oil and gas field services*; servizi di ingegneria mineraria; servizi di esplorazione geologica e mineraria.

## *ALTRI SERVIZI ALLE IMPRESE NON INCLUSI ALTROVE*

### *Altri servizi alle imprese non inclusi altrove*



Comprendono un insieme eterogeneo e residuale di servizi alle imprese, non ricompresi nelle voci precedenti.

Esempi: servizi di collocamento personale; servizi investigativi e di sicurezza; servizi di interprete e traduzione; servizi fotografici; servizi di pulizia (ad esclusione di quelli relativi ai mezzi di trasporto); servizi immobiliari; servizi di preparazione posta.

#### *Servizi tra imprese collegate non inclusi altrove*

Categoria residuale comprendente i pagamenti per servizi che non possono essere allocati in alcuna delle precedenti voci di servizi alle imprese, che si realizzano intra-gruppo, cioè tra filiali, società controllate, società partecipate, altre imprese appartenenti allo stesso gruppo di imprese, e la casa madre. Sono inclusi i pagamenti, tra i sopra citati soggetti, che rappresentano contributi delle filiali, controllate, partecipate, ecc. ai costi generali di gestione e/o il rimborso di spese regolate direttamente dalla casa madre.

### *SERVIZI PERSONALI, CULTURALI E RICREATIVI*

#### *Servizi audiovisivi e altri servizi collegati*

Comprendono i servizi relativi alla produzione di film, videotape, programmi radio e televisivi (dal vivo o registrati) e album musicali. Sono inclusi anche i compensi relativi al noleggio di prodotti audiovisivi, le spese per l'accesso a canali televisivi criptati (servizi via satellite o via cavo), le spese relative a manoscritti e registrazioni - prodotti su larga scala e venduti/acquistati direttamente o per uso permanente (se scaricati elettronicamente) - e la compravendita di manoscritti originali, registrazioni audio, film, ecc.

Esempi: compensi per attori, produttori e registi; compensi per musicisti e cantanti.

Sono esclusi: l'acquisto/vendita di diritti di film, programmi radiofonici o televisivi, composizioni musicali, ecc. (da registrare come "compravendita di attività intangibili"), i compensi o le licenze per riprodurre e/o distribuire prodotti audiovisivi (inclusi in "compensi per l'uso della proprietà intellettuale").

#### *Servizi per l'istruzione*

Si tratta di servizi collegati con la cultura e l'istruzione. Includono sia i servizi erogati "in loco" (il soggetto che eroga il servizio si reca nell'economia che lo riceve ma non viceversa) che quelli erogati "a distanza" (il soggetto che eroga il servizio e quello che lo riceve si trovano in due distinte economie).

Esempi: corsi per corrispondenza; corsi televisivi o via internet; corsi con insegnante che eroga il servizio direttamente nel paese che lo riceve; servizi per l'istruzione forniti all'estero da imprese residenti (esportazioni) o in Italia da imprese non residenti (importazioni).

Sono esclusi i servizi per l'istruzione che il segnalante ha ricevuto all'estero da soggetti non residenti o servizi per l'istruzione erogati in Italia dal segnalante a soggetti non residenti.

#### *Servizi per la salute*

Comprendono i servizi forniti da medici, infermieri, personale paramedico e quelli forniti da laboratori di analisi, ospedali, cliniche, ecc. Includono sia i servizi erogati “in loco” (il soggetto che eroga il servizio si reca nell’economia che lo riceve ma non viceversa) che quelli erogati “a distanza” (il soggetto che eroga il servizio e quello che lo riceve si trovano in due distinte economie).

Esempi: servizi sanitari forniti direttamente all’estero da imprese residenti (esportazioni) o in Italia da imprese non residenti (importazioni); servizi per la salute resi a distanza.

Sono esclusi: i servizi veterinari (da includere in “servizi agricoli”) e i servizi per la salute che il segnalante ha ricevuto all'estero da soggetti non residenti o servizi per la salute erogati in Italia dal segnalante a soggetti non residenti.

#### *Servizi culturali e ricreativi*

Comprendono i servizi associati a musei ed altre attività culturali, sportive, ricreative e connesse al gioco, eccetto i servizi acquistati da persone al di fuori della loro economia di residenza. Con riferimento al gioco, deve essere indicata solo la quota relativa al servizio erogato dall’operatore che gestisce il concorso/gioco.

Esempi: servizi di archivi, biblioteche, musei e altre istituzioni culturali; servizi legati ad attività sportive e ricreative.

Sono esclusi gli altri servizi ricreativi che il segnalante ha ricevuto all'estero da soggetti non residenti o altri servizi ricreativi erogati in Italia dal segnalante a soggetti non residenti.

#### *Altri servizi personali*

Comprendono servizi sociali, quote associative dovute ad associazioni di categoria, servizi domestici. Sono inclusi anche i premi di calciatori e altri sportivi.

### *SERVIZI GOVERNATIVI*

#### *Beni e servizi forniti ad ambasciate e consolati stranieri*

Comprendono i ricavi derivanti dall'erogazione da parte del segnalante di beni e servizi, non inclusi nelle precedenti voci, ad ambasciate e consolati di governi stranieri, e a Organismi Internazionali, ubicati in Italia. Sono sempre considerati ricavi per esportazioni, salvo eventuali “operazioni di storno”. Si fa notare che sono inclusi anche i beni; inoltre, si precisa che è consentito allocare i servizi alla voce specifica per il tipo di transazione in oggetto, qualora ciò fosse più agevole.

#### *Beni e servizi forniti a unità militari straniere*

Comprendono i ricavi derivanti dall'erogazione da parte del segnalante di beni e servizi, non inclusi nelle precedenti voci, ad agenzie ed unità militari di governi stranieri, ubicati in Italia. Sono sempre considerati ricavi per esportazioni, salvo eventuali “operazioni di storno”. Si fa notare che sono inclusi anche i beni; inoltre, si precisa che è consentito allocare i servizi alla voce specifica per il tipo di transazione in oggetto, qualora ciò fosse più agevole.

### *Beni e servizi forniti ad altre entità governative straniere*

Comprendono i ricavi derivanti dall'erogazione da parte del segnalante di beni e servizi, non inclusi nelle precedenti voci, a uffici di informazione o promozione turistica, istituzioni educative, ecc. di governi stranieri, ubicati in Italia. Sono sempre considerati ricavi per esportazioni salvo eventuali "operazioni di storno". Si fa notare che sono inclusi anche i beni; inoltre, si precisa che è consentito allocare i servizi alla voce specifica per il tipo di transazione in oggetto, qualora ciò fosse più agevole.

## *TRASFERIMENTI UNILATERALI IN CONTO CAPITALE*

### *Imposte in conto capitale*

Comprendono i costi relativi a imposte versate dal segnalante a soggetti pubblici non residenti (amministrazioni centrali, enti locali, organismi comunitari, ecc.), che si caratterizzano per essere versate a intervalli irregolari, e solo saltuariamente, sul valore delle attività o del patrimonio netto posseduti dal segnalante o sul valore di beni trasferiti per effetto di lasciti, donazioni o altri trasferimenti. Sono incluse in questa voce le imposte straordinarie sul patrimonio, ad esempio i tributi sull'incremento di valore dei terreni in seguito alla modifica della loro destinazione da terreni agricoli a terreni edificabili a fini commerciali o abitativi. Sono sempre considerate costi per importazioni salvo eventuali "operazioni di storno".

*Sono da includere esclusivamente le imposte versate direttamente a soggetti non residenti, cioè senza il tramite di soggetti pubblici residenti.*

### *Contributi agli investimenti*

Comprendono i ricavi relativi a contributi agli investimenti, in denaro o in natura, erogati al segnalante da soggetti pubblici non residenti senza contropartita di risorse reali o finanziarie, che comportano o finanziano l'acquisizione di capitale fisso (beni di investimento). Contributi in natura sono ad esempio trasferimenti da parte di soggetti non residenti di attrezzature, macchinari o altre apparecchiature. Sono sempre da considerare ricavi per esportazioni salvo eventuali "operazioni di storno".

Anche per i trasferimenti di tipo rateale si applica il principio contabile di competenza registrando la transazione nel trimestre in cui il contributo viene deliberato, indipendentemente dal momento in cui le singole rate sono regolate. Qualora l'adozione di tale principio comporti difficoltà operative è data facoltà di basare l'allocatione temporale delle rate sulle date di effettiva erogazione.

*Sono da includere esclusivamente i contributi ricevuti direttamente da soggetti non residenti, cioè senza il tramite di soggetti pubblici residenti.*

### *Altri trasferimenti unilaterali in conto capitale*

Comprendono i trasferimenti non inclusi nelle altre voci del conto capitale. Sono incluse in questa voce le donazioni di denaro, effettuate da soggetti non residenti, destinate all'acquisizione di capitale fisso; gli indennizzi versati, al di fuori di un rapporto assicurativo,

da soggetti non residenti al segnalante in quanto proprietario di beni strumentali distrutti o danneggiati al seguito di eventi bellici, altri avvenimenti politici o calamità naturali; i trasferimenti versati da soggetti non residenti al segnalante di perdite eccezionali dovute a cause esterne all'impresa; lasciti e donazioni straordinarie di importo considerevole, compresi quelli a istituzioni senza scopo di lucro.

Sono esclusi: lasciti e donazioni ordinarie di importo non considerevole, compresi quelli a istituzioni senza scopo di lucro (da registrare in "altri trasferimenti unilaterali correnti"); i trasferimenti relativi a cancellazioni di debiti (da registrare come "cancellazione del debito").

#### *Cancellazione del debito*

E' la cancellazione volontaria, parziale o totale, di un debito all'interno di un accordo contrattuale tra il segnalante e un soggetto non residente. Tale cancellazione è considerata come un trasferimento dal creditore al debitore pari all'ammontare del debito al momento della cancellazione.

Sono escluse da questa voce le svalutazioni dei crediti.

### *TRASFERIMENTI UNILATERALI CORRENTI E AFFITTO DI RISORSE NATURALI*

#### *Imposte sui prodotti*

Comprendono i costi relativi a imposte versate dal segnalante a soggetti pubblici non residenti, con riferimento alle singole unità di beni o di servizi prodotti o scambiati. Devono essere incluse, ad esempio: le imposte sulle operazioni finanziarie e di capitale da corrispondere in sede di acquisto e vendita di attività finanziarie e non finanziarie, comprese le divise estere; le imposte sull'immatricolazione degli autoveicoli; i diritti su spettacoli e intrattenimenti. Sono escluse le imposte pagate su lasciti e donazioni e altri trasferimenti. Sono sempre considerate costi per importazioni, salvo eventuali "operazioni di storno".

*Sono da includere esclusivamente le imposte versate direttamente a soggetti non residenti, cioè senza il tramite di soggetti pubblici residenti.*

#### *Imposte sulla produzione*

Comprendono i costi relativi a imposte versate dal segnalante a soggetti pubblici non residenti, che gravano sui terreni, sul capitale fisso o sul fattore lavoro impiegati nel processo di produzione, indipendentemente dalla quantità o dal valore dei beni o servizi prodotti o scambiati. Devono essere incluse, ad esempio: le imposte sulla proprietà o sull'utilizzo di terreni, fabbricati o altre opere impiegati nell'attività di produzione; imposte sull'utilizzo di capitale fisso (veicoli, impianti, macchinari) ai fini della produzione, a prescindere dal fatto che tali beni siano di proprietà o noleggiati; imposte su operazioni internazionali (viaggi all'estero, rimesse dall'estero, ecc.) ai fini della produzione; tasse versate per ottenere licenze professionali e per l'esercizio di attività, imposte sull'inquinamento provocato dalle attività di produzione. Sono sempre considerate costi per importazioni, salvo eventuali "operazioni di storno".

*Sono da includere esclusivamente le imposte versate direttamente a soggetti non residenti, cioè senza il tramite di soggetti pubblici residenti.*

#### *Imposte sui redditi e sul patrimonio*

Comprendono i costi relativi a imposte sul reddito e sul patrimonio versate periodicamente dal segnalante a soggetti pubblici non residenti per pagamenti obbligatori unilaterali, in denaro o in natura. Devono essere incluse, ad esempio: le imposte sul reddito o sugli utili e le imposte sui guadagni in conto capitale. Sono sempre considerate costi per importazioni, salvo eventuali “operazioni di storno”.

*Sono da includere esclusivamente le imposte versate direttamente a soggetti non residenti, cioè senza il tramite di soggetti pubblici residenti.*

#### *Contributi ai prodotti*

Comprendono i ricavi relativi a contributi erogati al segnalante da soggetti non residenti, ad esempio istituzioni dell’Unione Europea, con l’obiettivo di influenzarne i livelli di produzione o i prezzi. Tali contributi sono erogati per singola unità di bene o servizio prodotto o importato. Sono sempre considerati ricavi per esportazioni, salvo eventuali “operazioni di storno”.

*Sono da includere esclusivamente i contributi erogati direttamente da soggetti non residenti, cioè senza il tramite di soggetti pubblici residenti.*

#### *Contributi alla produzione*

Comprendono i ricavi relativi a contributi erogati al segnalante da soggetti non residenti, ad esempio istituzioni dell’Unione Europea, con l’obiettivo di influenzarne i livelli di produzione o i prezzi. Tali contributi sono erogati per l’esercizio dell’attività di produzione e comprendono: i contributi sui salari o sulla manodopera (sia con riferimento alla forza lavoro totale sia all’occupazione di particolari categorie di lavoratori, ad esempio disabili o disoccupati per lunghi periodi di tempo, o ai costi dei programmi di formazione professionale organizzati o finanziati dal segnalante); i contributi per la riduzione dell’inquinamento; i contributi in conto interessi finalizzati a facilitare operazioni di investimento. Sono sempre considerati ricavi per esportazioni, salvo eventuali “operazioni di storno”.

*Sono da includere esclusivamente i contributi erogati direttamente da soggetti non residenti, cioè senza il tramite di soggetti pubblici residenti.*

#### *Affitto di risorse naturali*

Comprendono i trasferimenti tra il segnalante e un soggetto non residente quale corrispettivo per aver messo a disposizione risorse naturali. Sono inclusi, ad esempio, gli importi ricevuti/pagati a fronte dello sfruttamento di terreni o giacimenti minerari di proprietà o per diritti di pesca, legnatico e pascolo. Sono inclusi gli importi ricevuti/pagati per lo sfruttamento di acque e fiumi all’interno dei terreni di proprietà messi a disposizione. Dall’importo ricevuto/pagato devono essere dedotte le imposte sui terreni o spese di manutenzione a carico del proprietario. Se il contratto prevede anche l’utilizzo di edifici, ad esempio compresi all’interno di un’azienda agricola, gli importi relativi a tale utilizzo non

devono essere inclusi, a meno che il contratto preveda un pagamento unico senza distinzione esplicita tra terreni ed edifici, nel qual caso è possibile segnalare l'intero importo.

#### *Altri trasferimenti unilaterali correnti*

Comprendono i trasferimenti senza contropartita di risorse reali o finanziarie, diversi dalle imposte, tasse, contributi e affitto di risorse naturali sopra specificati. Sono inclusi: donazioni di beni di consumo o di somme di denaro destinate al consumo, contributi volontari alle istituzioni senza scopo di lucro, vendite a non residenti di biglietti di lotterie, scommesse, ecc. (ricavi per esportazioni), esborsi a non residenti per vincite (costi per importazioni), borse di studio erogate (costi per importazioni), risarcimenti di danni e penali dovuti a/spettanti (costi per importazioni/ricavi per esportazioni) da soggetti non residenti al di fuori di un rapporto assicurativo e finanziamenti a fondo perduto destinati alla ricerca erogati/ricevuti (costi per importazioni/ricavi per esportazioni).

Sono esclusi: lasciti e donazioni straordinarie di importo considerevole, compresi quelli a istituzioni senza scopo di lucro (da registrare negli "altri trasferimenti unilaterali in conto capitale").

#### *SALARI E STIPENDI*

Ai fini del presente paragrafo per "salari e stipendi" si intendono i costi per importazioni sostenuti dal segnalante per rapporti di lavoro dipendente intrattenuti con soggetti non residenti, comprensivi di retribuzioni lorde, contributi e imposte a carico del lavoratore e contributi a carico del datore di lavoro.

In relazione a rapporti di lavoro dipendente che il segnalante intrattiene con soggetti non residenti, va segnalata la somma delle retribuzioni lorde, comprensive di contributi e imposte a carico del lavoratore e di contributi a carico del datore di lavoro. Le retribuzioni da considerare sono sia quelle in denaro (inclusi gli straordinari e le indennità di malattia e maternità a carico o meno del datore di lavoro), che quelle in natura (beni, servizi e altri benefits forniti gratis o a prezzi ridotti).

Sono esclusi i compensi erogati a favore di lavoratori non residenti non subordinati, ad esempio per la fornitura di consulenze o altri servizi, da includere nelle voci pertinenti dei servizi. Inoltre, è necessario ricordare che i lavoratori che risiedono in Italia da un anno o più, o hanno intenzione di farlo, sono da considerare residenti; pertanto, i costi del lavoro relativi a tali soggetti sono esclusi dalla voce "salari e stipendi". Sono sempre considerati costi per importazioni, salvo eventuali "operazioni di storno".

## 11. RAPPORTI PARTECIPATIVI CON SOCIETA' NON RESIDENTI

Nella sottosezione I.3 è prevista la segnalazione dei rapporti partecipativi con imprese non residenti e dei relativi dividendi.

Sono in particolare richieste le seguenti informazioni:

- *Titoli e strumenti partecipativi di capitale detenuti in società estere* (voce 58160)
- *Patrimonio della banca segnalante detenuto da società estere* (voce 58165)
- *Dividendi incassati da società estere* (voce 58186)
- *Dividendi pagati alle società estere* (voce 58191)

Ai fini della segnalazione delle suddette voci, rilevano le seguenti controparti estere:

### 1) “Partecipate dirette e controllate indirette”

Imprese non residenti partecipate direttamente dalla banca segnalante in misura pari o superiore al 10% (c.d. partecipate dirette), nonché quelle che risultano essere controllate indirettamente dalla banca segnalante (c.d. controllate indirette). Per controllo si intende il possesso, anche in via indiretta, di una quota del capitale sociale superiore al 50%. Le percentuali del 10% e del 50% sono riferite al capitale sociale dell'impresa partecipata, espresso in azioni con diritto di voto o quote di partecipazione non rappresentate da titoli.

Esempio 1: la banca A detiene una partecipazione del 100% nel capitale dell'impresa B; B detiene una partecipazione del 90% nell'impresa C ed una partecipazione del 25% nell'impresa D; a sua volta, l'impresa C possiede una partecipazione del 5% nel capitale della banca A.

Dal punto di vista di A:

- B è una “partecipata diretta”;
- C è una “controllata indiretta” (per il tramite di B);
- D non è né una “partecipata diretta” né una “controllata indiretta” e pertanto non rileva ai fini della segnalazione delle voci in discorso.

La banca A dovrà pertanto segnalare:

- nella sottovoce 58160.06 la partecipazione del 100% del capitale di B (“partecipata diretta”);
- nella sottovoce 58165.08 la partecipazione del 5% del proprio capitale detenuta da C (“controllata indiretta”).

### 2) “Partecipanti dirette e controllanti indirette”

Imprese non residenti partecipanti direttamente al capitale della banca segnalante in misura pari o superiore al 10% (c.d. partecipanti dirette), nonché quelle che controllano indirettamente la banca segnalante (c.d. controllanti indirette). Per controllo si intende il possesso, anche in via indiretta, di una quota del capitale sociale superiore al 50%. Le percentuali del 10% e del 50% sono riferite al capitale sociale dell'impresa partecipata, espresso in azioni con diritto di voto o quote di partecipazione non rappresentate da titoli.

Esempio 2: la banca A è partecipata al 100% dall'impresa B; B è partecipata all'80% dall'impresa C e al 20% dall'impresa D; a sua volta, la banca A detiene una partecipazione del 5% nel capitale dell'impresa C.

Dal punto di vista di A:

- B è una “partecipante diretta”;
- C è una “controllante indiretta” (per il tramite di B);
- D non è né una “partecipante diretta” né una “controllante indiretta” e pertanto non rileva ai fini della segnalazione delle voci in discorso.

La banca A dovrà pertanto segnalare:

- nella sottovoce 58165.06 la partecipazione del 100% del proprio capitale detenuta da B (“partecipante diretta”);
- nella sottovoce 58160.08 la partecipazione del 5% del capitale di C (“controllante indiretta”).

Esempio 3: la banca A è partecipata al 30% dall'impresa B; B è partecipata all'80% dall'impresa C e al 20% dall'impresa D.

Dal punto di vista di A:

- B è una “partecipante diretta”;
- C non è né una “partecipante diretta” né una “controllante indiretta” e pertanto non rileva ai fini della segnalazione delle voci in discorso;
- D non è né una “partecipante diretta” né una “controllante indiretta” e pertanto non rileva ai fini della segnalazione delle voci in discorso.

La banca A dovrà pertanto segnalare:

- nella sottovoce 58165.06 la partecipazione del 30% del proprio capitale detenuta da B (“partecipante diretta”).

### 3) “*Fellow enterprises*”

Imprese non residenti diverse da quelle precedenti (vale a dire non partecipate per almeno il 10% dalla banca segnalante, né partecipanti il capitale della banca segnalante in misura pari o superiore al 10%, né legate alla banca segnalante da una relazione di controllo indiretto (attivo o passivo)), ma che risultano essere controllate (direttamente o indirettamente) dallo stesso soggetto (residente o non residente) che controlla (direttamente o indirettamente) la banca segnalante. Ai fini della nozione di controllo si rinvia a quanto detto nei punti 1 e 2.

Esempio 4: la banca A è partecipata al 60% dall'impresa B; B partecipa al 100% l'impresa C e al 20% l'impresa D; a sua volta, l'impresa C detiene una partecipazione del 5% nel capitale della banca A.

Dal punto di vista di A:

- B è una “partecipante diretta”;
- C è una “*fellow enterprise*” (A e C sono entrambe controllate da B);
- D non ricade in nessuna delle fattispecie sopra descritte e pertanto non rileva ai fini della segnalazione delle voci in discorso.



La banca A dovrà pertanto segnalare:

- nella sottovoce 58165.06 la partecipazione del 60% del proprio capitale detenuta da B (“partecipante diretta”);
- nella sottovoce 58165.10 la partecipazione del 5% del proprio capitale detenuta da C (“*fellow enterprise*”).

Esempio 5: la banca A è partecipata al 100% dall’impresa B; B è partecipata al 100% dall’impresa C; C partecipa all’80% l’impresa D; a sua volta, la banca A detiene una partecipazione del 5% nel capitale dell’impresa D.

Dal punto di vista di A:

- B è una “partecipante diretta”;
- C è una “controllante indiretta” (tramite B);
- D è una “*fellow enterprise*” (A e D sono entrambe controllate da C, la prima tramite B, la seconda direttamente);

La banca A dovrà pertanto segnalare:

- nella sottovoce 58165.06 la partecipazione del 100% del proprio capitale detenuta da B (“partecipante diretta”);
- nella sottovoce 58160.10 la partecipazione del 5% del capitale di D (“*fellow enterprise*”).

Ciascuna controparte deve essere definita in modo univoco per ciascuna voce, anche nel caso in cui ricada contemporaneamente in due o più delle definizioni previste. A tal fine, occorre seguire i seguenti criteri: in primo luogo, i legami diretti prevalgono sui legami indiretti; in subordine, nella segnalazione delle voci 58160 e 58186 prevalgono i legami attivi, per le voci 58165 e 58191 i legami passivi.

Esempio 6: la banca A partecipa al 100% l’impresa B; B partecipa al 90% l’impresa C; C, a sua volta, partecipa al 20% la banca A.

Nella segnalazione della partecipazione passiva da parte di C, la banca A identificherà C come partecipante diretta, pur essendo questa anche una controllata indiretta (prevalenza dei legami diretti su quelli indiretti).

Supponendo poi che A detenga, a sua volta, una partecipazione del 5% nel capitale di C, nella segnalazione della partecipazione attiva di A in C, la banca A identificherà C come controllata indiretta, pur essendo questa anche una partecipante diretta (prevalenza dei legami attivi su quelli passivi).

La banca A dovrà pertanto segnalare:

- nella sottovoce 58160.06 la partecipazione del 100% del capitale di B (“partecipata diretta”);
- nella sottovoce 58160.06 la partecipazione del 5% del capitale di C (“controllata indiretta”);
- nella sottovoce 58165.06 la partecipazione del 20% del proprio capitale detenuta da C (“partecipante diretta”).

## 12. TRASLAZIONE DEL RISCHIO

Le voci da 58352 a 58359 vanno segnalate dalle sole banche non incluse nella segnalazione consolidata “Informazioni per Paese di controparte” di cui alla Circolare n. 115 del 7 agosto 1990 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata”. Sono escluse dalla rilevazione le filiali di banche comunitarie ed extra-comunitarie (cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Filiali italiane di banche estere”).

Vanno rilevate le esposizioni verso soggetti residenti in un determinato Paese – rappresentate, rispettivamente, da attività finanziarie per cassa, da garanzie e impegni e da derivati - per le quali, in caso di inadempienza del debitore principale, la banca possa rivolgersi ad un soggetto residente in un altro Paese (c.d. traslazione del rischio), obbligato:

- in virtù di specifici strumenti di protezione del credito di tipo personale e di tipo reale (limitatamente alle garanzie reali finanziarie);
- in relazione ai legami esistenti con l’originario mutuatario (ad esempio, nel caso di una filiale di una società insediata in un altro Paese <sup>(1)</sup>).

Pertanto, l’eventuale traslazione del rischio su soggetti residenti nel medesimo Paese in cui risiede il debitore principale non va rilevata <sup>(2)</sup>.

Le garanzie ricevute devono essere esplicite e non condizionate. Nel caso di garanzie personali, il garante deve assumere l’impegno giuridicamente vincolante di soddisfare le obbligazioni relative a uno o più debiti facenti capo a un determinato soggetto <sup>(3)</sup>.

Nel caso di garanzie rappresentate da depositi di contanti presso banche residenti in Paesi della “zona A”<sup>(4)</sup>, la traslazione del rischio va effettuata sul Paese della banca depositaria; per le rimanenti garanzie la traslazione del rischio va imputata in capo al Paese e settore dei soggetti emittenti i valori dati in garanzia.

---

<sup>1</sup> I crediti vantati verso filiali di società residenti in un altro Paese vanno imputati alle filiali stesse, con traslazione del rischio sulla casa madre (da includere, convenzionalmente, tra le garanzie personali) pur in assenza di specifiche garanzie contrattuali di quest’ultima; ciò in base al presupposto che la succursale affidata costituisca una parte, sprovvista di personalità giuridica, della casa madre.

<sup>2</sup> Pertanto, deve formare oggetto di rilevazione:

la traslazione del rischio che si verifica allorquando esposizioni verso residenti in Italia siano assistite da garanzie prestate da soggetti non residenti;

la traslazione del rischio che si verifica allorquando esposizioni verso soggetti non residenti siano assistite da garanzie prestate da soggetti residenti in Italia;

la traslazione del rischio che si verifica allorquando esposizioni verso soggetti residenti nel Paese estero Z siano assistite da garanzie prestate da soggetti residenti nel Paese estero Y.

<sup>3</sup> Con riferimento alle “lettere di patronage”, vanno, pertanto, considerate soltanto quelle che non abbiano natura “dichiarativa” del rapporto di partecipazione della società controllante ma per le quali risulti preminente la funzione di garanzia, in quanto l’impegno assunto possa effettivamente configurarsi come un’obbligazione di tipo fidejussorio, con carattere accessorio rispetto a quello principale della controllata (ad esempio, quando contengano, tra l’altro, l’esplicito impegno della società controllante, in caso di variazione della sua partecipazione azionaria o a semplice richiesta della banca finanziatrice, a sistemare e regolare completamente ogni debito della società controllata, ovvero quelle che comunque comportino per la società controllante l’eventualità di un concreto impegno finanziario finalizzato al pagamento dei cennati debiti).

<sup>4</sup> La zona A è costituita dai Paesi OCSE e da quelli che hanno concluso speciali accordi di prestito con il Fondo Monetario Internazionale e sono associati agli accordi generali di prestito del Fondo (GAB). L’elenco dei Paesi OCSE e di quelli equiparati è riportato nel “Glossario” della presente Circolare. Viceversa, i Paesi OCSE che abbiano ristrutturato il proprio debito estero negli ultimi cinque anni devono essere assimilati ai Paesi extra OCSE considerati ai fini della presente segnalazione.

L'ammontare del rischio traslato da segnalare non può mai eccedere l'esposizione nei confronti del debitore principale. In particolare, qualora un'esposizione sia assistita dalla garanzia di più soggetti, il trasferimento del rischio va effettuato nei confronti del garante che, sulla base degli elementi a disposizione del segnalante, verrebbe escusso in caso di inadempienza del debitore principale. Nell'ipotesi di garanzie prestate "pro-quota" da una pluralità di soggetti occorre considerare, per la rispettiva quota, tutti i garanti.

Le informazioni devono essere classificate in relazione ai seguenti attributi informativi <sup>(1)</sup>:

- "valuta" di denominazione del rapporto;
- "Stato" di residenza della controparte (debitore principale);
- "settore di attività economica" della controparte (debitore principale);
- "Stato" di residenza del garante;
- "settore di attività economica" del garante;
- "tipo garanzia", che prevede la seguente ripartizione: 1) garanzie reali finanziarie; 2) garanzie personali; 3) derivati creditizi;
- "vita residua", che prevede la seguente ripartizione: 1) a vista e fino a 1 anno (include le attività scadute e/o sconfinanti non classificate come "attività deteriorate" e le attività scadute e/o sconfinanti deteriorate - approccio per transazione); 2) da oltre 1 fino a 2 anni; 3) oltre 2 anni; 4) non applicabile (ad esempio, sofferenze, inadempienze probabili, scadute e/o sconfinanti deteriorate - approccio per debitore).

---

<sup>1</sup> Per l'esatta individuazione delle variabili informative associate alle varie voci si rimanda a quanto previsto nelle regole di compilazione delle voci.

**D) INFORMAZIONI FINANZIARIE ARMONIZZATE PER IL  
MECCANISMO DI VIGILANZA UNICO E ALTRI DETTAGLI  
INFORMATIVI**

## 2. SEGNALAZIONI NON ARMONIZZATE

Le banche compilano le Sottosezioni da III.2 a III.9 per intero, salvo quanto precisato per le succursali italiane di banche estere nelle “Avvertenze Generali, Parte A “Istruzioni di carattere generale”, paragrafo 6 “Succursali italiane di banche estere”.

Inoltre le succursali italiane di banche comunitarie relativamente alle Sottosezioni da III.2 a III.4 trasmettono solo le sottovoci: 40625.10, da 40774.02 a 40774.08, da 40781.02 a 40781.08, da 40783.02 a 40783.10 e da 40783.32 a 40783.40, 40803 e 40805.

Relativamente alla Sottosezione III.4, Parte 2 “Qualità del credito”, in caso di operazioni di aggregazione aziendale effettuate nel corso del periodo di riferimento della segnalazione, occorre rilevare convenzionalmente gli aumenti (acquisti) o le diminuzioni (vendite) nelle sottovoci residuali “altre variazioni in aumento” o “altre variazioni in diminuzione”.

Nelle Sottosezioni III.5 e III.6 i costi e i ricavi vengono segnalati distinguendo tra unità operanti in Italia ed unità operanti all'estero; queste ultime sono ripartite per paese di insediamento. Gli importi segnalati sono determinati aggregando i dati delle unità operanti in Italia con quelle delle unità operanti all'estero. Dalla rilevazione sono pertanto esclusi i rapporti tra casa madre e unità operanti all'estero nonché i rapporti tra queste ultime. Diversamente dalle voci di costo e ricavo l'utile (voce 40914) o la perdita (voce 40970) di esercizio non deve essere ripartito tra unità operanti in Italia ed unità operanti all'estero e deve coincidere con l'unico dato esposto nella corrispondente voce del conto economico del bilancio dell'impresa relativo al medesimo esercizio.

La Sottosezione III.7 è relativa all'intera azienda, ad eccezione di alcune voci per le quali è richiesta la distinzione tra unità operanti in Italia e unità operanti all'estero. Per alcune voci è richiesto il dato riferito alle sole unità operanti in Italia.

La Sottosezione III.8 “Unità operanti all'estero” è riferita alle sole succursali estere di banche italiane, ripartite per paese di insediamento. Tali dati rappresentano un dettaglio delle informazioni relative all'intera azienda. Dalla rilevazione sono pertanto esclusi i rapporti tra casa madre e unità operanti all'estero nonché i rapporti tra queste ultime. Di conseguenza non è richiesta la quadratura tra le attività e le passività relativamente alle unità operanti nello stesso paese di insediamento.

La segnalazione relativa al primo semestre dell'esercizio deve includere anche il risultato delle valutazioni delle attività aziendali in essere alla fine del primo semestre. Le valutazioni vanno effettuate secondo i medesimi criteri di bilancio.

Le ripartizioni “residenti - non residenti” e “euro - valuta” vanno operate con riguardo alle operazioni sottostanti.

Convenzionalmente, nel caso di operazioni di fusione, le singole voci di costo e di ricavo dovranno includere le quote relative alle società oggetto dell'operazione a partire dal 1° gennaio dell'esercizio in cui essa avviene.

Eventuali variazioni apportate dalle banche in sede di approvazione del bilancio andranno comunicate alla Banca d'Italia con la massima tempestività, provvedendo alle opportune rettifiche secondo le modalità a tal fine previste.

Le succursali italiane di banche comunitarie che applicano principi contabili diversi dagli IFRS producono le segnalazioni non armonizzate applicando le seguenti regole convenzionali di riclassificazione:

A) dati patrimoniali (sottosezioni da III.2 a III.4, limitatamente alle voci richieste)

- i titoli e le operazioni in bilancio e “fuori bilancio” classificati in contabilità nel portafoglio non immobilizzato confluiscono convenzionalmente nel portafoglio “attività finanziarie detenute per la negoziazione”;
- i titoli di debito e le operazioni in bilancio e “fuori bilancio” classificati in contabilità nel portafoglio immobilizzato confluiscono convenzionalmente nel portafoglio “attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto sulla redditività complessiva”;
- i titoli di capitale diversi da quelli classificati nel portafoglio non immobilizzato confluiscono nelle “partecipazioni”.

B) conto economico (sottosezioni da III.5 a III.7)

- i risultati delle valutazioni nonché le perdite e gli utili da realizzo delle attività finanziarie classificate nel portafoglio non immobilizzato (titoli non immobilizzati, valute, derivati su crediti del “trading book”, ecc.) deve essere rilevato nelle voci relative al portafoglio di negoziazione secondo le rispettive forme tecniche;
- i risultati delle valutazioni nonché le perdite e gli utili da realizzo dei titoli di debito classificati nel portafoglio immobilizzato devono essere rilevati, rispettivamente, nelle voci relative alle rettifiche/riprese di valore per rischio di credito e tra le perdite e gli utili da cessione delle attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto sulla redditività complessiva;
- gli oneri e proventi straordinari devono essere rilevati tra gli altri oneri/proventi di gestione.

*Sezione:*

**I – DATI STATISTICI MENSILI**

Le informazioni si riferiscono alle sole unità operanti in Italia.

*Sottosezione:*

### **3 – SITUAZIONE PATRIMONIALE: ALTRE INFORMAZIONI**



Voce: **58242**

## CESSIONI DI FINANZIAMENTI

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce le cessioni (pro-solvendo e pro-soluto) di finanziamenti realizzate nel periodo di riferimento, distintamente a seconda che comportino o meno la cancellazione dei finanziamenti dalle voci pertinenti dell'attivo (cfr. "Avvertenze Generali", paragrafo "Operazioni di cessione di attività finanziarie").

Va indicato il valore complessivo ricevuto a titolo di corrispettivo della cessione.

È richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "ramo di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" per i soggetti non residenti) e "finalità del credito", "tipo servicer", "sofferenze".

La variabile "tipo servicer" deve essere valorizzata con la tipologia del soggetto che svolgerà l'attività di *servicing* per i crediti oggetto di cessione. È richiesta la distinzione tra: banca originator, altre banche residenti, intermediari finanziari ex art. 106 TUB, soggetti esteri, altri soggetti. In caso di cessione di crediti da controparte cessionaria residente diversa da banche, intermediari finanziari ex art. 106 TUB e società veicolo per la cartolarizzazione, la variabile "tipo servicer" deve essere convenzionalmente valorizzata con il codice riferito ad "altri soggetti".

Per la sottovoce 02 e 12 nel caso di cessioni a società veicolo residenti in Italia, è richiesta la segnalazione del numero di operazione di cartolarizzazione. Nel caso di società veicolo non residenti, è richiesta la segnalazione aggregata distinta tra società veicolo residenti in paesi dell'Area dell'Euro e in altri paesi (secondo le modalità previste dalla Circolare n. 154).

Per la sottovoce 12 è prevista la variabile "tipo cessione". In relazione ai valori di tale attributo informativo, si precisa quanto segue:

- il valore "warehousing" va utilizzato nelle fasi di warehousing delle operazioni di cartolarizzazione, nelle quali la società veicolo non ha ancora emesso i titoli ABS e l'acquisto delle attività è finanziato dalla società veicolo iscrivendo una passività di pari importo verso la stessa banca originator (ovvero - in tutto o in parte - verso un altro intermediario finanziario);
- il valore "auto-cartolarizzazioni" va utilizzato in relazione alle operazioni di cartolarizzazione nelle quali la banca *originator* acquista il complesso dei titoli ABS emessi dalla società veicolo;
- il valore "auto-cartolarizzazioni grandfathered" va utilizzato in relazione alle operazioni di auto-cartolarizzazione effettuate entro la data del 30 novembre 2008 e per le quali la banca aveva segnalato nell'attivo - sino alla data del 31 maggio 2010 - i titoli ABS riacquistati;
- il valore "altre cartolarizzazioni" va utilizzato in relazione alle operazioni di cartolarizzazione diverse da quelle sopra indicate e nelle quali la banca originator non procede alla cancellazione dei finanziamenti dall'attivo.

Nella sottovoce in argomento formano oggetto di rilevazione anche i “trasferimenti” operati da una categoria di cessione all’altra (cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Operazioni di cessione di attività finanziarie”). Ad esempio:

- nell’ambito della fase di “warehousing”, nel momento in cui la società veicolo provvede ad emettere i titoli ABS e sempre che non ricorrano le condizioni per la cancellazione dei finanziamenti dall’attivo, l’ammontare dei finanziamenti ceduti va segnalato come “warehousing” con segno negativo e come “altre cartolarizzazioni” con segno positivo;
- nell’ambito di una “auto-cartolarizzazione grandfathered”, nel caso in cui, successivamente all’operazione, la banca ceda i titoli ABS e tale cessione non comporti la cancellazione dei finanziamenti dall’attivo, tali ultimi sono segnalati come “auto-cartolarizzazioni grandfathered” con segno negativo e come “altre cartolarizzazioni” con segno positivo;
- nell’ambito delle “altre cartolarizzazioni”, nel caso in cui successivamente la banca originator ceda i titoli ABS e tale cessione comporti la cancellazione dei finanziamenti dall’attivo, tali ultimi sono segnalati come “altre cartolarizzazioni” con segno negativo. I medesimi vanno segnalati con segno positivo nelle sottovoci relative ai “finanziamenti oggetto di cancellazione dall’attivo: operazioni di cartolarizzazione”.

#### FINANZIAMENTI OGGETTO DI CANCELLAZIONE DALL’ATTIVO

**02**      CESSIONI A VEICOLI PER LA CARTOLARIZZAZIONE

**06**      CESSIONI A IFM RESIDENTI

**08**      CESSIONI A IFM DI ALTRI PAESI DELL’AREA DELL’EURO

**10**      CESSIONI AD ALTRI SOGGETTI

#### FINANZIAMENTI NON OGGETTO DI CANCELLAZIONE DALL’ATTIVO

**12**      CESSIONI A VEICOLI PER LA CARTOLARIZZAZIONE

**14**      CESSIONI FINALIZZATE ALL’EMISSIONE DI COVERED BOND

**16**      CESSIONI A IFM RESIDENTI

**18**      CESSIONI A IFM DI ALTRI PAESI DELL’AREA DELL’EURO

**20**      CESSIONI AD ALTRI SOGGETTI

Voce: **58244**

## **ACQUISTI DI FINANZIAMENTI**

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce gli acquisti di finanziamenti oggetto di iscrizione nell'attivo effettuati nel periodo di riferimento della segnalazione.

Non rientrano le operazioni di fusione e acquisizione, per le quali alla fine del periodo di riferimento della segnalazione l'ente acquisito non esiste più.

Va indicato il valore pari al prezzo corrisposto per l'acquisto.

È richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "ramo di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" per i soggetti non residenti), "finalità del credito", "tipo servicer", "sofferenze".

La variabile "tipo servicer" deve essere valorizzata con la tipologia del soggetto che svolgeva l'attività di servicing per i crediti oggetto di acquisto. È richiesta la distinzione tra: banca originator, altre banche residenti, intermediari finanziari ex art. 106 TUB, soggetti esteri, altri soggetti. In caso di acquisto di crediti da controparte cedente residente diversa da banche, intermediari finanziari ex art. 106 TUB e società veicolo per la cartolarizzazione, la variabile "tipo servicer" deve essere convenzionalmente valorizzata con il codice riferito ad "altri soggetti".

Per le sottovoci 02, 06, 08, 10 è prevista l'individuazione dell'eventuale componente relativa a precedenti operazioni di cessione effettuate dalla medesima banca, che non avevano dato luogo alla cancellazione dei corrispondenti finanziamenti (variabile "tipo cessione").

Per la sottovoce 02 nel caso di acquisti da società veicolo residenti in Italia, è richiesta la segnalazione del numero di operazione di cartolarizzazione. Nel caso di società veicolo non residenti, è richiesta la segnalazione aggregata distinta tra società veicolo residenti in paesi dell'Area dell'Euro e in altri paesi (secondo le modalità previste dalla Circolare n. 154).

- 02**      **DA SOCIETÀ VEICOLO PER LA CARTOLARIZZAZIONE**
- 04**      **DA VEICOLO DI COVERED BOND**
- 06**      **DA IFM RESIDENTI**
- 08**      **DA IFM DI ALTRI PAESI DELL'AREA DELL'EURO**
- 10**      **DA ALTRI SOGGETTI**

Voce: **52151**

**OPERAZIONI DI FACTORING: RIPARTIZIONE ECONOMICA, TERRITORIALE E PER QUALITÀ DEL CREDITO**

È prevista la ripartizione per settore di attività economica e provincia o Stato di residenza dei cedenti e dei debitori ceduti.

Per le sottovoci 02, 10, 14 e 22 è inoltre prevista la ripartizione per esposizioni deteriorate/esposizioni non deteriorate (variabile “qualità del credito”).

Per le sottovoci 06, 10, 18 e 22 viene inoltre richiesta la ripartizione tra attività “proprie”, attività “cedute e non cancellate anche a fini prudenziali”, attività “cedute e non cancellate solo a fini di bilancio”.

Le sottovoci 02 e 14 sono infine ripartite tra crediti verso la pubblica amministrazione assoggettati a disposizioni di legge che ne inibiscono temporaneamente la riscossione e altri crediti (variabile “Tipo credito”)<sup>(6)</sup>.

**CREDITI ACQUISTATI PRO SOLUTO:**

**02** CORRISPETTIVO

VALORE NOMINALE

**06** CEDENTI

**10** DEBITORI CEDUTI

**CREDITI ACQUISTATI PRO SOLVENDO:**

**14** ANTICIPO

VALORE NOMINALE

**18** CEDENTI

**22** DEBITORI CEDUTI

---

<sup>6</sup> Ad esempio: Art. 11, comma 2, del decreto legge 31.5.2010 n. 78, convertito con legge 30.7.2010 n. 122; recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

Voce: **52153**

**OPERAZIONI DI ACQUISTO CREDITI DIVERSE DAL FACTORING:  
RIPARTIZIONE ECONOMICA, TERRITORIALE E PER QUALITÀ  
DEL CREDITO**

Per la definizione di “pro soluto” e “pro solvendo” si rinvia al paragrafo 8 “Factoring” delle Avvertenze Generali.

È prevista la ripartizione per settore di attività economica e provincia o Stato di residenza dei cedenti e dei debitori ceduti.

Per le sottovoci 02, 10, 14 e 22 è inoltre prevista la ripartizione per esposizioni deteriorate/esposizioni non deteriorate (variabile “qualità del credito”).

Per le sottovoci 06, 10, 18 e 22 viene inoltre richiesta la ripartizione tra attività “proprie”, attività “cedute e non cancellate anche a fini prudenziali”, attività “cedute e non cancellate solo a fini di bilancio”.

Le sottovoci 02 e 14 sono infine ripartite tra crediti verso la pubblica amministrazione assoggettati a disposizioni di legge che ne inibiscono temporaneamente la riscossione e altri crediti (variabile “Tipo credito”)(<sup>7</sup>).

**CREDITI ACQUISTATI PRO SOLUTO:**

- 02**      CORRISPETTIVO
- VALORE NOMINALE
- 06**      CEDENTI
- 10**      DEBITORI CEDUTI

**CREDITI ACQUISTATI PRO SOLVENDO:**

- 14**      ANTICIPO
- VALORE NOMINALE
- 18**      CEDENTI
- 22**      DEBITORI CEDUTI

---

<sup>7</sup> Ad esempio: Art. 11, comma 2, del decreto legge 31.5.2010 n. 78, convertito con legge 30.7.2010 n. 122; recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

*Sezione:*

**II – ALTRI DATI STATISTICI**

*Sottosezione:*

**1 – DATI PATRIMONIALI**

## **PARTE PRIMA - DATI TERRITORIALI E SETTORIALI**

Salvo diversamente specificato, le informazioni si riferiscono alle sole unità operanti in Italia e hanno periodicità trimestrale.



Voce: **52190**

**OPERAZIONI DI FACTORING - ESPOSIZIONI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: RIPARTIZIONE PER FASCE DI SCADUTO**

Forma oggetto di rilevazione nella presente voce il valore nominale del montecrediti, in essere alla data di riferimento della segnalazione, relativo ad operazioni di factoring pro-solvendo o pro-soluto, che hanno la Pubblica Amministrazione (P.A.) come debitore ceduto. È prevista la ripartizione per fasce di scaduto (variabile “fascia scaduto”) e per settore di attività economica e per provincia di residenza della P.A. L’attributo informativo “fascia scaduto” va compilato facendo riferimento ai giorni trascorsi tra la data di scadenza contrattuale dei crediti acquistati e la data di riferimento della segnalazione.

PRO SOLUTO:

**04** CREDITI CERTIFICATI DALLA P.A.

**08** ALTRI CREDITI

PRO SOLVENDO:

**14** CREDITI CERTIFICATI DALLA P.A.

**18** ALTRI CREDITI

Voce: **52192**

**OPERAZIONI DI FACTORING - ESPOSIZIONI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: INCASSI INTERVENUTI NEL PERIODO**

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce gli incassi totali o parziali realizzati nel periodo di riferimento della segnalazione, relativi a crediti verso la Pubblica Amministrazione (P.A.) acquisiti nell'ambito di operazioni di factoring pro-solvendo o pro-soluto.

E' prevista la ripartizione degli incassi per fasce di scaduto (variabile "Fascia scaduto"), per settore di attività economica e provincia di residenza della P.A..

Nel caso di incassi parziali, per la compilazione dell'attributo "fascia scaduto" si rinvia alla voce 52190. Nel caso di incasso totale con azzeramento del credito, la "fascia scaduto" va determinata considerando il lasso temporale intercorrente tra la data di scadenza contrattuale dei crediti acquistati e la data in cui è avvenuto l'incasso totale.

PRO SOLUTO:

**04** CREDITI CERTIFICATI DALLA P.A.

**08** ALTRI CREDITI

PRO SOLVENDO:

**14** CREDITI CERTIFICATI DALLA P.A.

**18** ALTRI CREDITI

Voce: **52194**

**OPERAZIONI DI FACTORING: CREDITI NEI CONFRONTI DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CEDUTI  
DALL'INTERMEDIARIO SEGNALANTE**

Forma oggetto di rilevazione nella presente voce il valore nominale (al netto degli incassi) del montecrediti relativo a crediti nei confronti della P.A. - acquisiti per operazioni di factoring pro-solvendo o pro-soluto – per la quota ceduta dall'intermediario segnalante, nel periodo di riferimento della segnalazione, mediante cessioni che soddisfano le condizioni per la cancellazione (*derecognition*) dall'attivo dell'intermediario segnalante ai sensi dell'IFRS 9.

È prevista la ripartizione per Codice censito del soggetto cessionario.

**04** CARTOLARIZZAZIONI

**08** ALTRE CESSIONI

*Sottosezione:*

## **2 – SERVIZI DI INVESTIMENTO**

I dati riferiti alla presente sottosezione si riferiscono all'intera azienda.

Cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Servizi di investimento”.

Voce: **41400**

## **ATTIVITÀ DI NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO**

I contratti derivati su tassi d'interesse o su indici azionari (diversi dalle opzioni) sono classificati convenzionalmente come “acquisti” o come “vendite” a seconda che comportino per la banca segnalante l'acquisto o la vendita del tasso fisso o dell'indice contrattualmente predeterminato. Gli “*interest rate swaps*” che prevedono lo scambio di due tassi indicizzati vanno, convenzionalmente, segnalati come acquisti. I “*domestic currency swaps*” sono classificati, convenzionalmente, come “acquisti” se la banca riceve (paga) il differenziale positivo (negativo) tra il tasso di cambio corrente (euro per unità di valuta) e quello fissato contrattualmente; viceversa come “vendite” se la banca paga (riceve) il differenziale positivo (negativo) tra il tasso di cambio corrente (euro per unità di valuta) e quello fissato contrattualmente. I contratti derivati che prevedono lo scambio di due valute devono essere indicati una sola volta, facendo convenzionalmente riferimento alla valuta da acquistare.

IN QUALITÀ DI MARKET MAKER:

È richiesta la classificazione per “rapporti con emittente”. Per le sottovoci 05 e 09 è inoltre richiesta la classificazione per “codice ISIN”. Per le sottovoci 07 e 11 è altresì richiesta la ripartizione per “raggruppamento titoli/derivati”, “indicatore quotazione”, “mercato di negoziazione”, e “categoria emittente”.

### ACQUISTI

**05** STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN

**07** STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN

### VENDITE

**09** STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN

**11** STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN

IN CONTROPARTITA DI ORDINI:

È richiesta la classificazione per “rapporti con emittente”, “clientela MIFID”, “servizio consulenza” e “servizio in contropartita”. Per le sottovoci 13 e 17 è inoltre richiesta la classificazione per “codice ISIN”. Per le sottovoci 15 e 19 è altresì richiesta la ripartizione per “indicatore quotazione”, “raggruppamento titoli/derivati”, “categoria emittente” e “mercato di negoziazione”.

### ACQUISTI

Formano oggetto di segnalazione gli acquisti operati dalla banca segnalante in contropartita di ordini di vendita ricevuti dalla clientela. In tal caso, per la sottovoce 15, l'attributo informativo “Mercato di negoziazione” va segnalato, a seconda dei casi, con il valore 226 “Internalizzazione sistematica” oppure 227 “Altro”.

**13** STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN

**15** STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN

VENDITE

Formano oggetto di segnalazione le vendite operate dalla banca segnalante in contropartita di ordini di acquisto ricevuti dalla clientela. In tal caso, per la sottovoce 19, l'attributo informativo "Mercato di negoziazione" va segnalato, a seconda dei casi, con il valore 226 "Internalizzazione sistematica" oppure 227 "Altro".

**17** STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN

**19** STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN

PORTAFOGLIO DI FINE PERIODO:

È richiesta la classificazione per "rapporti con emittente". Per la sottovoce 21 è inoltre richiesta la classificazione per "codice ISIN". Per la sottovoce 22 è altresì richiesta la ripartizione per "raggruppamento titoli/derivati", "indicatore quotazione", "mercato di negoziazione" e "categoria emittente".

**21** TITOLI

**22** ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

**24** INOPERATIVITÀ NEL PERIODO

Voce: **41401**

## **ATTIVITÀ DI ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO TERZI**

I contratti derivati su tassi d'interesse o su indici azionari (diversi dalle opzioni) sono classificati convenzionalmente come "acquisti" o come "vendite" a seconda che comportino per il cliente l'acquisto o la vendita del tasso fisso o dell'indice contrattualmente predeterminato. Gli "*interest rate swaps*" che prevedono lo scambio di due tassi indicizzati vanno, convenzionalmente, segnalati come acquisti. I "*domestic currency swaps*" sono classificati, convenzionalmente, come "acquisti" se il cliente riceve (paga) il differenziale positivo (negativo) tra il tasso di cambio corrente (euro per unità di valuta) e quello fissato contrattualmente; viceversa come "vendite" se il cliente paga (riceve) il differenziale positivo (negativo) tra il tasso di cambio corrente (euro per unità di valuta) e quello fissato contrattualmente. I contratti derivati che prevedono lo scambio di due valute devono essere indicati una sola volta, facendo, convenzionalmente, riferimento alla valuta da acquistare.

Le banche segnalanti appartenenti a un gruppo bancario segnalano nella presente voce anche gli ordini ricevuti da altra entità del gruppo riferiti ad operazioni di acquisto o di vendita disposte dalla clientela di tale ultima entità. In tal caso, ai fini dell'attributo informativo "clientela Mifid" va utilizzato il codice "520" (controparti qualificate) per identificare l'entità da cui hanno ricevuto l'ordine.

È richiesta la classificazione per "rapporti con emittente", "clientela MIFID" e "servizio consulenza".

Per le sottovoci 09, 13 e 17 è inoltre richiesta la classificazione per "codici ISIN". Per le sottovoci 11, 15 e 19 è altresì prevista la ripartizione per "raggruppamento titoli/derivati", "indicatore quotazione", "mercato di negoziazione" e "categoria emittente".

ACQUISTI:

**09** STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN

**11** STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN

VENDITE:

**13** STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN

**15** STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN

NUMERO DI OPERAZIONI NEL PERIODO:

**17** STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN

**19** STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN

**24** INOPERATIVITÀ NEL PERIODO

Voce: **41402**

## **ATTIVITÀ DI GESTIONE DI PORTAFOGLI**

I contratti derivati su tassi d'interesse o su indici azionari (diversi dalle opzioni) sono classificati convenzionalmente come "acquisti" o come "vendite" a seconda che comportino per il cliente l'acquisto o la vendita del tasso fisso o dell'indice contrattualmente predeterminato. Gli "*interest rate swaps*" che prevedono lo scambio di due tassi indicizzati vanno, convenzionalmente, segnalati come acquisti. I "*domestic currency swaps*" sono classificati, convenzionalmente, come "acquisti" se il cliente riceve (paga) il differenziale positivo (negativo) tra il tasso di cambio corrente (euro per unità di valuta) e quello fissato contrattualmente; viceversa come "vendite" se il cliente paga (riceve) il differenziale positivo (negativo) tra il tasso di cambio corrente (euro per unità di valuta) e quello fissato contrattualmente. I contratti derivati che prevedono lo scambio di due valute devono essere indicati una sola volta, facendo, convenzionalmente, riferimento alla valuta da acquistare.

È richiesta la classificazione per "tipo gestione" distinguendo le unità operanti in Italia dalle unità operanti all'estero (variabile: "Stato unità segnalante").

**GESTIONI PROPRIE (CON O SENZA DELEGA A TERZI):**

### **ACQUISTI**

È richiesta inoltre la classificazione per "clientela MIFID", e "rapporti con emittente".

Limitatamente alla sottovoce 01 viene altresì richiesta la ripartizione per "codice ISIN". Per la sottovoce 03 è inoltre richiesta la classificazione per "indicatore quotazione", "categoria emittente", "raggruppamento titoli/derivati"

**01** STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN

**03** STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN

### **VENDITE**

È richiesta inoltre la classificazione per "clientela MIFID", e "rapporti con emittente".

Limitatamente alla sottovoce 09 viene altresì richiesta la ripartizione per "codice ISIN". Per la sottovoce 11 è inoltre richiesta la classificazione per "indicatore quotazione", "categoria emittente", "raggruppamento titoli/derivati"

**09** STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN

**11** STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN

**10** PATRIMONIO GESTITO



È richiesta inoltre la classificazione per “rapporti con emittente”, “clientela MIFID” e per “sostenibilità”.

**12** RACCOLTA EFFETTUATA NEL PERIODO

È richiesta inoltre la classificazione per “provincia di controparte” e “clientela MIFID”.

**14** RIMBORSI EFFETTUATI NEL PERIODO

È richiesta inoltre la classificazione per “provincia di controparte” e “clientela MIFID”.

**16** NUMERO DI CONTRATTI IN ESSERE A FINE PERIODO

Numero dei contratti di gestione patrimoniali in essere alla data di riferimento della segnalazione.

È richiesta inoltre la classificazione per “clientela MIFID”.

PORTAFOGLIO DI FINE PERIODO:

È altresì richiesta la ripartizione per “rapporti con emittente”.

**34** STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN

È richiesta inoltre la classificazione per “codice ISIN” e “clientela MIFID”.

**35** STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN

È richiesta inoltre la classificazione per “indicatore quotazione”, “categoria emittente”, “raggruppamento titoli/derivati”, e “clientela MIFID”.

La segnalazione può assumere valore negativo.

STRUMENTI FINANZIARI DI NATURA OBBLIGAZIONARIA – VALORE NOMINALE:

**36** STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN

È richiesta inoltre la classificazione per “codice ISIN” e “clientela MIFID”.

**37** STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN

È richiesta inoltre la classificazione per “indicatore quotazione”, “categoria emittente”, “raggruppamento titoli/derivati” e “clientela MIFID”.

STRUMENTI FINANZIARI DI NATURA AZIONARIA E PARTI DI OICR – QUANTITÀ:

Le quantità vanno segnalate indicando due cifre decimali.

**39** STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN

È richiesta inoltre la classificazione per “codice ISIN” e “clientela MIFID”.

**45** STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN

È richiesta inoltre la classificazione per “indicatore quotazione”, “categoria emittente”, “raggruppamento titoli/derivati” e “clientela MIFID”.

LIQUIDITÀ:

È richiesta inoltre la classificazione per “clientela MIFID”.

**33** INVESTITA PRESSO LA BANCA SEGNALANTE

**27** ALTRO

**25** NUMERO DI CLIENTI

È richiesta la classificazione per “classe di importo cliente”.

**29** INOPERATIVITÀ NEL PERIODO

GESTIONI DELEGATE DA TERZI:

Per le sottovoci relative alle gestioni delegate da terzi è prevista la classificazione per soggetto delegante (variabile: “delegante/delegato”).

ACQUISTI

È richiesta inoltre la classificazione per “rapporti con emittente”.

Limitatamente alla sottovoce 47 viene altresì richiesta la ripartizione per “codice ISIN”. Per la sottovoce 48 è inoltre richiesta la classificazione per “indicatore quotazione”, “categoria emittente”, “raggruppamento titoli/derivati”

**47** STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN

**48** STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN

VENDITE

È richiesta inoltre la classificazione per “rapporti con emittente”.

Limitatamente alla sottovoce 49 viene altresì richiesta la ripartizione per “codice ISIN”. Per la sottovoce 51 è inoltre richiesta la classificazione per “indicatore quotazione”, “categoria emittente”, “raggruppamento titoli/derivati”

**49** STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN

**51** STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN

**42** PATRIMONIO GESTITO

È richiesta inoltre la classificazione per “clientela MIFID” e “sostenibilità”.

**44** RACCOLTA EFFETTUATA NEL PERIODO

È richiesta inoltre la classificazione per “provincia di controparte”.

**46** RIMBORSI EFFETTUATI NEL PERIODO

È richiesta inoltre la classificazione per “provincia di controparte”.

**56** NUMERO DI CONTRATTI IN ESSERE A FINE PERIODO

Forma oggetto di segnalazione il numero dei rapporti ricevuti in gestione, in essere alla data di riferimento della segnalazione, e non il numero dei soggetti che conferisce la delega.

È richiesta inoltre la classificazione per “clientela MIFID”.

PORTAFOGLIO DI FINE PERIODO:

**59** STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN

È richiesta inoltre la classificazione per “codice ISIN” e “clientela MIFID”.

**67** STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN

È richiesta inoltre la classificazione per “indicatore quotazione”, “categoria emittente”, “raggruppamento titoli/derivati”, “rapporti con emittente” e “clientela MIFID”.

La segnalazione può assumere valore negativo.

STRUMENTI FINANZIARI DI NATURA OBBLIGAZIONARIA – VALORE NOMINALE:

**69** STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN

È richiesta inoltre la classificazione per “codice ISIN” e “clientela MIFID”.

**71** STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN

È richiesta inoltre la classificazione per “indicatore quotazione”, “categoria emittente”, “raggruppamento titoli/derivati”, “rapporti con emittente” e “clientela MIFID”.

STRUMENTI FINANZIARI DI NATURA AZIONARIA E PARTI DI OICR – QUANTITÀ:

Le quantità vanno segnalate indicando due cifre decimali.

**73** STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN

È richiesta inoltre la classificazione per “codice ISIN” e “clientela MIFID”.

**75** STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN

È richiesta inoltre la classificazione per “indicatore quotazione”, “categoria emittente”, “raggruppamento titoli/derivati”, “rapporti con emittente” e “clientela MIFID”.

LIQUIDITÀ:

**65** INVESTITA PRESSO LA BANCA SEGNALANTE

**70** ALTRO

**74** INOPERATIVITÀ NEL PERIODO

Voce: **41403**

### **ATTIVITÀ DI COLLOCAMENTO CON GARANZIA**

È richiesta la distinzione tra unità operanti in Italia e unità operanti all'estero (variabile: "Stato unità segnalante"), per "provincia di controparte", per "clientela MIFID" e per "servizio consulenza".

Formano oggetto di rilevazione anche i *covered warrant* e i *certificates* collocati.

#### **PER CONTO DI SOCIETÀ DEL GRUPPO:**

Formano oggetto di rilevazione anche le quote di OICR emesse da fondi comuni gestiti da società di gestione appartenenti al medesimo gruppo dell'intermediario segnalante. Nell'ambito del gruppo della banca segnalante, ai fini della presente voce, vanno convenzionalmente ricomprese anche tutte le società di gestione e SICAV, italiane ed estere, non appartenenti al gruppo bancario dell'intermediario segnalante ma che sono "consorelle" di quest'ultimo <sup>(1)</sup>.

#### **09 STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN COLLOCATI**

È richiesta inoltre la classificazione per "codice ISIN",.

#### **11 STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN COLLOCATI**

È richiesta inoltre la classificazione per "raggruppamento titoli/derivati", "indicatore quotazione" e "categoria emittente".

#### **PER CONTO DI ALTRE SOCIETÀ:**

#### **13 STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN COLLOCATI**

È richiesta inoltre la classificazione per "codice ISIN".

#### **15 STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN COLLOCATI**

È richiesta inoltre la classificazione per "raggruppamento titoli/derivati", "indicatore quotazione" e "categoria emittente".

#### **28 INOPERATIVITÀ NEL PERIODO**

---

<sup>1</sup> Si ipotizzano, a titolo di esempio, le seguenti fattispecie: a) l'intermediario segnalante è controllato da un soggetto estero che a sua volta controlla una società di gestione estera X; in tal caso, tra le operazioni di collocamento "per conto di società del gruppo", formano oggetto di segnalazione anche le quote di OICR emesse dalla società di gestione X collocate dall'intermediario segnalante; b) l'intermediario segnalante fa parte di un conglomerato che include anche società di assicurazione che controllano la SGR italiana Z e la società di gestione estera Y. In tal caso, tra le operazioni oggetto di collocamento "per conto di società del gruppo" vanno segnalate anche le quote di OICR emesse dalla SGR Z e dalla società di gestione Y collocate dall'intermediario segnalante.

Voce: **41404**

### **ATTIVITÀ DI COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA**

È richiesta la distinzione tra unità operanti in Italia e unità operanti all'estero (variabile: "Stato unità segnalante"), per "provincia di controparte", per "clientela MIFID" e per "servizio consulenza".

Formano oggetto di rilevazione anche i *covered warrant* e i *certificates* collocati.

#### **PER CONTO DI SOCIETÀ DEL GRUPPO:**

Formano oggetto di rilevazione anche le quote di OICR emesse da fondi comuni gestiti da società di gestione appartenenti al medesimo gruppo della banca segnalante (cfr. voce 41403).

Nelle sottovoci 09 e 11 vanno segnalati, convenzionalmente, anche i titoli di propria emissione, distribuiti dalla banca segnalante.

#### **09 STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN COLLOCATI**

È richiesta inoltre la classificazione per "codice ISIN".

#### **11 STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN COLLOCATI**

È richiesta inoltre la classificazione per "raggruppamento titoli/derivati", "indicatore quotazione" e "categoria emittente".

#### **PER CONTO DI ALTRE SOCIETÀ:**

#### **13 STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN COLLOCATI**

È richiesta inoltre la classificazione per "codice ISIN".

#### **15 STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN COLLOCATI**

È richiesta inoltre la classificazione per "raggruppamento titoli/derivati", "indicatore quotazione" e "categoria emittente".

#### **24 INOPERATIVITÀ NEL PERIODO**

Voce: **41422**

### **RIMBORSI RICHIESTI DALLA CLIENTELA**

Nella presente voce vanno segnalati i valori di mercato dei prodotti finanziari, precedentemente collocati con o senza garanzia, di cui è stato richiesto il rimborso nel periodo di riferimento della segnalazione, o rimborsati perché giunti a naturale scadenza o rimborsati anticipatamente.

È richiesta la ripartizione per “rapporti con emittente”.

#### **01 STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN**

È richiesta inoltre la classificazione per “codice ISIN”.

#### **03 STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN**

È richiesta inoltre la classificazione per “raggruppamento titoli/derivati”.

Voce: **41405**

## **ATTIVITÀ DI GESTIONE DI PORTAFOGLI DELEGATE A TERZI**

È richiesta la classificazione per “tipo gestione” e soggetto delegato (variabile: “delegante/delegato”) distinguendo le unità operanti in Italia dalle unità operanti all'estero (variabile: “Stato unità segnalante”).

La presente voce costituisce un dettaglio delle corrispondenti sottovoci riferite alle gestioni proprie della voce 41402 .

### **ACQUISTI**

Limitatamente alla sottovoce 01 viene altresì richiesta la ripartizione per “codice ISIN”. Per la sottovoce 03 è richiesta inoltre la classificazione per “indicatore quotazione”, “categoria emittente” e “raggruppamento titoli/derivati”.

**01** STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN

**03** STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN

### **VENDITE**

Limitatamente alla sottovoce 09 viene altresì richiesta la ripartizione per “codice ISIN”. Per la sottovoce 11 è richiesta inoltre la classificazione per “indicatore quotazione”, “categoria emittente” e “raggruppamento titoli/derivati”.

**09** STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN

**11** STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN

**10** PATRIMONIO GESTITO

È richiesta inoltre la classificazione per “sostenibilità”.

**12** RACCOLTA EFFETTUATA NEL PERIODO

È richiesta inoltre la classificazione per “provincia di controparte”.

**14** RIMBORSI EFFETTUATI NEL PERIODO

È richiesta inoltre la classificazione per “provincia di controparte”.

**16** NUMERO DI CONTRATTI IN ESSERE A FINE PERIODO

Forma oggetto di segnalazione il numero dei rapporti gestiti affidati a terzi, in essere alla data di riferimento della segnalazione, e non il numero dei contratti stipulati con gli enti cui è stata conferita la delega.

È richiesta inoltre la classificazione per “clientela MIFID”.



PORTAFOGLIO DI FINE PERIODO:

**34** STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN

È richiesta inoltre la classificazione per “codice ISIN” e “clientela MIFID”.

**35** STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN

È richiesta inoltre la classificazione per “indicatore quotazione”, “categoria emittente”, “raggruppamento titoli/derivati”, “rapporti con emittente” e “clientela MIFID”.

La segnalazione può assumere valore negativo.

STRUMENTI FINANZIARI DI NATURA OBBLIGAZIONARIA– VALORE NOMINALE

**36** STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN

È richiesta inoltre la classificazione per “codice ISIN” e “clientela MIFID”.

**37** STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN

È richiesta inoltre la classificazione per “indicatore quotazione”, “categoria emittente”, “raggruppamento titoli/derivati”, “rapporti con emittente” e “clientela MIFID”.

STRUMENTI FINANZIARI DI NATURA AZIONARIA E PARTI DI OICR – QUANTITÀ

Le quantità vanno segnalate indicando due cifre decimali.

**39** STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN

È richiesta inoltre la classificazione per “codice ISIN” e “clientela MIFID”.

**45** STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN

È richiesta inoltre la classificazione per “indicatore quotazione”, “categoria emittente”, “raggruppamento titoli/derivati”, “rapporti con emittente” e “clientela MIFID”.

LIQUIDITÀ:

**25** INVESTITA PRESSO LA BANCA SEGNALANTE

**27** ALTRO

**29** INOPERATIVITÀ NEL PERIODO

Voce: **41408**

**NUMERO DEI CONSULENTI FINANZIARI DIPENDENTI**

Numero dei consulenti finanziari dipendenti della banca segnalante.

Voce: **41409**

**NUMERO DEI CONSULENTI FINANZIARI MANDATARI E AGENTI**

Numero dei consulenti finanziari non dipendenti della banca segnalante.

Voce: **41410**

## **ATTIVITÀ DI RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI**

Figurano nella presente voce anche gli ordini ricevuti dalla clientela e trasmessi per l'esecuzione a una società appartenente al medesimo gruppo della banca segnalante da rilevare nelle sottovoci 01, 05, 07, 13 e 14.

NUMERO OPERAZIONI INTERMEDIATE NEL PERIODO CON:

Numero totale degli ordini relativi a compravendite eseguite da intermediari diversi dalla banca segnalante nel mese di riferimento della segnalazione.

È richiesta la classificazione per “clientela MIFID”, “raggruppamento titoli/derivati” e “servizio consulenza”.

**01** SOCIETÀ DEL GRUPPO

**03** ALTRI INTERMEDIARI

CONTROVALORE OPERAZIONI DI ACQUISTO INTERMEDIATE NEL PERIODO PER IL TRAMITE DI:

Controvalore degli ordini relativi ad acquisti di titoli di debito, di titoli di capitale e di contratti derivati eseguiti da intermediari diversi dalla banca segnalante nel periodo di riferimento della segnalazione.

Qualora la banca segnalante non sia a conoscenza del prezzo di contratto, le operazioni oggetto dell'ordine vanno valorizzate al prezzo di mercato degli strumenti finanziari sottostanti.

È richiesta la classificazione per “rapporti con emittente”, “clientela MIFID” e “servizio consulenza”.

Limitatamente alle sottovoci 05, 09 è inoltre richiesta la classificazione per “codice ISIN”. Per le sottovoci 07 e 11 è altresì prevista la ripartizione per “raggruppamento titoli/derivati”.

SOCIETÀ DEL GRUPPO

**05** STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN

**07** STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN

ALTRI INTERMEDIARI

**09** STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN

**11** STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN

**CONTROVALORE OPERAZIONI DI VENDITA INTERMEDIATE NEL PERIODO PER IL TRAMITE DI:**

Controvalore degli ordini relativi a vendite di titoli di debito, titoli di capitale e di contratti derivati eseguite da intermediari diversi dalla banca segnalante nel periodo di riferimento della segnalazione.

Qualora la banca segnalante non sia a conoscenza del prezzo di contratto, le operazioni oggetto dell'ordine vanno valorizzate al prezzo di mercato degli strumenti finanziari sottostanti.

È richiesta la classificazione per “rapporti con emittente”, “clientela MIFID” e “servizio consulenza”.

Limitatamente alle sottovoci 13, 15 è inoltre richiesta la classificazione per “codice ISIN”. Per le sottovoci 14 e 17 è altresì prevista la ripartizione per “raggruppamento titoli/derivati”.

**SOCIETÀ DEL GRUPPO**

**13** STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN

**14** STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN

**ALTRI INTERMEDIARI**

**15** STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN

**17** STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN

**16** INOPERATIVITÀ NEL PERIODO

Voce: **41414**

## **ATTIVITÀ DI CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI**

### **02** NUMERO CONTRATTI IN ESSERE

Nella presente sottovoce va indicato il numero di contratti per consulenza in materia di investimenti in essere alla data di riferimento della segnalazione.

È prevista la ripartizione tra “consulenza su base indipendente” e “consulenza non su base indipendente” (variabile “Servizio consulenza”), per “classi di importo cliente” e “clientela MIFID”.

### **10** INOPERATIVITÀ NEL PERIODO

Voce: **41416**

**ATTIVITÀ DI CONSULENZA IN MATERIA DI STRUTTURA FINANZIARIA**

**02** NUMERO CONTRATTI IN ESSERE

Nella presente sottovoce va indicato il numero di contratti per consulenza in materia di struttura finanziaria in essere alla data di riferimento della segnalazione.

**10** INOPERATIVITÀ NEL PERIODO

Voce: **41432**

**NUMERO DI CLIENTI SERVITI DA CONSULENTI FINANZIARI  
DIPENDENTI**

Formano oggetto di rilevazione i clienti che abbiano effettuato almeno una operazione nel periodo di riferimento. Nel caso in cui un medesimo cliente abbia effettuato nel mese operazioni relative a diversi servizi di investimento, lo stesso va rilevato una sola volta.



Voce: **41434**

**NUMERO DI CLIENTI SERVITI DA CONSULENTI FINANZIARI  
MANDATARI E AGENTI**

Formano oggetto di rilevazione i clienti che abbiano effettuato almeno una operazione nel periodo di riferimento. Nel caso in cui un medesimo cliente abbia effettuato nel mese operazioni relative a diversi servizi di investimento, lo stesso va rilevato una sola volta.

Voce: **41418**

**ATTIVITÀ DI GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI  
SCAMBIO**

**02** VOLUMI SCAMBIATI

**10** INOPERATIVITÀ NEL PERIODO

Voce: **41423**

**ATTIVITÀ DI GESTIONE DI SISTEMI ORGANIZZATI DI  
NEGOZIAZIONE**

**02** VOLUMI SCAMBIATI

**10** INOPERATIVITÀ NEL PERIODO

Voce: **41419**

## **STRUMENTI FINANZIARI DELLA CLIENTELA**

### **STRUMENTI FINANZIARI IN DEPOSITO**

Cfr. “Avvertenze generali”, paragrafo “Titoli di terzi ricevuti in deposito”.

Formano oggetto di rilevazione gli strumenti finanziari a custodia o in amministrazione della clientela acquisiti nell’ambito della prestazione di uno o più servizi di investimento da parte della banca (ad esempio, attività di collocamento).

Non formano oggetto di rilevazione gli strumenti finanziari della clientela segnalati nella voce 41402 “Attività di gestione di portafogli”.

È richiesta la classificazione per “codice ISIN”, “rapporti con emittente”, “clientela MIFID” e “servizio consulenza”, distinguendo le unità operanti in Italia dalle unità operanti all’estero (variabile: “Stato unità segnalante”). In particolare, l’attributo informativo “servizio consulenza” va segnalato anche nel caso di strumenti finanziari detenuti dalla clientela per i quali la banca segnalante non ha prestato al cliente alcun servizio di consulenza utilizzando il valore “3”.

Con riferimento all’attributo informativo “rapporti con emittente”:

- gli strumenti finanziari emessi dall’ente segnalante vanno segnalati, convenzionalmente, con il codice “01 – Società o ente controllante”;
- le quote di OICR emesse da soggetti appartenenti al medesimo gruppo della banca segnalante vanno segnalati con il codice “05 – Altro soggetto appartenente al gruppo”.

### **02 DI DEBITO: VALORE NOMINALE**

Cfr. sottovoce 58140.02

Nella presente sottovoce vanno indicati anche i *covered warrant* e i *certificates* detenuti dalla clientela segnalati fra i titoli obbligazionari nella sottovoce 58140.02.

### **06 DI CAPITALE E QUOTE DI OICR: QUANTITA’**

Cfr. sottovoce 58145.02

Le quantità vanno segnalate indicando due cifre decimali.

Nella presente sottovoce vanno, convenzionalmente, indicati anche i *covered warrant* e i *certificates* detenuti dalla clientela diversi da quelli segnalati fra i titoli obbligazionari nella sottovoce 58140.02.

### **10 DI DEBITO, DI CAPITALE E QUOTE DI OICR: FAIR VALUE**

Cfr. sottovoce 58307.02

Formano oggetto di segnalazione nella presente sottovoce anche gli strumenti finanziari per i quali non è disponibile una quotazione di mercato; per la determinazione del *fair value* si adottano i metodi di valutazione utilizzati internamente dalla banca segnalante.

Nella presente sottovoce vanno, convenzionalmente, indicati anche i *covered warrant* e i *certificates* detenuti dalla clientela.

#### DERIVATI PRIVI DI CODICE ISIN

Formano oggetto di rilevazione i derivati privi di codice ISIN che, in relazione allo svolgimento di un servizio di investimento (ad esempio, attività di negoziazione per conto proprio), sono stipulati con la clientela ovvero da questa depositati presso la banca segnalante sulla base di un contratto di deposito. Sono esclusi i derivati inclusi nell'ambito delle gestioni di portafogli (cfr. voce 41402). I derivati provvisti di codice ISIN andranno convenzionalmente segnalati nelle precedenti sottovoci.

È richiesta la classificazione per “raggruppamenti titoli/derivati”, “rapporti con emittente”, “categoria emittente”, “indicatore quotazione”, “clientela MIFID” e “servizio consulenza”, distinguendo le unità operanti in Italia dalle unità operanti all'estero (variabile: “Stato unità segnalante”).

**14** VALORE NOZIONALE

**18** FAIR VALUE

**22** NUMERO CLIENTI

È richiesta la classificazione per “clientela MIFID” e la distinzione in base al valore patrimonio del cliente detenuto presso la banca, ivi inclusa la liquidità (variabile “classi di importo cliente”).

**24** NUMERO CONTRATTI

Formano oggetto di segnalazione nella presente sottovoce il numero dei contratti, in essere a fine periodo, relativi ai servizi di investimento ad eccezione di quelli relativi alle gestioni patrimoniali già segnalati nelle sottovoci 41402.16 e 56.

È richiesta la classificazione per “clientela MIFID”.

Voce: **41435**

### **FINANZIAMENTI CONCESSI AGLI INVESTITORI**

Figurano nella presente voce l'importo totale dei finanziamenti concessi agli investitori esclusivamente finalizzati ad effettuare transazioni su strumenti finanziari nelle quali interviene la banca segnalante e il numero dei rapporti interessati da tale operatività in essere alla data di riferimento della segnalazione.

È richiesta la classificazione per “clientela MIFID”. Limitatamente alla sottovoce 02 è richiesta la ripartizione per “classi di importo cliente”.

**02** TOTALE FINANZIAMENTI

**06** NUMERO DEI RAPPORTI

Voce: **41437**

### **DEPOSITI STRUTTURATI**

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce l'ammontare dei depositi strutturati di cui all'art. 1, comma 6-decies del TUF e il numero dei rapporti di deposito in essere alla data di riferimento della segnalazione.

È richiesta la classificazione per “clientela MIFID”.

**02** TOTALE DEPOSITI

**06** NUMERO DEI RAPPORTI

*Sottosezione:*

### **3 – SERVIZI DI PAGAMENTO**

Le informazioni si riferiscono alle sole unità operanti in Italia.



Voce: **58744**

## **PRELIEVO DI CONTANTE SENZA UTILIZZO DELLA CARTA**

Formano oggetto di rilevazione i prelievi effettuati presso esercizi commerciali e ATM che non prevedono l'utilizzo di una carta di pagamento fisica o virtuale.

Nella presente voce vanno incluse le operazioni in cui la carta viene utilizzata esclusivamente come mezzo di identificazione del cliente ovvero utilizzando specifiche app che prevedano l'addebito diretto sul conto del cliente.

La presente voce va segnalata dalla banca presso la quale il cliente che richiede il prelievo detiene il conto. È prevista la ripartizione per Stato di controparte, provincia di esecuzione dell'operazione, localizzazione del dispositivo e modalità di identificazione. Lo Stato di controparte si riferisce, per le sottovoci da 02 a 08, al Paese del PSP che convenziona l'esercente e per le sottovoci da 10 a 12 al Paese del PSP che consente il prelievo; la provincia di esecuzione si riferisce alla provincia presso la quale viene effettuata l'operazione.

### **SU POS O SU ALTRI DISPOSITIVI**

#### **CASH IN SHOP**

Vanno rilevati esclusivamente i prelievi effettuati presso esercizi commerciali senza l'utilizzo di una carta di pagamento non collegati ad alcuna operazione di pagamento.

**02** NUMERO

**04** AMMONTARE

#### **CASH BACK**

Vanno rilevati i prelievi effettuati presso esercizi commerciali senza l'utilizzo di una carta di pagamento, nel contesto di una operazione di cash back (cfr. "Avvertenze Generali", "Glossario").

**06** NUMERO

**08** AMMONTARE

### **SU ATM**

**10** NUMERO

**12** AMMONTARE

Voce: **58746**

### **SERVIZI DI DISPOSIZIONE DI ORDINI DI PAGAMENTO**

Nella presente voce vanno inclusi esclusivamente i servizi di disposizione di ordini di pagamento in cui l'azienda segnalante opera come prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento (PISP).

È prevista la ripartizione per “Stato di controparte” e “canale dispositivo”. La variabile “Stato di controparte” va riferita al paese del prestatore di servizi di pagamento presso cui il conto da cui il bonifico viene disposto è radicato.

#### **BONIFICI:**

Per la definizione di “bonifico” si veda la voce 58550.

#### **CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)**

**02** NUMERO

**04** AMMONTARE

#### **SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)**

**06** NUMERO

**08** AMMONTARE

#### **ALTRO:**

Vanno inclusi i servizi di disposizione di ordini di pagamento che prevedono uno strumento di pagamento diverso dal bonifico da segnalare nelle sottovoci da 02 a 08 (ad esempio un'operazione con carta).

#### **CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)**

**10** NUMERO

**12** AMMONTARE

#### **SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)**

**14** NUMERO

**16** AMMONTARE

Voce: **58766**

**UTILIZZI FRAUDOLENTI: PRELIEVO DI CONTANTE SENZA  
UTILIZZO DELLA CARTA**

Cfr. voce 58744

La presente voce ha periodicità semestrale

È prevista la ripartizione per Stato di controparte, provincia di esecuzione dell'operazione, localizzazione del dispositivo e modalità di identificazione. Lo Stato di controparte si riferisce, per le sottovoci da 02 a 08, al Paese del PSP che convenziona l' esercente e per le sottovoci da 10 a 12 al Paese del PSP che consente il prelievo; la provincia di esecuzione si riferisce alla provincia presso la quale viene effettuata l'operazione.

**SU POS O SU ALTRI DISPOSITIVI**

**CASH IN SHOP**

**02** NUMERO

**04** AMMONTARE

**CASH BACK**

**06** NUMERO

**08** AMMONTARE

**SU ATM**

**10** NUMERO

**12** AMMONTARE

Voce: **58777**

**UTILIZZI FRAUDOLENTI: ASSEGNI**

Cfr. voci 58520, 58525 e 58530.

La presente voce ha periodicità semestrale

È prevista la ripartizione per “Stato di controparte” e per “provincia di esecuzione dell’operazione”.

**ASSEGNI CIRCOLARI:**

**02** NUMERO

**04** AMMONTARE

**ASSEGNI BANCARI:**

**06** NUMERO

**08** AMMONTARE

**ASSEGNI SU FONDI A DISPOSIZIONE (O DI TRAENZA):**

**10** NUMERO

**12** AMMONTARE

Voce: **58785**

### **UTILIZZI FRAUDOLENTI: OPERAZIONI DI “MONEY TRANSFER”**

Cfr. voce 58560.

La presente voce ha periodicità semestrale

Formano oggetto di rilevazione esclusivamente le rimesse di denaro in uscita.

#### **OPERAZIONI DI MONEY TRANSFER IN ITALIA**

È prevista la ripartizione per “Stato di controparte”, per “provincia di esecuzione dell’operazione”, per “provincia di residenza dell’ordinante/beneficiario”, per “canale distributivo” e per “tipologia di provvista” (in contanti/con strumenti diversi dal contante).

Lo “Stato di controparte” va riferito al destinatario dell’importo trasferito, la “provincia di esecuzione dell’operazione” è quella dello sportello (o del punto vendita) presso cui viene ordinata l’operazione e la “provincia di residenza dell’ordinante/beneficiario” è quella di residenza anagrafica dell’ordinante.

**02** NUMERO

**04** AMMONTARE

#### **OPERAZIONI DI MONEY TRANSFER IN ALTRI PAESI IN CUI OPERA LA BANCA**

È prevista la ripartizione per “Stato di controparte”, per “Stato di esecuzione dell’operazione”, per “canale distributivo” e per “tipologia di provvista” (in contanti/con strumenti diversi dal contante).

La variabile “Stato di controparte” va riferita al destinatario dell’importo trasferito e lo Stato di esecuzione dell’operazione si riferisce a quello del punto vendita presso cui viene eseguita l’operazione.

**06** NUMERO

**08** AMMONTARE

Voce: **58786**

### **UTILIZZI FRAUDOLENTI: ALTRI SERVIZI DI PAGAMENTO**

Cfr. voci 58570 e 58575.

La presente voce ha periodicità semestrale

È prevista la ripartizione per “Stato di controparte” e per “provincia di esecuzione dell’operazione”. Tale ultima si riferisce alla provincia dello sportello presso il quale il cliente ha presentato i titoli per l’incasso o gli avvisi di incasso.

CAMBIALI, TRATTE E RICEVUTE BANCARIE CARTACEE:

**02** NUMERO

**12** AMMONTARE

RIBA E RICEVUTE SIMILARI:

**22** NUMERO

**32** AMMONTARE

INCASSI MEDIANTE AVVISO PRESENTATI (MAV):

**34** NUMERO

**36** AMMONTARE

Voce: **58787**

**UTILIZZI FRAUDOLENTI: SERVIZI DI DISPOSIZIONE DI ORDINI  
DI PAGAMENTO**

Cfr. voce 58746.

La presente voce ha periodicità semestrale

È prevista la ripartizione per “canale dispositivo”.

BONIFICI:

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

**02** NUMERO

**04** AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

**06** NUMERO

**08** AMMONTARE

ALTRO:

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

**10** NUMERO

**12** AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

**14** NUMERO

**16** AMMONTARE

Voce: **58788**

**PRESTATORI DI SERVIZI DI INFORMAZIONE SUI CONTI (AISP):  
NUMERO CLIENTI**

La presente voce ha periodicità semestrale.

Va riportato il numero di utenti di servizi di pagamento a cui l'ente segnalante offre i suoi servizi di informazione sui conti, in qualità di AISP (cfr. "Glossario").

Va segnalato il numero dei clienti in essere nell'ultimo giorno del periodo di riferimento, indipendentemente dal fatto che essi abbiano usufruito o meno, nel corso del periodo, del servizio di informazione sui conti.

È prevista la ripartizione per "Stato di controparte". Per lo "Stato di controparte" il riferimento è la residenza del cliente.



Voce: **58789**

**PRESTATORI DI SERVIZI DI INFORMAZIONE SUI CONTI (AISP):  
NUMERO DI CONTI**

La presente voce ha periodicità semestrale.

Va segnalato il numero di conti di pagamento radicati presso l'ente segnalante cui, nel corso del periodo di segnalazione, hanno acceduto AISP (cfr. "Glossario") domestici e/o esteri. Per le finalità della segnalazione ciascun conto va conteggiato solo se acceduto almeno una volta nel corso del periodo di riferimento. In caso di accessi multipli sullo stesso conto, quest'ultimo va conteggiato una sola volta.

È prevista la ripartizione per "Stato di controparte". Per lo "Stato di controparte" il riferimento è la residenza degli AISP che effettuano l'accesso sui conti. Nel caso di conti acceduti da più AISP va indicata la residenza di quello che ha acceduto il maggior numero di volte. In presenza dello stesso numero di accessi va indicata la residenza dell'AISP che ha acceduto più di recente al conto.

Voce: **58791**

## **NUMERO CARTE CONTO**

La presente voce ha periodicità semestrale.

Va segnalato nella presente voce il numero di carte di pagamento dotate di un codice IBAN, che permettono di effettuare diverse operazioni bancarie, in circolazione alla data di riferimento della segnalazione, con esclusione di quelle bloccate o disabilite. Vanno incluse anche le c.d. carte virtuali (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

È prevista la ripartizione per “provincia controparte”. Tale ultima si riferisce alla provincia in cui risiede il cliente ovvero per le persone giuridiche alla provincia della sede sociale.

È inoltre prevista la ripartizione per “digitalizzazione”.

Voce: **58643**

### **SEGNALAZIONE NEGATIVA**

La presente voce va segnalata dalle banche che non devono rendere nessuna delle voci ricomprese nella presente Sottosezione II.3 “Altri dati statistici – Servizi di pagamento”, indicando convenzionalmente il valore “1”.

## **PARTE PRIMA - CANALI DISTRIBUTIVI**

I dati della presente parte si riferiscono alle sole unità operanti in Italia.

Voce: **03304**

**PRODOTTI ASSICURATIVI DI TERZI - NUOVI CONTRATTI:  
RACCOLTA PREMI**

La voce ha periodicità annuale.

È prevista la classificazione per “canale distributivo”.

**PRODOTTI ASSICURATIVI DI SOCIETÀ DEL GRUPPO:**

**RAMO VITA:**

- 02** A CONTENUTO FINANZIARIO
- 04** ALTRI
- 06** ALTRI

**PRODOTTI ASSICURATIVI DI ALTRE SOCIETÀ**

**RAMO VITA:**

- 08** A CONTENUTO FINANZIARIO
- 10** ALTRI
- 12** ALTRI

## **PARTE SECONDA - ALTRE INFORMAZIONI**

Salvo diversamente specificato, i dati della presente parte si riferiscono alle sole unità operanti in Italia e hanno periodicità trimestrale.

Voce: **58890**

### **NUMERO DI DEPOSITI TRASFERIBILI**

La presente voce ha periodicità semestrale.

Cfr. voce 58030 sottovoci 00, 03, 13, 17 e 21.

Formano oggetto di segnalazione il numero di conti correnti a vista, di depositi a vista e di depositi overnight trasferibili.

È prevista la classificazione per “settore di attività economica”.

**02** MOVIMENTABILI VIA INTERNET

**06** ALTRI

Voce: **58891**

### **NUMERO DI DEPOSITI NON TRASFERIBILI**

La presente voce ha periodicità semestrale.

Cfr. voce 58030 sottovoci 01, 05, 15, 19, 23 e 22.

Formano oggetto di segnalazione il numero di conti correnti a vista, di depositi a vista e di depositi overnight non trasferibili.

È prevista la classificazione per “settore di attività economica”.

**02** MOVIMENTABILI VIA INTERNET

**06** ALTRI



*Sottosezione:*

**7 – RELAZIONI CON LA CLIENTELA**

Voce: **52430**

## **NUMERO DI RECLAMI RICEVUTI**

Forma oggetto di rilevazione nella presente voce il numero di reclami ricevuti dalla banca segnalante nel periodo di riferimento della segnalazione. La presente voce va segnalata anche dalle banche che esternalizzano a soggetti terzi la gestione dei reclami.

Si precisa che ai fini della compilazione della seguente voce, la mera interlocuzione tra le parti, all'interno del fascicolo del reclamo, non deve essere conteggiata nei dati segnalati. Viceversa le segnalazioni che contengono elementi di novità sostanziale dovranno essere conteggiate come nuovi reclami.

Nel calcolo complessivo dei reclami devono essere inoltre conteggiati anche i reclami ricevuti su prodotti e servizi di terzi collocati dall'intermediario.

È previsto l'attributo informativo: "Oggetto dei reclami" nonché la ripartizione secondo la provincia della controparte. Tale ultima si riferisce alla provincia di radicamento del conto del cliente ovvero nei casi in cui la fattispecie non sia presente (ad esempio in presenza di conti virtuali), alla provincia in cui risiede il cliente. Nei casi in cui non si dispongano informazioni sul reclamante l'attributo provincia andrà segnalata utilizzando il valore "non applicabile".

La voce ha periodicità semestrale.

- 02** ACCOLTI
- 04** ACCOLTI PARZIALMENTE
- 06** NON ACCOLTI
- 08** IN ISTRUTTORIA

Voce: **52541**

### **NUMERO DEI RECLAMI GESTITI OLTRE I TERMINI**

La presente voce va segnalata con periodicità semestrale

Cfr. voce 52430.

Vanno indicati i reclami gestiti dall'ente segnalante oltre i tempi massimi di cui alla sezione XI, paragrafo 3, delle Disposizioni di Trasparenza, in attuazione del Provvedimento del Governatore del 19 marzo 2019.

È prevista la ripartizione tra “servizi bancari e creditizi” e “servizi di pagamento” (variabile: “Oggetto dei reclami”).

Voce: **52543**

## **RESTITUZIONI: RIPARTIZIONE PER TIPOLOGIA DI PRODOTTO/SERVIZIO**

La presente voce deve essere segnalata con periodicità semestrale.

Formano oggetto di rilevazione, distinte per ogni tipologia di rapporto previsto, le restituzioni effettuate nel periodo di riferimento o da effettuare, dal soggetto segnalante alla clientela a fronte di impropri addebiti. Del fenomeno vanno segnalati l'ammontare complessivo corrisposto e da corrispondere e il numero dei rapporti interessati.

È prevista la ripartizione tra restituzioni “a seguito di interventi di vigilanza di tutela”, “restituzioni di iniziativa” e “altre” (variabile “Tipo restituzione”).

Ai fini della compilazione della presente voce per la definizione di “Consumatore” e di “Credito immobiliare” si rimanda alla definizione indicata nell’ art. 120-quinquies, comma 1 lettera b) e c) TUB; per “Credito al consumo” si veda la definizione indicata nell’art. 121, comma 1 lettera c) del TUB.

### **AMMONTARE DELLE RESTITUZIONI EFFETTUATE**

#### **CREDITO AL CONSUMO**

**02** NUMERO

**04** IMPORTO

#### **CREDITO IMMOBILIARE CONSUMATORI**

**06** NUMERO

**08** IMPORTO

#### **ALTRI FINANZIAMENTI**

**10** NUMERO

**12** IMPORTO

#### **CONTI CORRENTI E CONTI DI PAGAMENTO**

Figurano nella presente voce, a titolo esemplificativo, le fattispecie richiamate dalle voci 58780 ove oggetto di restituzioni e 5240 sottovoce 06 ove oggetto di corresponsione tardiva.

**14** NUMERO

**16** IMPORTO

SERVIZI DI PAGAMENTO

**18** NUMERO

**20** IMPORTO

ALTRO

**22** NUMERO

**24** IMPORTO

AMMONTARE DELLE RESTITUZIONI DA EFFETTUARE

Va indicato l'ammontare non ancora erogato alla clientela alla data di riferimento.

CREDITO AL CONSUMO

**26** NUMERO

**28** IMPORTO

CREDITO IMMOBILIARE CONSUMATORI

**30** NUMERO

**32** IMPORTO

ALTRI FINANZIAMENTI

**34** NUMERO

**36** IMPORTO

CONTI CORRENTI E CONTI DI PAGAMENTO

Cfr. sottovoci 14 e 16.

**38** NUMERO

**40** IMPORTO

SERVIZI DI PAGAMENTO

**42** NUMERO

**44** IMPORTO

ALTRO

**46** NUMERO

**48** IMPORTO

Voce: **52545**

### **RESTITUZIONI: RIPARTIZIONE TERRITORIALE**

La presente voce va segnalata con periodicità semestrale

Cfr. voce 52543.

È prevista la ripartizione per provincia della clientela. Tale ultima si riferisce alla provincia di radicamento del conto del cliente ovvero nei casi in cui la fattispecie non sia presente (ad esempio in presenza di conti virtuali) alla provincia in cui risiede il cliente. Limitatamente alla sottovoce 04 nel caso in cui non sia possibile individuare la provincia andrà utilizzato il valore “non applicabile”.

**02** AMMONTARE DELLE RESTITUZIONI EFFETTUATE

**04** AMMONTARE DELLE RESTITUZIONI DA EFFETTUARE

Voce: **52549**

## **MODIFICHE UNILATERALI NEI RAPPORTI CON LA CLIENTELA**

La presente voce deve essere segnalata con periodicità semestrale.

La presente voce va segnalata esclusivamente in presenza di modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali ai sensi degli artt. 118 e 126 sexies del TUB, se sfavorevoli per il cliente, e prevede l'indicazione per ogni manovra del numero dei rapporti coinvolti e dell'importo calcolato sulla base dell'impatto complessivo della manovra come risultante dalla delibera di approvazione o di altro documento aziendale in cui è riportata la valutazione dell'impatto. È prevista la ripartizione per data efficacia della manovra (variabile "data efficacia") e progressivo della manovra <sup>(1)</sup>.

### **FINANZIAMENTI**

**02** NUMERO

**04** IMPORTO

### **CONTI CORRENTI E CONTI DI PAGAMENTO**

Cfr. sottovoci 14 e 16.

**06** NUMERO

**08** IMPORTO

### **SERVIZI DI PAGAMENTO**

**10** NUMERO

**12** IMPORTO

### **ALTRO**

**14** NUMERO

**16** IMPORTO

---

<sup>1</sup> Ai fini della corretta compilazione si ipotizzi che alla data di riferimento relativa al 31-12-2023 siano stati modificati 2 tipologie distinte di contratti relativi ai conti correnti e che l'operazione avvenga alla stessa data del 15 ottobre 2023. In tale caso ai fini segnaletici la data di efficacia andrà riferita al 15 ottobre 2023 mentre le 2 manovre andranno distinte valorizzando l'attributo "progressivo" con i valori 1 e 2. In linea generale a fronte di una unica manovra per singola data efficacia e per ogni tipologia di rapporto (aperture di credito, conti correnti, servizi di pagamento e altri finanziamenti, altro) il progressivo andrà valorizzato a "1".



Voce: **52553**

## **PORTABILITÀ DEI SERVIZI DI PAGAMENTO: NUMERO DELLE DOMANDE**

La presente voce ha periodicità semestrale

### **IN QUALITÀ DI RICEVENTE**

Vanno indicate le domande, avanzate dagli aventi diritto, relative alle operazioni di trasferimento ricevute nel periodo di riferimento per cui l'ente segnalante opera come "ricevente" (prestatore di servizi di pagamento che si attiva a seguito della domanda di trasferimento e al quale vengono trasferite le informazioni necessarie per finalizzare il trasferimento dei servizi di pagamento).

**02** ESEGUITE NEI TERMINI

**04** ESEGUITE IN RITARDO

Vanno rilevate le domande eseguite, con ritardo imputabile al ricevente o al trasferente, oltre il termine dei dodici giorni lavorativi (o diverso termine indicato nell'autorizzazione dal consumatore) dalla richiesta del consumatore entro la quale eseguire il servizio di trasferimento (ex art. 126-quinquiesdecies c. 3 TUB).

**06** RIFIUTATE

**08** IN ISTRUTTORIA

### **IN QUALITÀ DI TRASFERENTE**

Vanno indicate le domande, avanzate dagli aventi diritto, relative alle operazioni di trasferimento ricevute nel periodo di riferimento per cui l'ente segnalante opera come "trasferente" (prestatore di servizi di pagamento dal quale vengono trasferite le informazioni necessarie per effettuare il trasferimento dei servizi di pagamento).

**10** ESEGUITE

**12** RIFIUTATE

**14** IN ISTRUTTORIA

Voce: **52555**

**PORTABILITÀ DEI SERVIZI DI PAGAMENTO – INDENNIZZI  
CORRISPOSTI ALLA CLIENTELA**

La presente voce ha periodicità semestrale.

Vanno segnalati nella presente voce gli importi degli indennizzi corrisposti (ex art. 126 – septiesdecies, comma 2), nel periodo di riferimento, dall'Ente segnalante alla clientela nell'ambito di operazioni di portabilità dei servizi di pagamento.

Voce: **52558**

### **CONTI DI BASE E CONTI AD ESSI ASSIMILATI**

La presente voce ha periodicità semestrale.

Va indicato nella presente voce il numero di conti di pagamento di base (per la definizione Cfr. Sez. III Capo II-ter Titolo VI del Testo Unico Bancario) e di conti ad essi assimilati (Cfr. Disposizioni di Trasparenza, Sez. III par. 4, primo alinea, secondo periodo) sussistenti al termine del periodo di riferimento.

È prevista la ripartizione tra clientela residente in Italia, residente in altri paesi dell'UE e residente in paesi extra UE.

Voce: **52559**

**RICHIESTE DI APERTURA DI CONTI BASE E ASSIMILATI  
EFFETTUATE NEL PERIODO: NUMERO**

La presente voce ha periodicità semestrale

È prevista la ripartizione tra clientela residente in Italia, residente in altri paesi dell'UE e residente in paesi extra UE.

**02** APERTURE EFFETTUATE

**04** RICHIESTE RIFIUTATE

Vanno segnalate nella presente sottovoce le richieste rifiutate dalla banca segnalante (ex art. 126-vicies, comma 2 del TUB).

Voce: **52563**

**RICHIESTE DI DISCONOSCIMENTO DI OPERAZIONI DI PAGAMENTO**

La presente voce ha periodicità semestrale

Vanno indicate nella presente voce le richieste di disconoscimento da parte della clientela relative a operazioni di pagamento non autorizzate ricevute dall'ente segnalante nel periodo di riferimento.

ACCOLTE TOTALMENTE

**02** NUMERO

**04** IMPORTO RIMBORSATO

ACCOLTE PARZIALMENTE

**06** NUMERO

**08** IMPORTO RIMBORSATO

RIFIUTATE

**10** NUMERO

**12** IMPORTO RICHIESTO NON RIMBORSATO